



**VIALIBERA**

**ITALIANA**  
assicurazioni

Condizioni Contrattuali  
Edizione 08/2009





**VIALIBERA**

**ITALIANA**  
assicurazioni

**CONDIZIONI CONTRATTUALI  
PER L'ASSICURAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE**



---

DEFINIZIONI	pag. 5
1) SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VEICOLI	
<i>Parte I - Condizioni Generali di Assicurazione</i>	pag. 6
<i>Parte II - Condizioni speciali</i>	pag. 12
<i>Parte III - Forme di personalizzazione tariffaria</i>	pag. 14
2) SEZIONE DANNI	pag. 27
- INCENDIO	pag. 27
- FURTO	pag. 27
- EVENTI SOCIOPOLITICI ED EVENTI NATURALI	pag. 29
- GUASTI ACCIDENTALI	pag. 29
- GARANZIE SPECIALI	pag. 30
3) SEZIONE ASSISTENZA IN VIAGGIO	pag. 34
4) SEZIONE ASSISTENZA LEGALE	pag. 42
5) SEZIONE RITIRO PATENTE	pag. 52
6) SEZIONE INFORTUNI	pag. 52
7) NORME COMUNI	pag. 56
8) SEZIONE GARANZIE COMPLEMENTARI	pag. 60



Nel testo che segue si intende per:

**ASSICURATO**

La persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta dal contratto. Per le garanzie previste nella Sezione "Assistenza" vale la specifica definizione riportata nel relativo testo (v. pag. 34 e seguenti).

**CODICE**

Il Codice delle Assicurazioni Private, Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 e successive modificazioni.

**CODICE DELLE STRADA**

Il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni.

**CONDUCENTE**

La persona fisica che pone in circolazione il veicolo.

**CONTRAENTE**

La persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione.

**FRANCHIGIA**

Importo, espresso in cifra fissa o in percentuale della somma assicurata, che rimane a carico dell'Assicurato per ogni singolo sinistro.

**INFORTUNIO**

Evento dovuto a causa fortuita esterna e violenta, che produce lesioni ovvero alterazioni o guasti anatomici ad una qualsiasi parte del corpo, con esclusione delle alterazioni psichiche, obiettivamente constatabili ed accertabili quindi medicalmente, anche se materialmente non rilevabili, che hanno come conseguenza la morte, un'inabilità permanente o un'inabilità temporanea.

**INVALIDITÀ PERMANENTE**

Perdita definitiva, a seguito di infortunio, in misura parziale o totale, della capacità generica dell'Assicurato a svolgere un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla professione esercitata.

**ISTITUTO DI CURA**

Policlinico universitario, ospedale, istituto di ricerca e di cura, istituto scientifico, case di cura, day hospital/day surgery, poliambulatori medici, centri dia-

gnostici, centri di fisiokinesiterapia e riabilitazione regolarmente autorizzati.

Sono esclusi gli stabilimenti termali, le strutture che hanno prevalentemente finalità dietologiche, fisioterapiche e riabilitative, le case di cura per convalescenza o lungodegenza o per soggiorni, le strutture per anziani, i centri benessere.

**MASSIMALE**

Somma sino alla concorrenza della quale la Società presta l'assicurazione.

**PREMIO**

Somma di denaro dovuta dal Contraente alla Società.

**PROPRIETARIO**

Colui che risulta quale intestatario al PRA del veicolo sulla Carta di circolazione.

**REGOLAMENTO**

Il Regolamento ISVAP n° 4 del 9 agosto 2006 e successive modificazioni.

**SCOPERTO**

La parte del danno, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato.

**SINISTRO**

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

**SOCIETÀ**

La Società Italiana Assicurazioni S.p.A..

**VEICOLO ASSICURATO**

Il veicolo a motore, o il rimorchio, descritto in polizza, comprensivo degli accessori di normale uso, incorporati o fissi, forniti dalla casa costruttrice, anche in via opzionale ad eccezione delle apparecchiature audiofonovisive: queste ultime si considerano parte integrante del veicolo solo se fornite di serie dalla casa costruttrice, ed incorporate al veicolo.

Gli accessori, le attrezzature e gli allestimenti forniti da un ente diverso dalla casa costruttrice, come pure le apparecchiature audiofonovisive non fornite di serie o comunque non incorporate, possono considerarsi parte del veicolo solo mediante apposita pattuizione e sempreché stabilmente installati.

## 1) SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VEICOLI

### PARTE I - CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

#### 1.1) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società assicura i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione, impegnandosi a corrispondere, **entro i limiti convenuti** le somme che siano dovute per il risarcimento dei danni involontariamente causati a terzi dalla circolazione del veicolo descritto nel contratto.

La garanzia è operante anche per i danni causati dalla circolazione del veicolo in aree private, **ad eccezione delle zone militari ed aeroportuali.**

Se il veicolo assicurato è un rimorchio, la garanzia opera quando il rimorchio non è agganciato ad alcuna motrice, sia esso in sosta o manovrato a mano.

Quando il rimorchio è agganciato ad una motrice opera esclusivamente la garanzia della motrice, ad eccezione dei territori di Francia, Germania, Grecia e Spagna, ove opera anche l'assicurazione del rimorchio.

**La garanzia non opera per danni alle persone occupanti il rimorchio.**

**Se il veicolo assicurato è adibito al trasporto di cose, la garanzia opera anche per i danni a terzi derivanti dalle operazioni di carico e scarico purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi, in ogni caso, i danni alle cose trasportate o in consegna ed i danni alle persone trasportate sul veicolo o che prendono parte alle suddette operazioni.**

**Non sono assicurati i rischi della responsabilità per danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.**

#### 1.2) RISCHI ESCLUSI

Oltre che per i casi stabiliti dalla legge, l'assicurazione non è operante:

- a) **se il conducente non è abilitato alla guida;**
- b) **se il conducente si trova, al momento del sinistro, in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, o viene comunque sanzionato ai sensi dell'art. 186 o dell'art. 187 del Codice della strada;**
- c) **per i danni provocati alla pavimentazione stradale da veicoli montanti cingoli o ruote non gommate;**
- d) **limitatamente alla responsabilità per i**

**danni subiti dalle persone trasportate, quando il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni di legge o alle indicazioni della carta di circolazione; nel caso di veicoli destinati al trasporto cose l'assicurazione è operante per i danni alla persona subiti dagli eventuali trasportati non addetti all'uso o al trasporto delle cose sul veicolo stesso, purché il loro trasporto avvenga nel rispetto delle indicazioni della carta di circolazione;**

- e) **nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni di legge che ne disciplinano l'utilizzo;**
- f) **nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;**
- g) **nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio è effettuato senza la prescritta licenza o il veicolo non è guidato dal proprietario (o dal locatario in caso di leasing) o da un suo dipendente.**

Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile **l'art. 144 del Codice in materia di inopponibilità al danneggiato di eventuali eccezioni contrattuali, la Società eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni prevista dalla citata norma.**

#### 1.3) CONDIZIONI FACOLTATIVE

Se espressamente richiamate nel frontespizio di polizza sono operanti anche le condizioni facoltative riportate nella "Parte II - Condizioni Speciali".

#### 1.4) ESTENSIONE TERRITORIALE

**L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Croazia, dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Svizzera e di Andorra.**

**Per la circolazione sul territorio degli altri stati indicati sul Certificato Internazionale di Assicurazione (Carta Verde) le cui sigle non siano barrate, l'assicurazione è operante a condizione che detto certificato sia stato rilasciato dalla Società.**

**Per i veicoli muniti delle speciali targhe di riconoscimento "NATO" (AFI, FTASE e simili) l'assicurazione vale esclusivamente per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino**

**e degli stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio dell'Islanda, del Liechtenstein e della Norvegia; per la circolazione sul territorio degli altri stati indicati sul Certificato Internazionale di Assicurazione (Carta Verde) le cui sigle non siano barrate, l'assicurazione è operante a condizione che sia stato rilasciato dalla Società detto certificato.**

La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio. Nel caso trovi applicazione l'art. 1901, secondo comma, del Codice Civile, la Società risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello di scadenza del premio o delle rate di premio successive. Nel rispetto di quanto sopra la garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria per la Responsabilità Civile dei veicoli in vigore nello stato di accadimento del sinistro, ferme le eventuali maggiori garanzie previste nel contratto. Qualora il contratto in relazione al quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità o sia sospeso nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, anche quest'ultima cessa di avere validità ed **il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione alla Società.**

#### **1.5) FORMA DI PERSONALIZZAZIONE TARIFFARIA**

Forma di personalizzazione tariffaria (o semplicemente forma tariffaria) è l'insieme di norme contrattuali che regolano la partecipazione dell'Assicurato all'andamento del rischio, cioè l'insieme di norme che determinano quali conseguenze comporti, sul livello del premio o su altri oneri a carico dell'Assicurato, la presenza o l'assenza di sinistri.

Le forme tariffarie sono regolate dalle specifiche clausole riportate nella "Parte III - Forme di personalizzazione tariffaria".

La forma applicata al presente contratto è quella indicata sul frontespizio di polizza.

#### **1.6) PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA**

L'assicurazione ha effetto dall'ora e dal giorno indicati in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento.

**I premi devono essere pagati all'agenzia alla quale è assegnata la polizza**, contro rilascio del certificato di assicurazione e del contrassegno previsti dalle disposizioni in vigore.

**Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore alle**

**ore 24 del giorno di pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società alla riscossione dei premi scaduti.**

#### **1.7) ADEGUAMENTO DEL PREMIO ED OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE**

##### **a) Adeguamento del premio**

Qualora la Società intenda rinnovare il contratto, ferme restando tutte le condizioni di polizza, con condizioni di tariffa diverse da quelle precedentemente convenute, essa metterà a disposizione le nuove tariffe aziendali presso l'agenzia alla quale è assegnato il contratto almeno 60 giorni prima della sua scadenza. Nel caso di variazione in aumento delle condizioni tariffarie precedentemente applicate, il Contraente potrà liberamente decidere se accettare o se, invece, rifiutare le nuove condizioni di tariffa proposte dalla Società.

**Le nuove condizioni di tariffa si intenderanno accettate dal Contraente con il semplice pagamento del premio a fronte del rilascio da parte della Società del contrassegno, del certificato di assicurazione e della ricevuta di pagamento del nuovo premio.**

**Qualora, invece, in caso di variazione in aumento delle condizioni tariffarie, il Contraente comunichi, senza particolari formalità, di non voler accettare le nuove condizioni di tariffa proposte, o non manifesti al riguardo alcuna volontà, il contratto cesserà di avere efficacia alla sua scadenza.** In tal caso la Società, al fine di consentire al Contraente di stipulare un nuovo contratto con altra impresa, manterrà operanti le garanzie prestate con la presente polizza fino alla data di effetto del nuovo contratto, ma non oltre il 15° giorno successivo alla scadenza della presente polizza.

##### **b) Comunicazione**

La Società trasmette al Contraente una comunicazione scritta almeno trenta giorni prima della scadenza della polizza.

La comunicazione contiene:

- la data di scadenza del contratto;
- le modalità per ottenere informazioni sul premio di rinnovo della garanzia R.C. Auto;
- le indicazioni per effettuare il rimborso degli importi pagati per i sinistri, al fine di non peggiorare la classe di merito (se tale facoltà è prevista dalla formula tariffaria applicata al contratto);
- le modalità di esercizio della disdetta da parte del Contraente.

Unitamente alla comunicazione verrà trasmessa al Contraente l'attestazione dello stato del rischio.

#### **1.8) DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE DEL CONTRAENTE; AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO**

Il premio è determinato in base a tutte le dichia-

**NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato**

razioni del Contraente riportate sul modulo di polizza.

**a) Dichiarazioni inesatte e reticenze**

**Ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 1892, 1893, 1894 del Codice Civile, le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare l'inoperatività totale o parziale della garanzia.**

**b) Aggravamento del rischio**

**Ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 1898 del Codice Civile, la mancata comunicazione di variazioni che influiscono sulla valutazione del rischio e che determinano l'aggravamento del rischio stesso, può comportare l'inoperatività totale o parziale della garanzia.**

Qualora sia applicabile l'art. 144 del Codice in materia di inopponibilità al danneggiato di eventuali eccezioni contrattuali, la Società eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

**1.9) VARIAZIONE DELLA RESIDENZA DEL PROPRIETARIO DEL VEICOLO**

Il premio è determinato anche sulla base della residenza o della sede legale del proprietario del veicolo, o, se il proprietario è una società di leasing, in base alla residenza o sede legale del locatario. Pertanto, **il Contraente è tenuto a dare immediata comunicazione alla Società del cambiamento di residenza o di sede legale del proprietario o del locatario in leasing del veicolo assicurato**, anche agli effetti del precedente articolo 1.8).

**1.10) MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE**

**Le eventuali modifiche al contratto devono essere provate per iscritto.**

**1.11) SOSPENSIONE E RIATTIVAZIONE DEL CONTRATTO**

**a) Sospensione**

Qualora il Contraente intenda sospendere l'assicurazione in corso di contratto **è tenuto a darne comunicazione alla Società restituendo il certificato, il contrassegno di assicurazione e l'eventuale Carta Verde. La Società rilascia un'appendice contrattuale che dev'essere sottoscritta dal Contraente.**

**La sospensione decorre dall'ora e dalla**

**data indicata nella predetta appendice.**

**Il premio già pagato deve avere una durata residua di almeno tre mesi; in caso contrario dovrà essere integrato sino al raggiungimento dei tre mesi. Tale integrazione sarà restituita, al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale, al momento della riattivazione.** Decorsi diciotto mesi dalla sospensione **senza che il Contraente abbia chiesto di riattivare il contratto, questo si intende risolto con effetto dal giorno della sospensione.**

**In caso di documentata vendita, consegna in conto vendita andata a buon fine, demolizione, esportazione definitiva all'estero, cessazione della circolazione (art. 103 del Codice della strada) nonché di furto del veicolo indicato nel contratto, intervenuti entro diciotto mesi dalla data di sospensione, la Società è tenuta a rimborsare, su richiesta del Contraente, il premio pagato e non goduto, conteggiato dalla data di sospensione, al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale, compresa l'eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione.**

**La sospensione non è consentita:**

- **a seguito di furto del veicolo assicurato;**
- **per i contratti di durata inferiore all'anno;**
- **per i contratti relativi a ciclomotori, motocicli e motocarrozette.**

**b) Riattivazione**

La riattivazione del contratto, fermo il proprietario (o il locatario in caso di leasing) del veicolo assicurato e ferme tutte le condizioni in corso al momento della sospensione, potrà essere richiesta dal Contraente **entro diciotto mesi dalla data di sospensione.**

La riattivazione può essere effettuata per lo stesso veicolo assicurato dal contratto precedentemente sospeso.

La riattivazione potrà altresì essere effettuata, fermo il proprietario (o locatario in caso di leasing), per altro veicolo a condizione che il veicolo assicurato dal contratto precedentemente sospeso sia venduto o consegnato in conto vendita, demolito, esportato definitivamente all'estero, rubato, o cessi definitivamente di circolare (art. 103 del Codice della strada).

**L'eventuale conguaglio del premio viene effettuato sulla base della tariffa vigente alla data della riattivazione.**

**Se la sospensione ha una durata inferiore a tre mesi la riattivazione comporterà la proroga del contratto, con sostituzione di**

**polizza, di un periodo pari a quello della sospensione, ed il conguaglio di premio terrà conto, oltre che dell'applicazione delle condizioni tariffarie vigenti al momento della riattivazione, anche del periodo di sospensione.**

**Se la sospensione ha una durata minima di tre mesi e massima di diciotto mesi, la riattivazione comporterà la proroga del contratto, con sostituzione di polizza, di un periodo pari a quello della sospensione, fino ad un massimo di dodici mesi, con il solo conguaglio di premio derivante dall'applicazione delle condizioni tariffarie vigenti al momento della riattivazione.**

### **1.12) TRASFERIMENTO DI PROPRIETÀ DEL VEICOLO**

**Il trasferimento di proprietà del veicolo determina, a scelta irrevocabile dell'alienante, uno dei seguenti effetti:**

#### **a) SOSTITUZIONE DEL CONTRATTO**

Nel caso in cui il Contraente chieda che il contratto sia reso valido per un veicolo diverso da quello assicurato, **devono essere presenti entrambe le seguenti condizioni:**

- 1) il veicolo assicurato dev'essere stato ceduto a terzi con un trasferimento di proprietà o dev'essere stato affidato in conto vendita ad una ditta autorizzata a svolgere la relativa attività;
- 2) il nuovo veicolo da assicurare sia di proprietà della stessa persona (acquirente con patto di riservato dominio o usufruttuario o locatario in caso di contratti di leasing) o del suo coniuge in regime di comunione di beni.

È previsto il mantenimento della classe di merito universale (CU) e contrattuale in corso sul contratto riferito al veicolo alienato, anche in caso di mutamento parziale della titolarità del veicolo che comporti il passaggio di proprietà da una pluralità di soggetti ad uno soltanto di essi.

Nei casi in cui il nuovo veicolo risulti di proprietà del coniuge convivente, figlio o genitore conviventi, si procederà all'emissione di un nuovo contratto con mantenimento della classe contrattuale in corso ed assegnazione, ove previsto, alla classe CU spettante ai veicoli che vengono assicurati per la prima volta dopo il loro acquisto (CU 14).

Al verificarsi delle suddette condizioni, per la prova delle quali **dev'essere fornita idonea documentazione**, e su richiesta del Contraente, la Società procede alla sostituzione del veicolo assicurato mediante l'emissione di nuovi documenti, **previa restituzione, da parte del Contraente, di certificato, con-**

**trassegno ed eventuale Carta Verde relativi al veicolo precedentemente assicurato.**

Se al nuovo veicolo corrisponde un diverso premio sulla base della tariffa applicata al contratto sostituito, si procede alla regolazione della differenza, sia positiva che negativa, ferme restando tutte le altre condizioni contrattuali compatibili con il nuovo veicolo.

Qualora la forma di personalizzazione tariffaria non sia compatibile con il nuovo veicolo, per l'applicazione della nuova forma si terrà conto delle norme ad essa pertinenti, con particolare riguardo a quelle che regolano la fase iniziale del rapporto assicurativo (ad esempio l'inserimento in una data classe di merito).

Qualora l'affidamento in conto vendita non vada a buon fine e il proprietario torni in possesso del veicolo, al veicolo tornato nella disponibilità del proprietario spetta la stessa classe assegnata al mezzo assicurato in sostituzione di quello posto in conto vendita.

#### **b) CESSIONE DEL CONTRATTO**

Nel caso di cessione del contratto di assicurazione, l'alienante, eseguito il trasferimento di proprietà, è tenuto a **dare immediata comunicazione all'acquirente e alla Società, la quale, previa restituzione del certificato, del contrassegno e dell'eventuale Carta Verde**, prenderà atto della cessione mediante l'emissione di nuovi documenti contrattuali, ferma la scadenza del contratto in corso.

**Il Contraente resta tenuto al pagamento dei premi finché la Società non abbia ricevuto comunicazione del trasferimento di proprietà del veicolo. Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza e la Società non rilascerà l'attestazione dello stato del rischio. Per l'assicurazione dello stesso veicolo il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto.**

#### **c) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Nel caso in cui l'alienante del veicolo non richieda che il contratto sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà (caso a) e l'acquirente non subentri nel contratto di assicurazione (caso b), il contratto è risolto ai sensi dell'art. 171, comma 1, del Codice a far data dal perfezionamento del trasferimento di proprietà. Il Contraente, **previa restituzione del certificato, del contrassegno e dell'eventuale Carta Verde relativi al veicolo alienato**, ha diritto al rimborso del rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione, al netto dell'imposta pagata e del contributo obbligatorio al Servizio Sanitario Nazionale.

**NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato**

Nel caso di risoluzione del contratto precedentemente sospeso, o di consegna del veicolo in conto vendita, seguita dal trasferimento di proprietà, il diritto al rimborso del rateo di premio decorre rispettivamente dalla data della sospensione o dalla data di consegna in conto vendita oppure, se successiva alle date suindicate, **dalla data di restituzione del certificato, del contrassegno e dell'eventuale Carta Verde relativi al veicolo alienato.**

### **1.13) CESSAZIONE DEL RISCHIO PER FURTO DEL VEICOLO ASSICURATO**

Ai sensi dell'articolo 122, comma 3, del Codice, in caso di furto del veicolo, il contratto è risolto a decorrere dal giorno successivo alla denuncia presentata all'Autorità di pubblica sicurezza.

**Il Contraente deve darne notizia alla Società fornendo copia della denuncia di furto presentata all'Autorità competente e restituendo, se in suo possesso, il certificato, il contrassegno e l'eventuale Carta Verde.**

Il Contraente ha diritto al rimborso del rateo di premio relativo al periodo residuo di assicurazione al netto dell'imposta e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale.

### **1.14) CESSAZIONE DI RISCHIO PER DEMOLIZIONE, CESSAZIONE DEFINITIVA DELLA CIRCOLAZIONE DEL VEICOLO ED ESPORTAZIONE DEFINITIVA ALL'ESTERO**

Nel caso di cessazione di rischio a causa di demolizione, cessazione della circolazione o esportazione definitiva del veicolo all'estero (articolo 103 del Codice della strada), **il Contraente è tenuto a darne comunicazione alla Società e a consegnare il certificato, il contrassegno e l'eventuale Carta Verde.**

**Il Contraente, inoltre, deve fornire alla Società:**

- **in caso di cessazione della circolazione del veicolo, attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione;**
- **in caso di demolizione del veicolo, copia del certificato attestante l'avvenuta consegna del veicolo per la demolizione ad uno degli enti designati dalle disposizioni in vigore.**

Il Contraente può chiedere alla Società:

- la restituzione del premio corrisposto e non usufruito al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale. **In tal caso il contratto è risolto dalla data della consegna della documentazione indicata ai commi precedenti;**
- la sostituzione del contratto relativo al veicolo demolito o la cui circolazione sia definitivamente

cessata (art.103 del Codice della strada), con altro veicolo di sua proprietà (o locato in leasing). In tal caso la Società procede al conguaglio del premio sulla base della tariffa applicata al contratto sostituito.

### **1.15) ATTESTAZIONE DELLO STATO DI RISCHIO (recepisce le modifiche introdotte dal Provvedimento ISVAP n. 2590 del 8 febbraio 2008)**

La Società trasmette al Contraente, almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto, unitamente alla comunicazione di cui all'articolo 1.7), l'attestazione dello stato del rischio.

L'attestazione dello stato di rischio contiene le seguenti indicazioni:

- la denominazione della Società;
- il nome – o la denominazione o ragione sociale o ditta – del Contraente;
- il numero del contratto di assicurazione;
- la formula tariffaria in base alla quale è stato stipulato il contratto;
- la data di scadenza del contratto per il quale l'attestazione viene rilasciata;
- la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva e la classe di conversione universale, nel caso che il contratto stesso sia stato stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, la variazione in aumento o in diminuzione del premio applicato all'atto della stipulazione in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso di un certo periodo di tempo;
- il numero dei sinistri degli ultimi cinque anni con distinta indicazione dei sinistri:
  - verificatisi fino al 30 giugno 2007 che hanno dato luogo a pagamenti, che sono stati posti a riserva con soli danni alle cose o che sono stati posti a riserva con danni alle persone;
  - pagati, anche a titolo parziale, a partire dal 1 luglio 2007 con responsabilità principale dell'Assicurato. Nel caso in cui non sia stata accertata la responsabilità principale, vengono riportati i sinistri che presentano una quota di responsabilità paritaria a carico dell'Assicurato, con indicazione della relativa percentuale di responsabilità;
- gli importi delle franchigie richieste all'Assicurato e da questi non corrisposte;
- i dati della targa di riconoscimento o, quando non sia prescritta, i dati di identificazione del telaio o del motore del veicolo per la cui circolazione il contratto è stato stipulato;
- l'eventuale indicazione che il contratto è stato stipulato ai sensi dell'art. 134, comma 4 bis, del Codice;
- la firma dell'assicuratore.

Non sono riportati i sinistri che il Contraente ha rimborsato alla Società al fine di evitare la maggiorazione del premio.

Nei casi di cessazione del rischio, sospensione del contratto o mancato rinnovo del contratto per mancato utilizzo del veicolo, il periodo di validità dell'attestazione dello stato del rischio è pari a cinque anni, a decorrere dalla data di scadenza del contratto a cui si riferisce ed il proprietario (o il locatario in caso di leasing) ha diritto a mantenere la classe di merito conseguita per il medesimo veicolo o per altro veicolo di sua proprietà (o locato in leasing).

**Trascorsi tre mesi dalla scadenza del contratto, l'attestazione dello stato del rischio, ai fini dell'assegnazione della classe di merito, è valida a condizione che il Contraente dichiari ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile di non aver circolato nel periodo successivo alla scadenza del precedente contratto.**

Qualora, all'atto della stipulazione del contratto, il Contraente si trovi nell'impossibilità di consegnare ad Italiana Assicurazioni S.p.A l'attestazione, può comunque provvedervi entro tre mesi dalla stipulazione. All'atto della consegna, Italiana Assicurazioni S.p.A riclassifica il contratto sulla base delle informazioni contenute nell'attestazione stessa e procede all'eventuale conguaglio di premio.

La Società rilascia inoltre l'attestazione dello stato del rischio nei casi di seguito indicati:

- a) riattivazione a seguito della sospensione: l'attestazione unitamente alla comunicazione di cui all'art. 1.7), viene rilasciata almeno trenta giorni prima della scadenza del periodo di tempo per il quale il contratto è stato prorogato all'atto della riattivazione;
- b) furto del veicolo, esportazione definitiva all'estero, consegna in conto vendita, demolizione, cessazione definitiva della circolazione e risoluzione del contratto per vendita del veicolo (vedi art. 1.12 b) qualora il periodo d'osservazione risulti concluso.

In occasione della scadenza di un contratto di leasing o di noleggio a lungo termine non inferiore a dodici mesi l'utilizzatore del veicolo può richiedere all'assicuratore il rilascio di un duplicato dell'ultima attestazione sullo stato del rischio relativo al veicolo in uso. L'assicuratore classifica il contratto previa verifica dell'effettiva utilizzazione del veicolo da parte del soggetto richiedente anche mediante idonea documentazione rilasciata dal Contraente del precedente contratto assicurativo.

In caso di sinistro che abbia dato applicazione alla maggiorazione del premio e che venga successivamente eliminato come senza seguito, la Società rilascia un'attestazione aggiornata e rettificata.

Nel caso di deterioramento, smarrimento o mancato pervenimento al Contraente nonché di richiesta (art. 134, comma 1-bis del Codice) dell'attestazione sullo stato del rischio, l'assicuratore ne rilascia un duplicato entro quindici giorni dalla richiesta e senza applicazione di costi.

Qualora il Contraente sia persona diversa dal proprietario del veicolo o acquirente con patto di riservato dominio o usufruttuario o locatario in caso di contratti di leasing, la Società rilascia ad uno dei soggetti indicati, su richiesta e senza applicazione di alcun costo, un duplicato dell'attestazione.

Tale duplicato può essere rilasciato anche a persona delegata purché munita di delega scritta e di copia di un valido documento di riconoscimento dell'avente diritto.

Il Contraente, che alla scadenza del contratto intendesse assicurare il medesimo veicolo presso altra Impresa, dovrà consegnare al nuovo assicuratore l'attestazione dello stato del rischio relativa all'annualità trascorsa.

**La Società non deve rilasciare l'attestazione dello stato di rischio nei seguenti casi:**

- **contratto sospeso e non ancora riattivato;**
- **contratto che abbia avuto durata inferiore all'anno;**
- **contratto che abbia avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio;**
- **contratto con durata superiore ad un anno (rateo più anno) alla scadenza del rateo;**
- **cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato.**

#### **1.16) DENUNCIA DEI SINISTRI E GESTIONE DELLE VERTENZE**

**La denuncia di sinistro deve essere redatta sull'apposito modulo (cosiddetto "modulo blu") e deve contenere tutti i dati relativi alla polizza e al sinistro, così come richiesto nel modulo stesso.**

**La denuncia deve essere trasmessa all'agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure alla sede della Società, entro tre giorni dal sinistro.**

**L'Assicurato può altresì denunciare il sinistro occorso contattando, dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 19.00, la Centrale Operativa Sinistri Auto al numero verde 800.042.042 (attivo 365 giorni all'anno, 24 ore su 24).**

**Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, altre eventuali notizie, documenti ed atti giudiziari relativi al sinistro. A fronte di omissione o ritardo nella presentazione della denuncia di sinistro o nell'invio di documentazione o atti giudiziari, la Società ha diritto di rivalersi in tutto o in**

**parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato, in ragione del pregiudizio sofferto.**

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze, in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere alla difesa dell'Assicurato in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati.

**La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati, e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.**

**1.17) FORO COMPETENTE**

Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede legale del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'agenzia cui è assegnata la polizza.

**1.18) ONERI A CARICO DEL CONTRAENTE**  
**Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto e agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.**

**1.19) TACITO RINNOVO DEL CONTRATTO**  
Fermo quanto previsto all'art. 1.7) – Adeguamento del premio, **in mancanza di disdetta da effettuarsi da una delle parti con raccomandata o telefax almeno quindici giorni prima della scadenza, il contratto, se di durata non inferiore all'anno, è rinnovato per la durata di un anno e così alle successive scadenze.** La disdetta dovrà essere inviata **all'agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla Direzione della Società.**

Qualora il contratto sia emesso in sostituzione di altro di durata annuale e per la sua residua durata, esso non si considera di durata inferiore all'anno e pertanto alla sua scadenza si applica il disposto del primo comma.

**1.20) RINVIO ALLE NORME LEGISLATIVE**  
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme legislative in vigore.

**PARTE II - CONDIZIONI SPECIALI**

**Le condizioni di cui alla presente parte, regolate dagli articoli da 1.21) a 1.25), sono operanti se espressamente richiamate nel frontespizio di polizza.**

**1.21) RINUNCIA ALLA RIVALSA**  
A parziale deroga dell'art. 1.2) - Rischi esclusi, la Società:

- a) rinuncia ad eccepire la mancanza di abilitazione alla guida quando tale mancanza derivi esclusivamente dalla patente scaduta, purché scaduta da non oltre dodici mesi e sempreché venga dimostrato che il conducente, al momento del sinistro, era in possesso dei requisiti idonei per ottenerne il rinnovo, oppure lo ottenga di fatto entro sei mesi dalla data del sinistro stesso;
- b) rinuncia ad eccepire la mancanza di abilitazione alla guida quando tale mancanza derivi esclusivamente dal tardivo rilascio della patente da parte del competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, avendo il conducente, al momento del sinistro, già sostenuto con esito favorevole tutti i necessari esami di idoneità alla guida e sempreché la patente gli venga di fatto rilasciata sulla scorta dei medesimi esami;
- c) rinuncia ad eccepire lo stato di ebbrezza del conducente;
- d) rinuncia ad eccepire nei confronti del solo proprietario del veicolo (o del locatario in caso di leasing) la mancanza di abilitazione del conducente, a condizione che il proprietario (o il locatario in caso di leasing) non fosse a conoscenza di tale mancanza al momento dell'affidamento del veicolo;
- e) rinuncia ad eccepire nei confronti del solo proprietario del veicolo (o del locatario in caso di leasing) il trasporto di persone effettuato in difformità dalle prescrizioni di legge o dalle indicazioni della carta di circolazione, a condizione che il proprietario (o il locatario in caso di leasing) non fosse a conoscenza di tale difformità al momento dell'affidamento del veicolo;
- f) rinuncia ad eccepire nei confronti del solo proprietario del veicolo (o del locatario in caso di leasing) la guida da parte di persona sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, a condizione che il proprietario (o il locatario in caso di leasing) non fosse a conoscenza dello stato di tossicodipendenza del conducente al momento dell'affidamento del veicolo.

**1.22) AUTOVEICOLI ADIBITI A SCUOLA GUIDA**  
L'assicurazione copre anche la responsabilità dell'istruttore.  
Sono considerati terzi:  
– l'esaminatore;  
– l'allievo conducente anche quando è alla guida, **tranne che durante l'effettuazione dell'esame;**  
– l'istruttore **soltanto durante l'esame dell'allievo conducente.**

### **1.23) GUIDA ESCLUSIVA DA PARTE DEL CONTRAENTE**

L'assicurazione è stipulata a condizioni di premio agevolate sulla scorta delle speciali condizioni di rischio dichiarate dal Contraente e di seguito riportate:

- 1) il veicolo assicurato è di proprietà del Contraente ed è iscritto al Pubblico Registro Automobilistico a suo nome o è da lui locato in leasing;
- 2) il Contraente ha un'età compresa fra 35 anni compiuti e 75 non compiuti, ed è in possesso di patente di guida di tipo "B" o superiore da almeno dieci anni;
- 3) il veicolo assicurato viene guidato esclusivamente dal Contraente.

**Qualora una delle condizioni sopra riportate non risponda al vero e, in ogni caso, qualora il veicolo venga guidato da persona diversa dal Contraente (salvo l'affidamento del veicolo a officine di riparazione), l'assicurazione non è operante, e la Società ha diritto di rivalsa verso l'Assicurato per eventuali risarcimenti pagati a terzi in forza di legge. Per tali casi, tuttavia, la Società limiterà il suo diritto di rivalsa a 5.000 euro.**

### **1.23 Bis) CICLOMOTORI/MOTOCICLI – AGEVOLAZIONI IN PRESENZA DI AUTOVETTURA GIÀ ASSICURATA - AUTO+MOTO**

L'assicurazione relativa a ciclomotore o motociclo è stipulata a condizioni di premio agevolate sulla scorta delle speciali caratteristiche di rischio dichiarate dal Contraente e di seguito riportate:

- 1) il veicolo assicurato è di proprietà del Contraente ed è iscritto al Pubblico Registro Automobilistico a suo nome o è da lui locato in leasing;
- 2) il Contraente ha un'età compresa fra 25 anni e 60 anni compiuti;
- 3) il Contraente dichiara di essere unico conducente del veicolo;
- 4) il Contraente ha già presso la Società un contratto in essere relativo ad una autovettura ad uso privato;
- 5) l'attestazione sullo stato di rischio relativa al ciclomotore o motociclo non riporta alcun sinistro (con responsabilità principale, con responsabilità paritaria, pagato, riservato con danni a cose, riservato con danni a persone).

**L'applicabilità delle condizioni di premio agevolate per le annualità successive è subordinata al permanere dei requisiti dichiarati dal Contraente e all'assenza di sinistri "osservati" nell'ultimo periodo di osservazione. Per la definizione di sinistri "osservati" e "periodo di osservazione" si rimanda all'art. 1.26, punti 2 e 3 della presente sezione.**

**Qualora una delle condizioni sopra riportate non risponda al vero e, in ogni caso, qualora il veicolo venga guidato da persona diversa dal Contraente l'assicurazione non è operante e la Società ha diritto di rivalsa verso l'Assicurato per eventuali risarcimenti pagati a terzi in forza di legge. Per tali casi, tuttavia, la Società limiterà il suo diritto di rivalsa a 2.500 euro.**

**La Società rinuncia al diritto di rivalsa nei casi di:**

- 1) **sinistro causato quando il veicolo è affidato in custodia a terzi o in riparazione a officine;**
- 2) **sinistro avvenuto durante l'utilizzo del veicolo in stato di necessità documentato.**

### **1.23 Ter) PERCORRENZA CHILOMETRICA ANNUA**

L'assicurazione è stipulata a condizioni di premio agevolate sulla scorta delle dichiarazioni del Contraente relative alla percorrenza chilometrica annua del veicolo da assicurare.

**L'applicabilità delle condizioni di premio agevolate, per le annualità successive, è subordinata al permanere dei requisiti dichiarati dal Contraente.**

**Il Contraente dichiara la propria disponibilità a far verificare al personale delegato dalla Società il chilometraggio del veicolo.**

**Qualora una delle condizioni dichiarate dal Contraente non risponda al vero l'assicurazione non è operante, e la Società ha diritto di rivalsa verso l'Assicurato per eventuali risarcimenti pagati a terzi in forza di legge. Per tali casi, tuttavia, la Società limiterà il suo diritto di rivalsa a 2.500 euro.**

### **1.24) GUIDA ESCLUSIVA DA PARTE DEL CONTRAENTE E DEI SUOI FAMILIARI**

L'assicurazione è stipulata a condizioni di premio agevolate sulla scorta delle speciali condizioni di rischio dichiarate dal Contraente e di seguito riportate:

- 1) il veicolo assicurato è di proprietà del Contraente o di altra persona compresa nel suo Stato di Famiglia, ed è iscritto al Pubblico Registro Automobilistico a nome di uno di loro. A tale effetto si equipara la locazione in leasing alla proprietà;
- 2) il veicolo assicurato viene condotto esclusivamente da persone comprese nello Stato di Famiglia del Contraente, munite di patente di categoria "B" o superiore conseguita da almeno cinque anni.

**Qualora una delle condizioni sopra riportate non risponda al vero e, in ogni caso, qualora il veicolo venga condotto da persona priva dei requisiti di cui al punto 2), (salvo l'affidamento del veicolo a officine di ripa-**

**razione), l'assicurazione non è operante, e la Società ha diritto di rivalsa verso l'Assicurato per eventuali risarcimenti pagati a terzi in forza di legge. Per tali casi, tuttavia, la Società limiterà il suo diritto di rivalsa a 5.000 euro.**

### **1.25) PLURALITÀ DI AUTOVETTURE NELLA FAMIGLIA DEL CONTRAENTE**

Il Contraente dichiara che le autovetture di proprietà delle persone componenti il suo Stato di Famiglia (o da esse locare in leasing), anche assicurate presso altra Impresa, sono più di una e sono in numero pari o superiore alle persone risultanti dallo stesso Stato di Famiglia munite di patente di categoria "B" o superiore.

## **PARTE III – FORME DI PERSONALIZZAZIONE TARIFFARIA**

E' operante la forma tariffaria richiamata nel frontespizio di polizza.

### **1.26) BONUS/MALUS PER AUTOVETTURE (art. 54 lett. a) e c) del Codice della strada)**

#### **1) Oggetto della clausola**

La presente forma tariffaria prevede riduzioni o maggiorazioni di premio rispettivamente in assenza o in presenza di sinistri "osservati" nel "periodo di osservazione".

#### **2) Definizione dei sinistri "osservati"**

Per sinistri "osservati" che determinano una maggiorazione di premio, si intendono:

- a) i sinistri con responsabilità principale dell'Assicurato, pagati, anche parzialmente, nel periodo di osservazione (vedi successivo punto 3), per il risarcimento di danni avvenuti nel corso di tale periodo o in periodi precedenti. La responsabilità principale si determina:
  - per i sinistri con due veicoli coinvolti, ogniqualvolta la percentuale di responsabilità attribuita all'Assicurato superi il 50%;
  - per i sinistri con più di due veicoli coinvolti, ogni qualvolta la percentuale di responsabilità attribuita all'Assicurato sia superiore a quella dei conducenti degli altri veicoli.
- b) i sinistri pagati, anche parzialmente, nel periodo di osservazione con responsabilità paritaria dell'Assicurato, quando la percentuale di responsabilità, inferiore o uguale al 50%, sommata a quella/e relativa/e ad altro/i sinistro/i con responsabilità paritaria pagato/i nel medesimo periodo o in periodi precedenti (purché riportati sull'attestazione dello stato del rischio), determini una percentuale di responsabilità complessiva superiore al 50%.

I sinistri osservati in un periodo di osservazione non verranno più considerati nei periodi successivi, anche in presenza di ulteriori pagamenti. I sinistri che, pur a seguito di un pagamento non sono stati osservati nel periodo di loro competenza, verranno osservati in un periodo successivo.

#### **3) Definizione di "periodo di osservazione"**

Il periodo di osservazione è definito come segue:

- il primo periodo inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina due mesi prima della scadenza del periodo corrispondente alla prima annualità assicurativa intera;
- i periodi successivi al primo hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

Qualora, ricorrendone i presupposti, il veicolo venga assicurato in corso di contratto in sostituzione di un altro veicolo al quale non era applicata la presente clausola, il primo periodo di osservazione avrà inizio dal giorno di decorrenza dell'assicurazione del nuovo veicolo e terminerà due mesi prima della scadenza della prima annualità intera successiva.

#### **4) Tabella dei coefficienti - Determinazione del premio**

Il premio è determinato in base alla classe di merito alla quale viene assegnato il contratto al momento della sua stipulazione od al rinnovo annuale.

Le classi di merito ed i relativi coefficienti per la determinazione del premio sono indicati nella tabella delle classi di merito (TAB. 1) di seguito riportata.

#### **5) Stipulazione del contratto - Assegnazione della classe di merito**

La classe di merito assegnata al contratto all'atto della sua stipulazione è determinata in base alle "regole di assegnazione" definite nella tariffa della Società, disponibile al pubblico presso tutti i punti vendita e pubblicata sul sito Internet della Società medesima.

#### **6) Rinnovo del contratto - Evoluzione della classe di merito**

Per le annualità successive a quella della stipulazione il contratto è assegnato, all'atto del rinnovo, alla classe di merito di pertinenza determinata in base alla tabella delle regole evolutive (TAB. 2) riportata alle pagine seguenti, in funzione dei sinistri osservati nel "periodo di osservazione" precedente il rinnovo.

#### **7) Sinistri senza seguito**

Qualora un sinistro osservato ai fini dell'evoluzione della classe di merito sia successivamente eliminato come senza seguito, la Società assegnerà il contratto, all'atto del primo rinnovo successivo all'elimina-

**NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato**

zione del sinistro, alla classe di merito alla quale lo stesso sarebbe stato assegnato se il sinistro non fosse avvenuto, con conseguente conguaglio fra il maggior premio percepito e quello risultante dalla nuova posizione assicurativa.

Qualora il rapporto assicurativo non sia più in essere, la Società trasmette al Contraente una nuova attestazione dello stato del rischio redatta sulla

scorta della posizione assicurativa aggiornata e procede al rimborso del maggior premio percepito.

#### **8) Riapertura di un sinistro**

La riapertura di un sinistro già eliminato come senza seguito e non osservato in precedenza è da considerarsi alla stregua di un accadimento di un nuovo sinistro.

**TABELLA 1: CLASSI DI MERITO**

Classe di merito	Coefficiente di premio	Classe di merito	Coefficiente di premio	Classe di merito	Coefficiente di premio	Classe di merito	Coefficiente di premio
1a	0,300	10f	0,447	17d	0,667	23f	0,945
1b	0,300	11a	0,475	17e	0,667	24a	1,100
2a	0,312	11b	0,475	17f	0,667	24b	1,100
2b	0,312	11c	0,475	18a	0,706	24c	1,100
2c	0,312	11d	0,475	18b	0,706	24d	1,100
3a	0,325	11f	0,475	18c	0,706	24e	1,100
3b	0,325	12a	0,504	18d	0,706	24f	1,100
3c	0,325	12b	0,504	18e	0,706	25a	1,240
4a	0,339	12c	0,504	18f	0,706	25b	1,240
4b	0,339	12d	0,504	19a	0,745	25c	1,240
4c	0,339	12f	0,504	19b	0,745	25d	1,240
5a	0,353	13a	0,533	19c	0,745	25e	1,240
5b	0,353	13b	0,533	19d	0,745	25f	1,240
5c	0,353	13c	0,533	19e	0,745	26a	1,500
5d	0,353	13d	0,533	19f	0,745	26b	1,500
6a	0,368	13e	0,533	20a	0,787	26c	1,500
6b	0,368	13f	0,533	20b	0,787	26d	1,500
6c	0,368	14a	0,564	20c	0,787	26e	1,500
6d	0,368	14b	0,564	20d	0,787	26f	1,500
7a	0,383	14c	0,564	20e	0,787	27a	1,760
7b	0,383	14d	0,564	20f	0,787	27b	1,760
7c	0,383	14e	0,564	21a	0,836	27c	1,760
7d	0,383	14f	0,564	21b	0,836	27d	1,760
7f	0,383	15a	0,595	21c	0,836	27e	1,760
8a	0,398	15b	0,595	21d	0,836	27f	1,760
8b	0,398	15c	0,595	21e	0,836	28a	2,000
8c	0,398	15d	0,595	21f	0,836	28b	2,000
8d	0,398	15e	0,595	22a	0,890	28c	2,000
8f	0,398	15f	0,595	22b	0,890	28d	2,000
9a	0,422	16a	0,629	22c	0,890	28e	2,000
9b	0,422	16b	0,629	22d	0,890	28f	2,000
9c	0,422	16c	0,629	22e	0,890	29b	2,500
9d	0,422	16d	0,629	22f	0,890	29c	2,500
9f	0,422	16e	0,629	23a	0,945	29d	2,500
10a	0,447	16f	0,629	23b	0,945	29e	2,500
10b	0,447	17a	0,667	23c	0,945	30c	3,500
10c	0,447	17b	0,667	23d	0,945	30d	3,500
10d	0,447	17c	0,667	23e	0,945	30e	3,500

**NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato**

**TABELLA 2: REGOLE EVOLUTIVE**

classe di provenienza	classe di assegnazione			
	0 sinistri	1 sinistro	2 sinistri	oltre 2 sinistri
1a	1a	2c	6d	9d
1b	1a	5d	7d	10d
2a	1a	3c	7d	10d
2b	1a	6d	8d	11d
2c	1b	6d	8d	11d
3a	2a	4c	8d	11d
3b	2a	7d	9d	12d
3c	2b	7d	9d	12d
4a	3a	5c	9d	12d
4b	3a	8d	10d	13d
4c	3b	8d	10d	13d
5a	4a	6c	10d	13d
5b	4a	9d	11d	14d
5c	4b	9d	11d	14d
5d	4b	15d	20d	25d
6a	5a	7c	11d	14d
6b	5a	10d	12d	15d
6c	5b	10d	12d	15d
6d	5b	16d	21d	26d
7a	6a	8c	12d	15d
7b	6a	11d	13d	16d
7c	6b	11d	13d	16d
7d	6b	17d	22d	27d
7f	6a	10c	12d	15d
8a	7a	9c	13d	16d
8b	7a	12d	14d	17d
8c	7b	12d	14d	17d
8d	7b	18d	23d	28d
8f	7a	11c	13d	16d
9a	8a	10c	14d	17d
9b	8a	13d	15d	18d
9c	8b	13d	15d	18d
9d	8b	19d	24d	29d
9f	8a	12c	14d	17d
10a	9a	11c	15d	18d
10b	9a	14d	16d	19d
10c	9b	14d	16d	19d
10d	9b	20d	25d	30d
10f	9a	13c	15d	18d
11a	10a	12c	16d	19d
11b	10a	15d	17d	20d
11c	10b	15d	17d	20d
11d	10b	21d	26d	30d
11f	10a	14c	16d	19d
12a	11a	13c	17d	20d
12b	11a	16d	18d	21d
12c	11b	16d	18d	21d
12d	11b	22d	27d	30d
12f	11a	15c	17d	20d

**NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato**

classe di provenienza	classe di assegnazione			
	0 sinistri	1 sinistro	2 sinistri	oltre 2 sinistri
13a	12a	14c	18d	21d
13b	12a	17d	19d	22d
13c	12b	17d	19d	22d
13d	12b	23d	28d	30d
13e	10b	17c	20d	23d
13f	12a	16c	18d	21d
14a	13a	15c	19d	22d
14b	13a	18d	20d	23d
14c	13b	18d	20d	23d
14d	13b	24d	29d	30d
14e	11b	18c	21d	24d
14f	13a	17c	19d	22d
15a	14a	16c	20d	23d
15b	14a	19d	21d	24d
15c	14b	19d	21d	24d
15d	14b	25d	30d	30d
15e	12b	19c	22d	25d
15f	14a	18c	20d	23d
16a	15a	17c	21d	24d
16b	15a	20d	22d	25d
16c	15b	20d	22d	25d
16d	15b	26d	30d	30d
16e	13b	20c	23d	26d
16f	15a	19c	21d	24d
17a	16a	18c	22d	25d
17b	16a	21d	23d	26d
17c	16b	21d	23d	26d
17d	16b	27d	30d	30d
17e	14b	21c	24d	27d
17f	16a	20c	22d	25d
18a	17a	19c	23d	26d
18b	17a	22d	24d	27d
18c	17b	22d	24d	27d
18d	17b	28d	30d	30d
18e	15b	22c	25d	28d
18f	17a	21c	23d	26d
19a	18a	20c	24d	27d
19b	18a	23d	25d	28d
19c	18b	23d	25d	28d
19d	18b	29d	30d	30d
19e	16b	23c	26d	29d
19f	18a	22c	24d	27d
20a	19a	21c	25d	28d
20b	19a	24d	26d	29d
20c	19b	24d	26d	29d
20d	19b	30d	30d	30d
20e	17b	24c	27d	30d
20f	19a	23c	25d	28d
21a	20a	22c	26d	29d
21b	20a	25d	27d	30d
21c	20b	25d	27d	30d
21d	20b	30d	30d	30d

**NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato**

classe di provenienza	classe di assegnazione			
	0 sinistri	1 sinistro	2 sinistri	oltre 2 sinistri
21e	18b	25c	28d	30d
21f	20a	24c	26d	29d
22a	20a	23c	27d	30d
22b	21a	26d	28d	30d
22c	21b	26d	28d	30d
22d	21b	30d	30d	30d
22e	19b	26c	29d	30d
22f	21a	25c	27d	30d
23a	20a	24c	28d	30d
23b	22a	27d	29d	30d
23c	22b	27d	29d	30d
23d	22b	30d	30d	30d
23e	20b	27c	30d	30d
23f	22a	26c	28d	30d
24a	21a	25c	29d	30d
24b	23a	28d	30d	30d
24c	23b	28d	30d	30d
24d	23b	30d	30d	30d
24e	21b	28c	30d	30d
24f	23a	27c	29d	30d
25a	22a	26c	30d	30d
25b	24a	29d	30d	30d
25c	24b	29d	30d	30d
25d	24b	30d	30d	30d
25e	22b	29c	30d	30d
25f	24a	28c	30d	30d
26a	23a	27c	30d	30d
26b	25a	30d	30d	30d
26c	25b	30d	30d	30d
26d	25b	30d	30d	30d
26e	23b	30c	30d	30d
26f	25a	29c	30d	30d
27a	24a	28c	30d	30d
27b	26a	30d	30d	30d
27c	26b	30d	30d	30d
27d	26b	30d	30d	30d
27e	24b	30c	30d	30d
27f	26a	30c	30d	30d
28a	25a	29c	30d	30d
28b	27a	30d	30d	30d
28c	27b	30d	30d	30d
28d	27b	30d	30d	30d
28e	25b	30c	30d	30d
28f	27a	30c	30d	30d
29b	28a	30d	30d	30d
29c	28b	30d	30d	30d
29d	28b	30d	30d	30d
29e	26b	30c	30d	30d
30c	29b	30d	30d	30d
30d	29b	30d	30d	30d
30e	27b	30c	30d	30d

### **9) Rimborso dei sinistri pagati**

È data la facoltà al Contraente, alla scadenza del contratto, di rimborsare gli importi pagati per tutti o parte dei sinistri liquidati totalmente nell'ultimo periodo di osservazione. Tale facoltà può essere esercitata dal Contraente sia nel caso di rinnovo del contratto che nel caso di annullamento o risoluzione del contratto medesimo. I sinistri così rimborsati verranno considerati, agli effetti delle regole evolutive, come non avvenuti. Nel caso in cui il sinistro rientri nell'ambito della procedura di risarcimento diretto, ai sensi dell'art. 149 del Codice delle Assicurazioni, il Contraente, al fine di conoscere l'importo del sinistro da rimborsare dovrà rivolgersi, direttamente o con l'ausilio dell'Agente, alla "Stanza di compensazione" presso CONSAP – Via Yser n. 14, 00198 Roma (www.consap.it).

Nel caso in cui il sinistro rientri nell'ambito della procedura ordinaria di risarcimento, ai sensi dell'art. 148 del Codice delle Assicurazioni, il Contraente, al fine di conoscere l'importo del sinistro da rimborsare dovrà rivolgersi direttamente alla Società.

### **10) Sostituzione del veicolo**

Nel caso di vendita, demolizione, cessazione della circolazione, esportazione definitiva del veicolo all'estero (art. 103 del Codice della strada) o consegna in conto vendita del veicolo assicurato e di sostituzione con altro veicolo, fermo il proprietario (o il locatario nel caso di contratti di leasing) o il coniuge in regime di comunione di beni, è mantenuta ferma la scadenza annuale del contratto e non si interrompe il periodo di osservazione in corso, sempreché al nuovo veicolo sia applicabile la presente clausola.

Nei casi in cui il nuovo veicolo risulti di proprietà del coniuge convivente, figlio o genitore conviventi, si procederà all'emissione di un nuovo contratto con mantenimento della classe contrattuale in corso ed assegnazione, ove previsto, alla classe CU spettante ai veicoli che vengono assicurati per la prima volta dopo il loro acquisto (CU 14).

### **11) Furto del veicolo**

Nel caso di furto del veicolo assicurato, il proprietario (o locatario in caso di contratto di leasing) può beneficiare, per altro veicolo di sua proprietà (o locato in leasing) o del coniuge in regime di comunione di beni, della classe di merito maturata **a condizione che la nuova stipula avvenga entro cinque anni dalla scadenza dell'ultima attestazione dello stato del rischio conseguita**. Nel caso in cui al momento del furto risulti concluso il periodo di osservazione la Società riconoscerà la classe di merito effettivamente maturata.

### **1.26 Bis) – BONUS GIOVANI**

La presente clausola prevede – in assenza di sinistri "osservati" nel periodo di osservazione – l'applicazione di uno sconto del 10% sul premio relativo alla Sezione di Responsabilità Civile Auto. Lo sconto è applicato in occasione della prima scadenza di rinnovo contrattuale.

Per ciascuna annualità successiva:

- è prevista l'applicazione di uno sconto del 10% sul premio di Responsabilità Civile Auto, in assenza di sinistri "osservati" nel periodo di osservazione precedente il rinnovo;
- non è prevista l'applicazione di alcuno sconto in caso di sinistri "osservati" nel periodo di osservazione precedente il rinnovo.

Per le definizioni di "sinistro osservato" e "periodo di osservazione" si rimanda all'art 1.26, punti 2 e 3 della presente sezione.

### **1.27) BONUS/MALUS A 10 CLASSI PER MOTOCICLI E CICLOMOTORI (artt. 52 e 53 lett. a), b), c) del Codice della strada)**

Operante per contratti in vigore al 31 ottobre 2005

#### **1) Oggetto della clausola**

La presente forma tariffaria prevede riduzioni o maggiorazioni di premio rispettivamente in assenza o in presenza di sinistri "osservati" nel "periodo di osservazione".

#### **2) Definizione dei sinistri "osservati"**

Per sinistri "osservati" che determinano una maggiorazione di premio, si intendono:

- a) i sinistri con responsabilità principale dell'Assicurato, pagati, anche parzialmente, nel periodo di osservazione (vedi successivo punto 3), per il risarcimento di danni avvenuti nel corso di tale periodo o in periodi precedenti. La responsabilità principale si determina:
  - per i sinistri con due veicoli coinvolti, ogni qualvolta la percentuale di responsabilità attribuita all'Assicurato superi il 50%;
  - per i sinistri con più di due veicoli coinvolti, ogni qualvolta la percentuale di responsabilità attribuita all'Assicurato sia superiore a quella dei conducenti degli altri veicoli.
- b) i sinistri pagati, anche parzialmente, nel periodo di osservazione con responsabilità paritaria dell'Assicurato, quando la percentuale di responsabilità, inferiore o uguale al 50%, sommata a quella/e relativa/e ad altro/i sinistro/i con responsabilità paritaria pagato/i nel medesimo periodo o in periodi precedenti (purché riportati sull'attestazione dello stato del rischio), determini una percentuale di responsabilità complessiva superiore al 50%.

**NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato**

I sinistri osservati in un periodo di osservazione non verranno più considerati nei periodi successivi, anche in presenza di ulteriori pagamenti. I sinistri che, pur a seguito di un pagamento non sono stati osservati nel periodo di loro competenza, verranno osservati in un periodo successivo.

### 3) Definizione di “periodo di osservazione”

Il periodo di osservazione è definito come segue:

- il primo periodo inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina due mesi prima della scadenza del periodo corrispondente alla prima annualità assicurativa intera;
- i periodi successivi al primo hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

Qualora, ricorrendone i presupposti, il veicolo venga assicurato in corso di contratto in sostituzione di un altro veicolo al quale non era applicata la presente clausola, il primo periodo di osservazione avrà inizio dal giorno di decorrenza dell'assicurazione del nuovo veicolo e terminerà due mesi prima della scadenza della prima annualità intera successiva.

### 4) Tabella dei coefficienti - Determinazione del premio

Il premio è determinato in base alla classe di merito alla quale viene assegnato il contratto al momento della sua stipulazione od al rinnovo annuale.

Le classi di merito ed i relativi coefficienti per la determinazione del premio sono indicati nella seguente tabella “A”.

**TABELLA “A”: CLASSI DI MERITO E COEFFICIENTI DEL PREMIO**

Classe di merito	Coefficiente di determinazione del premio
1	0,80
2	0,85
3	0,90
4	0,95
5	1,00
6	1,07
7	1,18
8	1,30
9	1,45
10	1,70

### 5) Stipulazione del contratto – Assegnazione della classe di merito

La classe di merito assegnata al contratto all'atto della stipulazione è determinata in base alle “regole di assegnazione” definite nella tariffa della Società, disponibile al pubblico presso tutti i punti vendita e pubblicata sul sito Internet della Società medesima.

### 6) Rinnovo del contratto – Evoluzione della classe di merito

Per le annualità successive a quella della stipulazione il contratto è assegnato, all'atto del rinnovo, alla classe di merito di pertinenza determinata in base alla tabella delle regole evolutive “B” di seguito riportata, in funzione dei sinistri “osservati” nel “periodo di osservazione” precedente il rinnovo.

**TABELLA “B”: REGOLE EVOLUTIVE**

Classe di collocazione in base ai sinistri osservati			
Classe di merito	0 sinistri	1 sinistro	2 o più sinistri
1	1	4	7
2	1	5	8
3	2	6	9
4	3	7	10
5	4	8	10
6	5	9	10
7	6	10	10
8	7	10	10
9	8	10	10
10	9	10	10

### 7) Sinistri senza seguito

Qualora un sinistro osservato ai fini dell'evoluzione della classe di merito sia successivamente eliminato come senza seguito, la Società assegnerà il contratto, all'atto del primo rinnovo successivo all'eliminazione del sinistro, alla classe di merito alla quale lo stesso sarebbe stato assegnato se il sinistro non fosse avvenuto, con conseguente conguaglio fra il maggior premio percepito e quello risultante dalla nuova posizione assicurativa.

Qualora il rapporto assicurativo non sia più in essere, la Società trasmette al Contraente una nuova attestazione dello stato del rischio redatta sulla scorta della posizione assicurativa aggiornata e procede al rimborso del maggior premio percepito.

### 8) Riapertura di un sinistro

La riapertura di un sinistro già eliminato come senza seguito e non osservato in precedenza è da considerarsi alla stregua di un accadimento di un nuovo sinistro.

### 9) Rimborso dei sinistri pagati

È data la facoltà al Contraente, alla scadenza del contratto, di rimborsare gli importi pagati per tutti o parte dei sinistri liquidati totalmente nell'ultimo periodo di osservazione. Tale facoltà può essere esercitata dal Contraente sia nel caso di rinnovo del contratto che nel caso di annullamento o risoluzione del contratto medesimo. I sinistri così rimborsati verranno considerati, agli effetti delle regole evolutive,

come non avvenuti. Nel caso in cui il sinistro rientri nell'ambito della procedura di risarcimento diretto, ai sensi dell'art. 149 del Codice delle Assicurazioni, il Contraente, al fine di conoscere l'importo del sinistro da rimborsare dovrà rivolgersi, direttamente o con l'ausilio dell'Agente, alla "Stanza di compensazione" presso CONSAP – Via Yser n. 14, 00198 Roma (www.consap.it).

Nel caso in cui il sinistro rientri nell'ambito della procedura ordinaria di risarcimento, ai sensi dell'art. 148 del Codice delle Assicurazioni, il Contraente, al fine di conoscere l'importo del sinistro da rimborsare dovrà rivolgersi direttamente alla Società.

### **10) Sostituzione del veicolo**

Nel caso di vendita, demolizione, cessazione della circolazione, esportazione definitiva del veicolo all'estero (art. 103 del Codice della strada) o consegna in conto vendita del veicolo assicurato e di sostituzione con altro veicolo, fermo il proprietario (o il locatario nel caso di contratti di leasing) o il coniuge in regime di comunione di beni, è mantenuta ferma la scadenza annuale del contratto e non si interrompe il periodo di osservazione in corso, semprechè al nuovo veicolo sia applicabile la presente clausola.

Nei casi in cui il nuovo veicolo risulti di proprietà del coniuge convivente, figlio o genitore conviventi, si procederà all'emissione di un nuovo contratto con mantenimento della classe contrattuale in corso ed assegnazione, ove previsto, alla classe CU spettante ai veicoli che vengono assicurati per la prima volta dopo il loro acquisto (CU 14).

### **11) Furto del veicolo**

Nel caso di furto del veicolo assicurato, il proprietario (o locatario in caso di contratto di leasing) può beneficiare, per altro veicolo di sua proprietà (o locato in leasing) o del coniuge in regime di comunione di beni, della classe di merito maturata **a condizione che la nuova stipula avvenga entro cinque anni dalla scadenza dell'ultima attestazione dello stato del rischio conseguita**. Nel caso in cui al momento del furto risulti concluso il periodo di osservazione la Società riconoscerà la classe di merito effettivamente maturata.

### **1.28) FRANCHIGIA**

1) La presente forma tariffaria prevede che per ogni sinistro l'Assicurato tenga a suo carico un importo pari al valore della franchigia indicato nel frontespizio di polizza.

**Pertanto i risarcimenti pagati dalla Società verranno ad essa rimborsati dall'Assicurato entro il limite della franchigia medesima.**

2) **Il Contraente è tenuto in solido con**

**l'Assicurato al rimborso del risarcimento in franchigia.**

3) **La Società conserva in ogni caso il diritto di gestire il sinistro, anche se la domanda del danneggiato rientra nel limite della franchigia.**

### **1.29) FORMA TARIFFARIA FISSA CON PEJUS**

Operante per contratti in vigore al 31 maggio 2005

1) La garanzia opera nella forma con maggiorazione del premio per sinistrosità "Pejus".

2) Se nel periodo di osservazione, quale definito al punto 4), vengono "osservati" due sinistri, il premio dovuto per l'annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 15%.

Se nello stesso periodo di osservazione vengono "osservati" 3 o più sinistri, il premio dovuto per l'annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 25%.

3) Definizione dei sinistri "osservati"

Per sinistri "osservati" che concorrono a determinare una maggiorazione del premio (Pejus), si intendono:

a) i sinistri con responsabilità principale dell'Assicurato, pagati, anche parzialmente, nel periodo di osservazione (vedi successivo punto 3), per il risarcimento di danni avvenuti nel corso di tale periodo o in periodi precedenti. La responsabilità principale si determina:

- per i sinistri con due veicoli coinvolti, ogni qualvolta la percentuale di responsabilità attribuita all'Assicurato superi il 50%;

- per i sinistri con più di due veicoli coinvolti, ogni qualvolta la percentuale di responsabilità attribuita all'Assicurato sia superiore a quella dei conducenti degli altri veicoli.

b) i sinistri pagati, anche parzialmente, nel periodo di osservazione con responsabilità paritaria dell'Assicurato, quando la percentuale di responsabilità, inferiore o uguale al 50%, sommata a quella/e relativa/e ad altro/i sinistro/i con responsabilità paritaria pagato/i nel medesimo periodo o in periodi precedenti (purché riportati sull'attestazione dello stato del rischio), determini una percentuale di responsabilità complessiva superiore al 50%.

4) Per l'applicazione delle regole evolutive si considerano i seguenti periodi:

a) primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina due mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;

b) periodi successivi: hanno durata di dodici

**NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato**

- mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.
- 5) Nel caso che la polizza stipulata con la Società si riferisca a veicolo già assicurato presso altra impresa, alla polizza stessa si applicherà la maggiorazione di cui sopra qualora dall'attestazione dello stato di rischio, rilasciata dal precedente assicuratore, essa risulti dovuta.
- 6) **Qualora l'attestazione sia scaduta da oltre tre mesi, la polizza verrà stipulata sulla base delle indicazioni in essa risultanti a condizione che il Contraente dichiari, ai sensi per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, di non aver circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza della precedente polizza.**  
**In presenza di tale dichiarazione, qualora l'attestazione sia scaduta da oltre un anno, la maggiorazione (Pejus) che risulti dovuta non verrà applicata.**
- 7) Nel caso che la polizza stipulata con la Società si riferisca a veicolo precedentemente assicurato con polizza di durata inferiore all'anno, la maggiorazione (Pejus) si applica se quest'ultima polizza risulta essere stata in corso con il computo della predetta maggiorazione. **Il Contraente deve esibire la precedente polizza temporanea;** in mancanza, la polizza è stipulata ai premi di tariffa con la maggiorazione del 25%.
- 8) In mancanza di consegna dell'attestazione, la polizza verrà stipulata ai premi di tariffa maggiorati del 25%. Detta maggiorazione è soggetta a revisione sulla base delle risultanze dell'attestazione che sia consegnata entro tre mesi dalla stipulazione della polizza.  
L'eventuale rimborso della maggiorazione sarà effettuato dalla Società entro la data di scadenza della polizza.
- 9) Le disposizioni di cui ai punti 5), 6), 7), 8) non si applicano se la polizza si riferisce a:  
a) veicolo immatricolato al Pubblico Registro Automobilistico per la prima volta;  
b) veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al Pubblico Registro Automobilistico;  
c) veicolo assicurato in precedenza con la forma "franchigia fissa ed assoluta".
- 10) Per la stipulazione di polizze relative a veicoli di cui alle lettere a) e b) del precedente punto 9), **il Contraente è tenuto ad esibire la carta di circolazione ed il relativo foglio complementare ovvero l'appendice di cessione della polizza;** in difetto si applica la maggiorazione di cui al punto 3).
- 11) La Società, infine, qualora un sinistro che abbia concorso alla determinazione del "Pejus", sia successivamente eliminato come senza seguito, provvederà al rimborso della maggiorazione all'atto del primo rinnovo successivo alla chiusura dell'esercizio in cui l'eliminazione è stata effettuata. Qualora il rapporto assicurativo non sia più in essere, la Società trasmetterà al Contraente una nuova attestazione dello stato del rischio redatta sulla scorta della posizione assicurativa aggiornata e procederà al rimborso del maggior premio percepito.
- 12) Nel caso in cui un sinistro già eliminato come senza seguito, venga riaperto, si procederà, all'atto del primo rinnovo di polizza successivo alla riapertura del sinistro stesso, alla maggiorazione precedentemente non applicata.
- 13) Nel caso che la polizza precedente sia stata stipulata per la durata non inferiore ad un anno presso un'Impresa alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa, per l'applicazione o meno dei criteri di penalizzazione **il Contraente deve provare di aver fatto richiesta dell'attestazione all'Impresa od al Commissario liquidatore e dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, gli elementi che sarebbero stati indicati nell'attestazione ove fosse stata rilasciata.**
- 14) La sostituzione della polizza, qualunque ne sia il motivo, non interrompe il periodo di osservazione in corso, purché non vi sia sostituzione nella persona del proprietario assicurato (o del locatario in caso di leasing).
- 15) Resta fermo il disposto dell'art. 1.7) – Adeguamento del premio – delle condizioni generali di assicurazione.
- 1.30) BONUS/MALUS PER:**
- **VEICOLI DESTINATI AL TRASPORTO COSE** (artt 52 – 53 lett. d), e), f), g), h) – 54 lett. d), e), f), g), h), i) m), n) del Codice della strada)
  - **AUTOBUS** (operante dal 1° agosto 2006) (artt. 54 lett. b), l) – 55 del Codice della strada)
- 1) Oggetto della clausola**  
La presente forma tariffaria prevede riduzioni o maggiorazioni di premio rispettivamente in assenza o in presenza di sinistri "osservati" nel "periodo di osservazione".
- 2) Definizione dei sinistri "osservati"**  
Per sinistri "osservati" che determinano una maggiorazione di premio, si intendono:  
a) i sinistri con responsabilità principale dell'Assi-

**NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato**

curato, pagati, anche parzialmente, nel periodo di osservazione (vedi successivo punto 3), per il risarcimento di danni avvenuti nel corso di tale periodo o in periodi precedenti. La responsabilità principale si determina:

- per i sinistri con due veicoli coinvolti, ogni qualvolta la percentuale di responsabilità attribuita all'Assicurato superi il 50%;
- per i sinistri con più di due veicoli coinvolti, ogni qualvolta la percentuale di responsabilità attribuita all'Assicurato sia superiore a quella dei conducenti degli altri veicoli.

b) i sinistri pagati, anche parzialmente, nel periodo di osservazione con responsabilità paritaria dell'Assicurato, quando la percentuale di responsabilità, inferiore o uguale al 50%, sommata a quella/e relativa/e ad altro/i sinistro/i con responsabilità paritaria pagato/i nel medesimo periodo o in periodi precedenti (purché riportati sull'attestazione dello stato del rischio), determini una percentuale di responsabilità complessiva superiore al 50%.

I sinistri osservati in un periodo di osservazione non verranno più considerati nei periodi successivi, anche in presenza di ulteriori pagamenti. I sinistri che, pur a seguito di un pagamento non sono stati osservati nel periodo di loro competenza, verranno osservati in un periodo successivo.

### 3) Definizione di "periodo di osservazione"

Il periodo di osservazione è definito come segue:

- il primo periodo inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina due mesi prima della scadenza del periodo corrispondente alla prima annualità assicurativa intera;
- i periodi successivi al primo hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

Qualora, ricorrendone i presupposti, il veicolo venga assicurato in corso di contratto in sostituzione di un altro veicolo al quale non era applicata la presente clausola, il primo periodo di osservazione avrà inizio dal giorno di decorrenza dell'assicurazione del nuovo veicolo e terminerà due mesi prima della scadenza della prima annualità intera successiva.

### 4) Tabella dei coefficienti- Determinazione del premio

Il premio è determinato in base alla classe di merito alla quale viene assegnato il contratto al momento della sua stipulazione od al rinnovo annuale.

Le classi di merito ed i relativi coefficienti per la determinazione del premio sono indicati nella seguente tabella:

Classe di merito	Coefficiente di determinazione del premio	Classe di merito	Coefficiente di determinazione del premio
1	0,67	11	0,95
2	0,69	12	0,98
3	0,71	13	1,00
4	0,73	14	1,05
5	0,76	15	1,15
6	0,79	16	1,25
7	0,82	17	1,36
8	0,85	18	1,50
9	0,88	19	1,65
10	0,91	20	1,85

### 5) Stipulazione del contratto - Assegnazione della classe di merito

La classe di merito assegnata al contratto all'atto della sua stipulazione è determinata in base alle "regole di assegnazione" definite nella tariffa della Società, disponibile al pubblico presso tutti i punti vendita e pubblicata sul sito Internet della Società medesima.

### 6) Rinnovo del contratto - Evoluzione della classe di merito

Per le annualità successive a quella della stipulazione il contratto è assegnato, all'atto del rinnovo, alla classe di merito di pertinenza determinata in base alla tabella delle regole evolutive di seguito riportata, in funzione dei sinistri "osservati" nel "periodo di osservazione" precedente il rinnovo.

**TABELLA DELLE REGOLE EVOLUTIVE**

Classe di merito	Classe di assegnazione in base ai sinistri "osservati"			
	0 sinistri	1 sinistro	2 sinistri	3 o più sinistri
1	1	3	5	7
2	1	4	6	8
3	2	5	7	9
4	3	6	8	10
5	4	7	9	11
6	5	8	10	12
7	6	9	11	13
8	7	10	12	14
9	8	11	13	15
10	9	12	14	16
11	10	13	15	17
12	11	14	16	18
13	12	15	17	19
14	13	16	18	20
15	14	17	19	20
16	15	18	20	20
17	16	19	20	20
18	17	20	20	20
19	18	20	20	20
20	19	20	20	20

### 7) Sinistri senza seguito

Qualora un sinistro osservato ai fini dell'evoluzione della classe di merito sia successivamente eliminato come senza seguito, la Società assegnerà il contratto, all'atto del primo rinnovo successivo all'eliminazione del sinistro, alla classe di merito alla quale lo stesso sarebbe stato assegnato se il sinistro non fosse avvenuto, con conseguente conguaglio fra il maggior premio percepito e quello risultante dalla nuova posizione assicurativa.

Qualora il rapporto assicurativo non sia più in essere, la Società trasmette al Contraente una nuova attestazione dello stato del rischio redatta sulla scorta della posizione assicurativa aggiornata e procede al rimborso del maggior premio percepito.

### 8) Riapertura di un sinistro

La riapertura di un sinistro già eliminato come senza seguito e non osservato in precedenza è da considerarsi alla stregua di un accadimento di un nuovo sinistro.

### 9) Rimborso dei sinistri pagati

È data la facoltà al Contraente, alla scadenza del contratto, di rimborsare gli importi pagati per tutti o parte dei sinistri liquidati totalmente nell'ultimo periodo di osservazione. Tale facoltà può essere esercitata dal Contraente sia nel caso di rinnovo del contratto che nel caso di annullamento o risoluzione del contratto medesimo. I sinistri così rimborsati verranno considerati, agli effetti delle regole evolutive, come non avvenuti. Nel caso in cui il sinistro rientri nell'ambito della procedura di risarcimento diretto, ai sensi dell'art. 149 del Codice delle Assicurazioni, il Contraente, al fine di conoscere l'importo del sinistro da rimborsare dovrà rivolgersi, direttamente o con l'ausilio dell'Agente, alla "Stanza di compensazione" presso CONSAP – Via Yser n. 14, 00198 Roma ([www.consap.it](http://www.consap.it)).

Nel caso in cui il sinistro rientri nell'ambito della procedura ordinaria di risarcimento, ai sensi dell'art. 148 del Codice delle Assicurazioni, il Contraente, al fine di conoscere l'importo del sinistro da rimborsare dovrà rivolgersi direttamente alla Società.

### 10) Sostituzione del veicolo

Nel caso di vendita, demolizione, cessazione della circolazione, esportazione definitiva del veicolo all'estero (art. 103 del Codice della strada) o consegna in conto vendita del veicolo assicurato e di sostituzione con altro veicolo, fermo il proprietario (o il locatario nel caso di contratti di leasing) o il coniuge in regime di comunione di beni, è mantenuta ferma la scadenza annuale del contratto e non si interrompe il periodo di osservazione in corso, sempreché al nuovo veicolo sia applicabile la presente clausola.

Nei casi in cui il nuovo veicolo risulti di proprietà del coniuge convivente, figlio o genitore conviventi, si procederà all'emissione di un nuovo contratto con mantenimento della classe contrattuale in corso, ed assegnazione, ove previsto alla classe CU spettante ai veicoli che vengono assicurati per la prima volta dopo il loro acquisto (CU14).

### 11) Furto del veicolo

Nel caso di furto del veicolo assicurato, il proprietario (o locatario in caso di contratto di leasing) può beneficiare, per altro veicolo di sua proprietà (o locato in leasing) o del coniuge in regime di comunione di beni, della classe di merito maturata **a condizione che la nuova stipula avvenga entro cinque anni dalla scadenza dell'ultima attestazione dello stato del rischio conseguita**. Nel caso in cui al momento del furto risulti concluso il periodo di osservazione la Società riconoscerà la classe di merito effettivamente maturata.

#### 1.31) BONUS/MALUS PER:

##### • CICLOMOTORI, MOTOCICLI E MOTOCARROZZETTE AD USO PRIVATO

(artt. 52 e 53 lett. a), b), c) del Codice della strada)

##### • MACCHINE OPERATRICI E CARRELLI (operante dal 1° agosto 2006)

(art. 58 del Codice della strada)

##### • MACCHINE AGRICOLE (operante dal 1° agosto 2006)

(art. 57 del Codice della strada)

#### 1) Oggetto della clausola

La presente forma tariffaria prevede riduzioni o maggiorazioni di premio rispettivamente in assenza o in presenza di sinistri "osservati" nel "periodo di osservazione".

#### 2) Definizione dei sinistri "osservati"

Per sinistri "osservati" che determinano una maggiorazione di premio, si intendono:

- a) i sinistri con responsabilità principale dell'Assicurato, pagati, anche parzialmente, nel periodo di osservazione (vedi successivo punto 3), per il risarcimento di danni avvenuti nel corso di tale periodo o in periodi precedenti. La responsabilità principale si determina:
  - per i sinistri con due veicoli coinvolti, ogni qualvolta la percentuale di responsabilità attribuita all'Assicurato superi il 50%;
  - per i sinistri con più di due veicoli coinvolti, ogni qualvolta la percentuale di responsabilità attribuita all'Assicurato sia superiore a quella dei conducenti degli altri veicoli.
- b) i sinistri pagati, anche parzialmente, nel periodo di osservazione con responsabilità paritaria dell'Assicurato, quando la percentuale di respon-

**NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato**

sabilità, inferiore o uguale al 50%, sommata a quella/e relativa/e ad altro/i sinistro/i con responsabilità paritaria pagato/i nel medesimo periodo o in periodi precedenti (purché riportati sull'attestazione dello stato del rischio), determini una percentuale di responsabilità complessiva superiore al 50%.

I sinistri osservati in un periodo di osservazione non verranno più considerati nei periodi successivi, anche in presenza di ulteriori pagamenti. I sinistri che, pur a seguito di un pagamento non sono stati osservati nel periodo di loro competenza, verranno osservati in un periodo successivo.

### 3) Definizione di "periodo di osservazione"

Il periodo di osservazione è definito come segue:

- il primo periodo inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina due mesi prima della scadenza del periodo corrispondente alla prima annualità assicurativa intera;
- i periodi successivi al primo hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

Qualora, ricorrendone i presupposti, il veicolo venga assicurato in corso di contratto in sostituzione di un altro veicolo al quale non era applicata la presente clausola, il primo periodo di osservazione avrà inizio dal giorno di decorrenza dell'assicurazione del nuovo veicolo e terminerà due mesi prima della scadenza della prima annualità intera successiva.

### 4) Tabella dei coefficienti - Determinazione del premio

Il premio è determinato in base alla classe di merito alla quale viene assegnato il contratto al momento della sua stipulazione od al rinnovo annuale.

Le classi di merito ed i relativi coefficienti per la determinazione del premio sono indicati nella seguente tabella:

Classe di merito	Coefficiente di determinazione del premio	Classe di merito	Coefficiente di determinazione del premio
1	0,67	11	0,95
2	0,69	12	0,98
3	0,71	13	1,00
4	0,73	14	1,05
5	0,76	15	1,15
6	0,79	16	1,25
7	0,82	17	1,36
8	0,85	18	1,50
9	0,88	19	1,65
10	0,91	20	1,85

### 5) Stipulazione del contratto - Assegnazione della classe di merito

La classe di merito assegnata al contratto all'atto

della sua stipulazione è determinata in base alle "regole di assegnazione" definite nella tariffa della Società, disponibile al pubblico presso tutti i punti vendita e pubblicata sul sito Internet della Società medesima.

### 6) Rinnovo del contratto - Evoluzione della classe di merito

Per le annualità successive a quella della stipulazione il contratto è assegnato, all'atto del rinnovo, alla classe di merito di pertinenza determinata in base alla tabella delle regole evolutive di seguito riportata, in funzione dei sinistri "osservati" nel "periodo di osservazione" precedente il rinnovo.

**TABELLA DELLE REGOLE EVOLUTIVE**

Classe di merito	Classe di assegnazione in base ai sinistri "osservati"			
	0 sinistri	1 sinistro	2 sinistri	3 o più sinistri
1	1	4	6	8
2	1	5	7	9
3	2	6	8	10
4	3	7	9	11
5	4	8	10	12
6	5	9	11	13
7	6	10	12	14
8	7	11	13	15
9	8	12	14	16
10	9	13	15	17
11	10	14	16	18
12	11	15	17	19
13	12	16	18	20
14	13	17	19	20
15	14	18	20	20
16	15	19	20	20
17	16	20	20	20
18	17	20	20	20
19	18	20	20	20
20	19	20	20	20

### 7) Sinistri senza seguito

Qualora un sinistro osservato ai fini dell'evoluzione della classe di merito sia successivamente eliminato come senza seguito, la Società assegnerà il contratto, all'atto del primo rinnovo successivo all'eliminazione del sinistro, alla classe di merito alla quale lo stesso sarebbe stato assegnato se il sinistro non fosse avvenuto, con conseguente conguaglio fra il maggior premio percepito e quello risultante dalla nuova posizione assicurativa.

Qualora il rapporto assicurativo non sia più in essere, la Società trasmette al Contraente una nuova attestazione dello stato del rischio redatta sulla scorta della posizione assicurativa aggiornata e procede al rimborso del maggior premio percepito.

**8) Riapertura di un sinistro**

La riapertura di un sinistro già eliminato come senza seguito e non osservato in precedenza è da considerarsi alla stregua di un accadimento di un nuovo sinistro.

**9) Rimborso dei sinistri pagati**

È data la facoltà al Contraente, alla scadenza del contratto, di rimborsare gli importi pagati per tutti o parte dei sinistri liquidati totalmente nell'ultimo periodo di osservazione. Tale facoltà può essere esercitata dal Contraente sia nel caso di rinnovo del contratto che nel caso di annullamento o risoluzione del contratto medesimo. I sinistri così rimborsati verranno considerati, agli effetti delle regole evolutive, come non avvenuti. Nel caso in cui il sinistro rientri nell'ambito della procedura di risarcimento diretto, ai sensi dell'art. 149 del Codice delle Assicurazioni, il Contraente, al fine di conoscere l'importo del sinistro da rimborsare dovrà rivolgersi, direttamente o con l'ausilio dell'Agente, alla "Stanza di compensazione" presso CONSAP – Via Yser n. 14, 00198 Roma ([www.consap.it](http://www.consap.it)).

Nel caso in cui il sinistro rientri nell'ambito della procedura ordinaria di risarcimento, ai sensi dell'art. 148 del Codice delle Assicurazioni, il Contraente, al fine di conoscere l'importo del sinistro da rimborsare dovrà rivolgersi direttamente alla Società.

**10) Sostituzione del veicolo**

Nel caso di vendita, demolizione, cessazione della

circolazione, esportazione definitiva del veicolo all'estero (art. 103 del Codice della strada) o consegna in conto vendita del veicolo assicurato e di sostituzione con altro veicolo, fermo il proprietario (o il locatario nel caso di contratti di leasing) o il coniuge in regime di comunione di beni, è mantenuta ferma la scadenza annuale del contratto e non si interrompe il periodo di osservazione in corso, sempreché al nuovo veicolo sia applicabile la presente clausola.

Nei casi in cui il nuovo veicolo risulti di proprietà del coniuge convivente, figlio o genitore conviventi, si procederà all'emissione di un nuovo contratto con mantenimento della classe contrattuale in corso ed assegnazione, ove previsto, alla classe CU spettante ai veicoli che vengono assicurati per la prima volta dopo il loro acquisto (CU 14).

**11) Furto del veicolo**

Nel caso di furto del veicolo assicurato, il proprietario (o locatario in caso di contratto di leasing) può beneficiare, per altro veicolo di sua proprietà (o locatario in leasing) o del coniuge in regime di comunione di beni, della classe di merito maturata **a condizione che la nuova stipula avvenga entro cinque anni dalla scadenza dell'ultima attestazione dello stato del rischio conseguita**. Nel caso in cui al momento del furto risulti concluso il periodo di osservazione la Società riconoscerà la classe di merito effettivamente maturata.

## **2) SEZIONE DANNI**

### **- INCENDIO**

#### **2.1) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

La Società indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di:

- incendio (combustione con sviluppo di fiamma) totale o parziale del veicolo stesso;
- scoppio o esplosione del serbatoio del carburante del veicolo stesso;
- azione diretta del fulmine.

#### **2.2) RISCHI ESCLUSI**

**Oltre che per i casi stabiliti dalla legge, l'assicurazione contro i danni da incendio e contro i danni da scoppio o esplosione del serbatoio del carburante non è operante per i sinistri:**

- a) derivanti da semplici bruciature o da corti circuiti ed altri fenomeni elettrici non seguiti da incendio;**
- b) verificatisi in occasione di atti di guerra, di ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), di insurrezione, di occupazione militare, di invasione;**
- c) causati da esplosione, emanazione di calore o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;**
- d) verificatisi durante la partecipazione a gare o competizioni sportive, alle prove ufficiali ed agli allenamenti relativi;**
- e) determinati da trombe d'aria, uragani, eruzioni vulcaniche o altre calamità naturali;**
- f) determinati da dolo o colpa grave dell'Assicurato o dei suoi famigliari conviventi, del conducente o delle persone alle quali sia stato affidato il veicolo, nonché delle persone con loro conviventi;**
- g) verificatisi in occasione o a causa di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio, atti vandalici e dolosi in genere.**

**Limitatamente alle autovetture ad uso privato**, non vengono applicate le esclusioni di cui alla precedente lettera g): pertanto, per questi veicoli, i danni da incendio (combustione con sviluppo di fiamma) e i danni da scoppio o esplosione del serbatoio del carburante sono coperti da garanzia anche se derivanti dagli eventi descritti alla lettera g).

#### **2.3) LIMITE DI INDENNIZZO PER SINISTRO CUMULATIVO**

In caso di sinistro che coinvolga più veicoli in garanzia di proprietà dello stesso Assicurato, **il cumulo di indennizzi pagato dalla Società non potrà comunque superare la somma di € 1.033.000.**

#### **2.4) OBBLIGHI DELL'ASSICURATO E DEL CONTRAENTE IN CASO DI SINISTRO**

Si applicano le disposizioni dell'art. 7.1 (norme comuni alle garanzie incendio, furto, eventi sociopolitici ed eventi naturali, guasti accidentali).

#### **2.5) VALORE DEL VEICOLO E DEI SUOI EVENTUALI ACCESSORI**

Si applicano le disposizioni degli artt. 7.2 e 7.2bis (norme comuni alle garanzie incendio, furto, eventi sociopolitici ed eventi naturali, guasti accidentali).

#### **2.6) DETERMINAZIONE DEL DANNO**

Si applicano le disposizioni dell'art. 7.3 (norme comuni alle garanzie incendio, furto, eventi sociopolitici ed eventi naturali, guasti accidentali).

#### **2.7) LIQUIDAZIONE DEL DANNO**

Si applicano le disposizioni dell'art. 7.4 (norme comuni alle garanzie incendio, furto, eventi sociopolitici ed eventi naturali, guasti accidentali).

#### **2.8) ALTRE NORME COMUNI**

Si applicano le disposizioni dell'art. 7.5 (norme comuni alle garanzie incendio, furto, eventi sociopolitici ed eventi naturali, guasti accidentali).

#### **- FURTO**

**Operante per:**

- **contratti in vigore al 4 maggio 2009;**
- **sostituzioni di contratto effettuate dal 5 maggio 2009 per motivi diversi dal cambio veicolo.**

#### **FURTO**

#### **2.9) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

La Società indennizza i danni materiali e diretti derivanti all'Assicurato dalla perdita totale o parziale del veicolo descritto in polizza a seguito di furto o rapina del veicolo stesso o di sue parti.

Sono equiparati ai danni da sottrazione quelli causati al veicolo allo scopo o nel tentativo di commettere il furto o la rapina del veicolo stesso.

Sono altresì equiparati ai danni da sottrazione quelli subiti dal veicolo, fermo o in circolazione, successivamente al furto o alla rapina dello stesso.

**Per i motoveicoli, le macchine agricole ed i ciclomotori i danni da furto di singole parti o accessori sono indennizzabili solo se conseguenti al furto totale del veicolo con suo successivo ritrovamento.**

#### **FURTO TOTALE**

#### **2.9 bis) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

La Società indennizza i danni materiali e diretti derivanti all'Assicurato dalla **perdita totale del veicolo** descritto in polizza a seguito di furto o

**NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato**

rapina del veicolo stesso.

La perdita si considera totale quando il veicolo, in seguito a furto o rapina, non è stato ritrovato nei 60 giorni successivi alla data di denuncia del sinistro alle Autorità competenti oppure quando, in caso di ritrovamento dello stesso entro 60 giorni dal furto o dalla rapina, le spese per la riparazione del veicolo superano l'80% del valore dello stesso al momento del sinistro.

**La garanzia "Furto Totale" sarà rinnovata tacitamente a ciascuna scadenza annuale fino al settimo anno successivo alla data di prima immatricolazione del veicolo assicurato. Alla prima scadenza annuale successiva al raggiungimento del predetto termine (settimo anno) verrà eliminata automaticamente.**

**- FURTO**

**Operante per:**

- **nuovi contratti con decorrenza dal 5 maggio 2009**
- **sostituzioni per cambio veicolo effettuate dal 5 maggio 2009**
- **nuove garanzie inserite in polizza a partire dal 5 maggio 2009**

**2.9 ter) Oggetto dell'assicurazione**

La Società indennizza i danni materiali e diretti derivanti all'Assicurato dalla perdita totale o parziale del veicolo descritto in polizza a seguito di furto o rapina del veicolo stesso o di sue parti, compresi gli apparecchi audiofonovisivi incorporati al veicolo e forniti di serie dalla casa costruttrice ovvero gli apparecchi non incorporati oppure non forniti di serie qualora assicurati con espressa pattuizione nel modulo di polizza e sempreché stabilmente fissati al veicolo.

Sono equiparati ai danni da sottrazione quelli causati al veicolo allo scopo o nel tentativo di commettere il furto o la rapina del veicolo stesso.

Sono altresì equiparati ai danni da sottrazione quelli subiti dal veicolo, fermo o in circolazione, successivamente al furto o alla rapina dello stesso.

**Per i motoveicoli, le macchine agricole ed i ciclomotori i danni da furto di singole parti o accessori sono indennizzabili solo se conseguenti al furto totale del veicolo con suo successivo ritrovamento.**

**FURTO TOTALE**

**2.9 quater) Oggetto dell'assicurazione**

La Società indennizza i danni materiali e diretti derivanti all'Assicurato dalla perdita totale del veicolo descritto in polizza a seguito di furto o rapina del veicolo stesso, compresi gli apparecchi audiofonovisivi incorporati al veicolo e forniti di serie dalla casa costruttrice ovvero gli apparecchi non incorporati oppure non forniti di serie qualora assicurati

con espressa pattuizione nel modulo di polizza e sempreché stabilmente fissati al veicolo.

La perdita si considera totale quando il veicolo, in seguito a furto o rapina, non è stato ritrovato nei 60 giorni successivi alla data di denuncia del sinistro alle Autorità competenti oppure quando, in caso di ritrovamento dello stesso entro 60 giorni dal furto o dalla rapina, le spese per la riparazione del veicolo superano l'80% del valore dello stesso al momento del sinistro.

**La garanzia "Furto Totale" sarà rinnovata tacitamente a ciascuna scadenza annuale fino al settimo anno successivo alla data di prima immatricolazione del veicolo assicurato. Alla prima scadenza annuale successiva al raggiungimento del predetto termine (settimo anno) verrà eliminata automaticamente.**

**2.10) RISCHI ESCLUSI**

**Oltre che per i casi stabiliti dalla legge, l'assicurazione non è operante per i sinistri avvenuti in conseguenza di:**

- a) **atti di guerra, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio, occupazione militare, invasione;**
- b) **trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane ed altre calamità naturali;**
- c) **dolo o colpa grave dell'Assicurato o dei suoi famigliari conviventi o dei suoi dipendenti, del conducente o delle persone alle quali sia stato affidato il veicolo, nonché delle persone con loro conviventi.**

**2.11) RECUPERO DEL VEICOLO RUBATO**

**In caso di recupero del veicolo, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne abbia avuto notizia.**

**L'Assicurato è tenuto altresì a prestarsi per tutte le formalità relative al passaggio di proprietà del veicolo.**

Se al momento del recupero la Società ha indennizzato il danno soltanto in parte, il prezzo di realizzo del veicolo recuperato viene ripartito nella stessa proporzione tra la Società e l'Assicurato.

**2.12) SCOPERTO A CARICO DELL'ASSICURATO**

**In caso di sinistro verrà applicato lo scoperto con il minimo assoluto (franchigia) indicato in polizza.**

**2.13) OBBLIGHI DELL'ASSICURATO E DEL CONTRAENTE IN CASO DI SINISTRO**

Si applicano le disposizioni dell'art. 7.1 (norme

comuni alle garanzie incendio, furto, eventi sociopolitici ed eventi naturali, guasti accidentali).

#### **2.14) VALORE DEL VEICOLO E DEI SUOI EVENTUALI ACCESSORI**

Si applicano le disposizioni degli artt. 7.2 e 7.2 bis (norme comuni alle garanzie incendio, furto, eventi sociopolitici ed eventi naturali, guasti accidentali).

#### **2.15) DETERMINAZIONE DEL DANNO**

Si applicano le disposizioni dell'art. 7.3 (norme comuni alle garanzie incendio, furto, eventi sociopolitici ed eventi naturali, guasti accidentali).

#### **2.16) LIQUIDAZIONE DEL DANNO**

Si applicano le disposizioni dell'art. 7.4 (norme comuni alle garanzie incendio, furto, eventi sociopolitici ed eventi naturali, guasti accidentali).

#### **2.17) ALTRE NORME COMUNI**

Si applicano le disposizioni dell'art. 7.5 (norme comuni alle garanzie incendio, furto, eventi sociopolitici ed eventi naturali, guasti accidentali).

#### **- EVENTI SOCIOPOLITICI ED EVENTI NATURALI**

#### **2.18) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

La Società indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di:

- tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio, atti vandalici e dolosi in genere;
- trombe d'aria, uragani, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, caduta di neve, grandine o altre calamità naturali;
- terremoti o eruzioni vulcaniche, **col limite massimo di indennizzo, in entrambi i casi, di € 10.400 per sinistro.**

#### **- EVENTI SOCIOPOLITICI**

#### **2.18 BIS) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

La Società indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio, atti vandalici e dolosi in genere.

#### **- EVENTI NATURALI**

#### **2.18 TER) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

La Società indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di:

- trombe d'aria, uragani, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, caduta di neve, grandine o altre calamità naturali;
- terremoti o eruzioni vulcaniche, **col limite mas-**

**simo di indennizzo, in entrambi i casi, di € 10.400 per sinistro.**

#### **2.19) SCOPERTO A CARICO DELL'ASSICURATO** **In caso di sinistro verrà applicato lo scoperto con il minimo assoluto (franchigia) indicato in polizza.**

#### **2.20) LIMITE DI INDENNIZZO PER SINISTRO CUMULATIVO**

**In caso di sinistro che coinvolga più veicoli in garanzia di proprietà dello stesso Assicurato, il cumulo di indennizzi pagato dalla Società non potrà comunque superare la somma di € 1.033.000.**

#### **2.21) OBBLIGHI DELL'ASSICURATO E DEL CONTRAENTE IN CASO DI SINISTRO**

Si applicano le disposizioni dell'art. 7.1 (norme comuni alle garanzie incendio, furto, eventi sociopolitici ed eventi naturali, guasti accidentali).

#### **2.22) VALORE DEL VEICOLO E DEI SUOI EVENTUALI ACCESSORI**

Si applicano le disposizioni degli artt. 7.2 e 7.2 bis (norme comuni alle garanzie incendio, furto, eventi sociopolitici ed eventi naturali, guasti accidentali).

#### **2.23) DETERMINAZIONE DEL DANNO**

Si applicano le disposizioni dell'art. 7.3 (norme comuni alle garanzie incendio, furto, eventi sociopolitici ed eventi naturali, guasti accidentali).

#### **2.24) LIQUIDAZIONE DEL DANNO**

Si applicano le disposizioni dell'art. 7.4 (norme comuni alle garanzie incendio, furto, eventi sociopolitici ed eventi naturali, guasti accidentali).

#### **2.25) ALTRE NORME COMUNI**

Si applicano le disposizioni dell'art. 7.5 (norme comuni alle garanzie incendio, furto, eventi sociopolitici ed eventi naturali, guasti accidentali).

#### **- GUASTI ACCIDENTALI**

#### **2.26) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

La Società, in base alla garanzia scelta dal Contraente e indicata sul frontespizio di polizza, indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di:

- collisione con altro veicolo a motore identificato, verificatasi durante la circolazione, se operante la "Garanzia A";
- collisione con altro veicolo a motore identificato, verificatasi durante la circolazione, se operante la "Garanzia A1". La garanzia A1 verrà riproposta a ciascun rinnovo annuale **fino al settimo anno**

**NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato**

**successivo alla data di prima immatricolazione del veicolo assicurato e verrà eliminata automaticamente alla prima scadenza annuale successiva al predetto termine (settimo anno);**

- collisione con altro veicolo a motore identificato, verificatasi durante la circolazione, se operante la "Garanzia Indennizzo Sicuro - A2". La garanzia Indennizzo Sicuro verrà riproposta a ciascun rinnovo annuale **fino al decimo anno successivo alla data di prima immatricolazione del veicolo assicurato e verrà eliminata automaticamente alla prima scadenza annuale successiva al predetto termine (decimo anno);**
- collisione, urto, ribaltamento o uscita di strada verificatisi durante la circolazione, se operante la "Garanzia B".

I danni alle apparecchiature audiofonovisive, sempreché queste facciano parte del veicolo secondo la definizione contrattuale di "veicolo assicurato" (v. pag. 5), sono indennizzati solo se verificatisi congiuntamente ad altri danni indennizzabili ai sensi della presente sezione.

#### **2.27) RISCHI ESCLUSI**

**Oltre che per i casi stabiliti dalla legge, l'assicurazione non è operante:**

- a) se al momento del sinistro il veicolo è guidato da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore, o in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o che venga sanzionata ai sensi dell'art. 186 o dell'art. 187 del Codice della strada;**
- b) in conseguenza di sinistro che si verifica in occasione di atti di guerra, di ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, di tumulti popolari, di sommosse, di scioperi, di atti di terrorismo, sabotaggio o vandalismo;**
- c) se il sinistro è causato da esplosione, emanazione di calore o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;**
- d) se il sinistro è determinato da trombe d'aria, uragani, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, caduta di grandine o neve o da altre calamità naturali;**
- e) se il sinistro è determinato da dolo dell'Assicurato o dei suoi famigliari conviventi o dei suoi dipendenti, o da dolo del conducente o delle persone alle quali sia stato affidato il veicolo, nonché delle persone con loro conviventi;**
- f) se il sinistro si verifica durante la partecipazione a gare o competizioni sportive e relativi allenamenti e prove ufficiali;**

**g) per i danni causati da cose o animali trasportati sul veicolo, nonché da operazioni di carico e scarico;**

**h) per i danni subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano o di circolazione "fuori strada";**

**i) per i danni alle ruote (cerchioni, copertoni e camere d'aria) se verificatisi non congiuntamente ad altri danni indennizzabili ai sensi della presente sezione.**

#### **2.28) SCOPERTO A CARICO DELL'ASSICURATO**

**In caso di sinistro verrà applicato lo scoperto con il minimo assoluto (franchigia) indicati in polizza.**

#### **2.29) DIRITTO DI SURROGAZIONE**

La Società rinuncia, nei confronti del conducente debitamente autorizzato alla guida del veicolo e delle persone trasportate sullo stesso, all'esercizio dell'azione di surrogazione che le compete ai sensi dell'art. 1916 del codice civile.

#### **2.30) OBBLIGHI DELL'ASSICURATO E DEL CONTRAENTE IN CASO DI SINISTRO**

Si applicano le disposizioni dell'art. 7.1 (norme comuni alle garanzie incendio, furto, eventi sociopolitici ed eventi naturali, guasti accidentali).

#### **2.31) VALORE DEL VEICOLO E DEI SUOI EVENTUALI ACCESSORI**

Si applicano le disposizioni degli artt. 7.2 e 7.2 bis (norme comuni alle garanzie incendio, furto, eventi sociopolitici ed eventi naturali, guasti accidentali).

#### **2.32) DETERMINAZIONE DEL DANNO**

Si applicano le disposizioni dell'art. 7.3 (norme comuni alle garanzie incendio, furto, eventi sociopolitici ed eventi naturali, guasti accidentali).

#### **2.33) LIQUIDAZIONE DEL DANNO**

Si applicano le disposizioni dell'art. 7.4 (norme comuni alle garanzie incendio, furto, eventi sociopolitici ed eventi naturali, guasti accidentali).

#### **2.34) ALTRE NORME COMUNI**

Si applicano le disposizioni dell'art. 7.5 (norme comuni alle garanzie incendio, furto, eventi sociopolitici ed eventi naturali, guasti accidentali).

#### **GARANZIE SPECIALI**

In base alla scelta effettuata dal Contraente e indicata sul frontespizio di polizza, sono operanti le seguenti garanzie:

- **Garanzia "cristalli" (A1 e A2)**, operante per

contratti in vigore al 4 maggio 2009 e sostituzioni di contratto effettuate dal 5 maggio 2009 per motivi diversi dal cambio veicolo;

- **Garanzia "cristalli" (A3)**, operante per nuovi contratti con decorrenza dal 5 maggio 2009, sostituzioni per cambio veicolo effettuate dal 5 maggio 2009 e nuove garanzie inserite in polizza a partire dal 5 maggio 2009;
- **Garanzia "a pacchetto" (B)**;
- **Garanzia "Plateau Royal" (C)**.

## **2.35) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

### **A1 – CRISTALLI**

La Società indennizza, **con il limite massimo di euro 520 per ogni evento**, le spese necessarie per la sostituzione, comprese le spese per la messa in opera, o per la riparazione dei cristalli dell'abitacolo del veicolo nel caso di rottura determinata da causa accidentale o dal fatto di terzi, indipendentemente dal numero di cristalli sinistrati.

**Le rigature, segnature e simili non costituiscono rotture indennizzabili ai sensi della presente garanzia. Sono comunque esclusi i danni a fari, fanalini e specchi, nonché i danni causati ad altre parti del veicolo dalla rottura dei cristalli.**

### **A2 – CRISTALLI**

La Società indennizza, **con il limite massimo di euro 520 e con una franchigia di euro 100 per ogni evento**, le spese necessarie per la sostituzione, comprese le spese per la messa in opera, o per la riparazione dei cristalli dell'abitacolo del veicolo nel caso di rottura determinata da causa accidentale o dal fatto di terzi, indipendentemente dal numero di cristalli sinistrati. La franchigia non sarà applicata nel caso in cui l'assicurato si avvalga, per la riparazione o sostituzione, di un Centro di assistenza convenzionato.

**Le rigature, segnature e simili non costituiscono rotture indennizzabili ai sensi della presente garanzia.**

**Sono comunque esclusi i danni a fari, fanalini e specchi, nonché i danni causati ad altre parti del veicolo dalla rottura dei cristalli.**

### **A3 – CRISTALLI**

La Società indennizza, **entro il massimale indicato in polizza e con applicazione di una franchigia di euro 100 per ogni evento**, le spese necessarie per la sostituzione, comprese le spese per la messa in opera, o per la riparazione dei cristalli dell'abitacolo del veicolo in caso di rottura determinata da causa accidentale (**esclusi gli atti vandalici e dolosi**), indipendentemente dal numero di cristalli sinistrati. La franchigia non sarà

applicata nel caso in cui l'assicurato si avvalga, per la riparazione o sostituzione, di un Centro di assistenza convenzionato.

**Le rigature, segnature e simili non costituiscono rotture indennizzabili ai sensi della presente garanzia.**

**Sono comunque esclusi i danni a fari, fanalini e specchi, nonché i danni causati ad altre parti del veicolo dalla rottura dei cristalli.**

### **B - "A PACCHETTO"**

1) Responsabilità civile dei trasportati. La Società tiene indenni i trasportati, **entro il limite massimo di € 155.000 per sinistro**, delle somme che siano tenuti a corrispondere per capitale, interessi e spese, quali civilmente responsabili nella loro qualità di trasportati sul veicolo assicurato, per danni involontariamente cagionati a terzi.

**Sono esclusi i danni arrecati al veicolo e alle cose ivi trasportate, nonché i danni arrecati ai soggetti non considerati "terzi" dall'art 129 del Codice.**

2) Ricorso terzi da incendio. La Società tiene indenne l'Assicurato, **entro il limite massimo di € 155.000 per sinistro**, delle somme che sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile per danni involontariamente cagionati dall'incendio o dall'esplosione o dallo scoppio o dal fumo conseguente all'incendio del veicolo:

- a cose di terzi quando il veicolo non si trovi in circolazione ai sensi di legge;
- al locale condotto in locazione dall'Assicurato ed utilizzato come autorimessa.

#### **Sono esclusi i danni:**

**a) subìti dall'Assicurato o dalle cose che abbia in consegna, possesso o custodia, dal Contraente, dal conducente o dal proprietario del veicolo (o dal locatario in caso di leasing) nonché dai loro coniugi, ascendenti, discendenti (legittimi, naturali o adottivi), nonché dagli affiliati e dagli altri parenti e affini sino al terzo grado con loro conviventi o a carico;**

**b) subìti, ove l'Assicurato sia una società, dai soci a responsabilità illimitata e dalle persone che si trovino con loro in uno dei rapporti sopra indicati;**

**c) da inquinamento o da contaminazione;**

**d) assoggettati all'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile da circolazione;**

**e) causati da veicoli alimentati a gas liquido e non (GPL e metano) o adibiti al trasporto di liquidi corrosivi, lubrificanti, combustibili, infiammabili, sostanze**

**NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato**

**tossiche, gas liquidi e non, materie esplosive.**

3) Danni al box. La Società tiene indenne l'Assicurato, **entro il limite massimo di € 25.900 per sinistro**, dei danni materiali e diretti prodotti alla parte muraria del locale di sua proprietà, adibito ad autorimessa del veicolo assicurato, conseguenti, tali danni, a incendio, esplosione o scoppio del veicolo medesimo.

**Sono esclusi i danni causati da veicoli alimentati a gas liquido e non (GPL e metano) o adibiti al trasporto di liquidi corrosivi, lubrificanti, combustibili, infiammabili, sostanze tossiche, gas liquidi e non, materie esplosive.**

4) Dissequestro del veicolo. In caso di sequestro del veicolo assicurato per fatto inerente alla circolazione, la Società rimborsa, **entro il limite massimo di € 260 per evento** le spese sostenute per il dissequestro del veicolo, comprese le spese di custodia.

5) Soccorso vittime della strada. La Società rimborsa, **entro il limite massimo di € 800 per evento**, le spese sostenute per eliminare i danni causati all'interno del veicolo dal trasporto occasionale di vittime di incidenti stradali.

6) Danni da scasso. La Società indennizza i danni materiali e diretti causati dall'effrazione del veicolo assicurato per l'esecuzione o tentativo di furto o rapina di oggetti trovatisi a bordo del veicolo stesso e non costituenti parte del medesimo. **L'indennizzo è subordinato alla presentazione di copia della denuncia del fatto inoltrata all'Autorità competente.** Qualora con la presente polizza sia prestata anche la garanzia "furto", il danno sarà liquidato, a scelta dell'Assicurato:

- equiparandolo ad un danno da furto con i criteri previsti da tale garanzia;
- **entro il limite massimo di € 340 per sinistro e per danno assicurativo.**

Se la garanzia "furto" non è prestata con la presente polizza, la liquidazione avverrà solamente con il predetto **limite massimo di € 340 per sinistro e per anno assicurativo.**

## C - "PLATEAU ROYAL"

1 **Ripristino airbag:** la Società rimborsa le spese sostenute per il ripristino o la sostituzione dei dispositivi di sicurezza airbag del veicolo assicurato anche non conseguente a scoppio collegato ad incidente stradale e non altrimenti indennizzabile. **Il rimborso avverrà a riparazione avvenuta,**

**dietro presentazione di idonea documentazione e con il limite massimo di € 600 per evento e per annualità assicurativa.**

2 **Ripristino impianto di antifurto e/o sistema di navigazione satellitare:** in caso di incidente da circolazione con responsabilità del conducente, la Società rimborsa, **dietro presentazione di idonea documentazione e fino ad un massimo di € 500 per evento e per annualità assicurativa**, le spese sostenute per il ripristino degli impianti antifurto e/o il sistema di navigazione satellitare del veicolo.

3 **Rimborso spese parcheggio e custodia:** in caso di incendio, furto o incidente da circolazione con responsabilità del conducente, la Società rimborsa, **fino ad un massimo di € 300 per sinistro e per annualità assicurativa e dietro presentazione di idonea documentazione**, le spese sostenute per il parcheggio e la custodia del veicolo disposti dall'Autorità.

4 **Fermo veicolo:** in caso di perdita totale causata da incendio o incidente da circolazione con conseguente fermo del veicolo, la Società rimborsa, **dietro presentazione di idonea documentazione, le spese sostenute dall'Assicurato entro il limite massimo di € 35 per ciascun giorno di sosta forzata del veicolo e per un massimo di 15 giorni per sinistro e per annualità assicurativa.**

È equiparato alla perdita totale del veicolo ogni danno di entità pari o superiore all'80% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

5 **Danni ai bagagli:** in caso di perdita totale del veicolo assicurato a seguito di incendio o incidente da circolazione, la Società rimborsa i danni subiti dai bagagli trasportati **fino ad un massimo di € 450 per evento e per annualità assicurativa.**

La garanzia è valida esclusivamente per beni di proprietà del conducente e dei trasportati. **Sono esclusi i gioielli e gli oggetti di metallo prezioso, gli apparecchi radio, il denaro, i titoli e altri valori in genere, i documenti e i biglietti di viaggio, nonché gli oggetti aventi particolare valore artistico.**

**L'Assicurato dovrà far constatare i danni alle autorità competenti e chiedere che venga redatto regolare verbale.**

È equiparato alla perdita totale del veicolo ogni danno di entità pari o superiore all'80% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

6 **Rimborso spese per lesioni subite dagli ani-**

**mali domestici:** in caso di incidente da circolazione, la Società rimborsa, **entro un massimo di € 150 per sinistro e per annualità assicurativa e dietro presentazione di idonea documentazione**, le spese sostenute per curare gli animali domestici trasportati sul veicolo.

7 **Rimborso spese documenti:** in caso di perdita totale del veicolo a seguito di incendio, furto o incidente da circolazione, la Società rimborsa, **entro il limite massimo di € 150 e dietro presentazione di idonea documentazione**, le spese sostenute per l'acquisizione dei documenti necessari per la liquidazione del danno (estratto cronologico e certificato di perdita di possesso).

È equiparato alla perdita totale del veicolo ogni danno di entità pari o superiore all'80% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

8 **Tassa di proprietà:** in caso di perdita totale del veicolo a seguito di incendio, furto o incidente da circolazione, la Società rimborsa, **dietro presentazione di idonea documentazione**, la quota di tassa di proprietà del veicolo assicurato corrispondente al periodo che intercorre tra il sinistro (data di denuncia in caso di furto) e la data di scadenza della tassa pagata.

È equiparato alla perdita totale del veicolo ogni danno di entità pari o superiore all'80% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

9 **Spese di immatricolazione:** in caso di perdita totale del veicolo a seguito di incendio, furto o incidente da circolazione, la Società rimborsa le **spese documentate sostenute dall'Assicurato per l'immatricolazione di un nuovo veicolo, fino ad un massimo di € 350 per sinistro e per annualità assicurativa**.

È equiparato alla perdita totale del veicolo ogni danno di entità pari o superiore all'80% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

10 **Spese nuova immatricolazione/duplicazione patente**

La società rimborsa le spese sostenute dal proprietario (o dal locatario in caso di leasing) del veicolo assicurato, **entro il limite massimo di € 150, per sinistro e per annualità assicurativa**, in seguito alla:

- nuova immatricolazione del veicolo in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione della carta di circolazione, certificato di proprietà o delle targhe di immatricolazione;
- duplicazione della patente del proprietario del veicolo (o del locatario in caso di leasing) in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del documento stesso.

11 **Rimborso delle spese per lavaggio e disinfezione**

In caso di furto del veicolo e successivo ritrovamento, la Società rimborsa le spese sostenute per il lavaggio e la disinfezione del veicolo **entro il limite massimo di € 150, per sinistro e per annualità assicurativa, dietro presentazione di idonea documentazione**.

#### **2.36) ESTENSIONE TERRITORIALE**

**Le Garanzie Speciali sono valide in Italia ed in tutti i Paesi dove sia operante l'assicurazione di Responsabilità Civile Auto prestata con la presente polizza.**

#### **2.37) OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO**

**In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso, entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza, all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società. Nella denuncia di sinistro devono essere precisati la data, il luogo, le cause e le modalità del fatto, gli eventuali testimoni nonché, eventualmente, il luogo ove si trova il veicolo.**

#### **2.38) APPLICABILITÀ DI ALTRE NORME**

Per tutto ciò che non sia qui espressamente disciplinato si applicano, in quanto compatibili, le norme valide per la sezione "Responsabilità Civile Veicoli".

### **3) SEZIONE ASSISTENZA:**

- A. ASSISTENZA IN VIAGGIO**
- B. DONNA ITALIANA**
- C. OVER 65**
- D. ASSISTENZA SPECIAL**

#### **DEFINIZIONI**

##### **Assicurato**

Il conducente del veicolo e le persone autorizzate all'uso dello stesso, nonché, per le prestazioni previste ai punti B), G), L), M), N), le persone trasportate a bordo del veicolo.

##### **Assistenza**

Le prestazioni che la Società fornisce all'Assicurato in caso di sinistro.

##### **Struttura Organizzativa**

La struttura di BLUE ASSISTANCE – Corso Svizzera n. 185 – Torino, costituita da: medici, tecnici, operatori, che è in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, e che, in virtù di specifica convenzione sottoscritta con la Società, provvede per incarico di quest'ultima al contatto telefonico con l'Assicurato ed organizza ed eroga, con costi a carico della Società, le prestazioni di assistenza previste in polizza.

##### **Incidente**

Il sinistro dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti, connesso con la circolazione stradale, che provochi danni al veicolo tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali.

##### **Infortunio**

Il sinistro dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili connesso con la circolazione stradale del veicolo assicurato.

##### **Guasto**

Il danno subito dal veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di parti, da qualunque causa determinati, tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali.

##### **Veicolo**

Il veicolo identificato in polizza.

### **A) ASSISTENZA IN VIAGGIO**

#### **CONDIZIONI CHE REGOLANO LE GARANZIE DELL'ASSISTENZA IN VIAGGIO**

##### **PREMESSA**

La Spett. BLUE ASSISTANCE S.p.A. Sede: C.so Svizzera, 185 - 10149 TORINO eroga le prestazioni di ASSISTENZA tramite la sua STRUTTURA ORGANIZZATIVA attivabile a mezzo:

– Telefono: dall'Italia - Numero Verde (chiamata gratuita) 800-042042 dall'estero - 0039-011-7425599

– Fax 011-7425588

per conto della Società ed in base alle norme sotto indicate che regolano la Sezione.

#### **OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

##### **3.1) RISCHIO ASSICURATO**

La Società, in caso di impossibilità di utilizzo del veicolo per il quale è prestata la garanzia dovuta ad incidente stradale, guasto, incendio, furto, rapina, anche se verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo e dolosi in genere purché l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva, fornisce le prestazioni di assistenza con le modalità e nei termini indicati nei punti che seguono.

La garanzia opera nel caso che il veicolo non sia in grado di proseguire autonomamente oppure, benché in grado di proseguire, esista il rischio di aggravamento dei danni, di pericolosità per l'incolumità di persone o cose o di grave disagio per gli occupanti dello stesso.

L'assistenza non viene prestata qualora l'impossibilità di utilizzo del veicolo sia causata da operazioni di manutenzione periodica prevista dalla casa costruttrice, dal montaggio di accessori o dagli interventi sulla carrozzeria dovuti ad usura, difetto o rottura.

##### **A) Soccorso stradale e traino**

La Struttura organizzativa procura direttamente all'Assicurato il mezzo di soccorso per trainare il veicolo stesso al più vicino punto di assistenza della casa costruttrice o, qualora ciò fosse impossibile o antieconomico, all'officina più vicina, tenendo la Società a proprio carico il relativo costo.

Qualora il sinistro avvenga all'estero o in autostrada in Italia, specifiche istruzioni saranno fornite dalla Struttura organizzativa.

##### **SOCCORSO STRADALE PER FORATURA/DANNI AI PNEUMATICI**

Qualora il veicolo assicurato risulti inutilizzabile per foratura o danni ai pneumatici sulla rete stradale

pubblica la Struttura organizzativa provvede ad inviare un mezzo di soccorso per effettuare la sostituzione del pneumatico oppure per trainare il veicolo fino alla più vicina officina.

Sono incluse le operazioni di recupero per mettere il veicolo assicurato in condizioni di essere trainato, purché effettuabili dallo stesso mezzo intervenuto per il traino (vedi anche la successiva prestazione "Recupero difficoltoso").

**Sono sempre esclusi dalla garanzia il costo dei pneumatici eventualmente sostituiti e dei pezzi di ricambio, nonché ogni altra spesa di riparazione o sostituzione.**

#### **B) Trasporto in autoambulanza**

Qualora a seguito di infortunio causato da incidente stradale l'Assicurato necessiti di un trasporto in autoambulanza, successivamente al ricovero di primo soccorso, la Struttura organizzativa invierà direttamente un'autoambulanza, tenendo la Società a proprio carico la relativa spesa **fino alla concorrenza di un importo massimo di € 210.**

Qualora l'Assicurato abbia provveduto direttamente a reperire l'autoambulanza, specifiche istruzioni verranno fornite dalla Struttura organizzativa.

#### **C) Recupero difficoltoso del veicolo (Italia ed Estero)**

Qualora in caso di incidente il veicolo sia fuoriuscito dalla sede stradale e risulti danneggiato in modo tale da non potervi ritornare autonomamente, la Struttura organizzativa procura direttamente all'Assicurato il mezzo di soccorso per riportare il veicolo danneggiato nell'ambito della sede stradale, tenendo la Società a proprio carico il relativo costo **fino ad un massimale di € 160 per sinistro.**

**L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato alle tariffe ufficiali correnti e la prestazione potrà essere fornita dalla Struttura organizzativa esclusivamente a fronte di adeguate garanzie di pagamento. Sono a carico dell'Assicurato le spese per il traino qualora il veicolo abbia subito l'incidente durante la circolazione al di fuori della sede stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti (percorsi fuoristrada).**

#### **D) Demolizione del veicolo (solo Italia)**

Qualora l'Assicurato a seguito di sinistro, in ottemperanza alle disposizioni di legge vigenti (D.P.R. 915 del 10/9/82 art. 15 e Codice della Strada art. 103), debba procedere alla demolizione del veicolo, la Struttura organizzativa su richiesta dell'Assicurato organizza la demolizione del veicolo, tenendo la Società a proprio carico le spese relative al trasporto, alla demolizione e alla cancellazione al Pubblico Registro Automobilistico.

La demolizione del veicolo avverrà in un Centro Autorizzato Convenzionato con la Struttura organizzativa più vicino al luogo dove è ricoverato il veicolo stesso.

**L'Assicurato deve produrre al momento della consegna del veicolo la seguente documentazione:**

- **libretto di circolazione (originale)**
- **foglio complementare (originale)**
- **codice fiscale (fotocopia)**
- **documento di riconoscimento valido (fotocopia)**

Il demolitore convenzionato che prenderà in carico il veicolo invierà al domicilio dell'Assicurato la documentazione relativa alla cancellazione al P.R.A. tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. L'Assicurato prende atto che il veicolo sarà demolito in conformità alle disposizioni vigenti che regolano lo smaltimento dei veicoli considerati a tutti gli effetti "rifiuti solidi a raccolta differenziata".

**La mancata produzione dei documenti di cui sopra o di altri necessari per la demolizione del veicolo, comporta la decadenza dal diritto alla prestazione.**

#### **E) Auto in sostituzione**

Qualora, per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia, il veicolo resti immobilizzato e ciò comporti una riparazione che richieda oltre 8 ore di manodopera certificate da un'officina autorizzata dalla casa costruttrice, la Struttura organizzativa, **esclusivamente durante l'orario di apertura dei centri convenzionati**, mette a disposizione dell'Assicurato un'auto di categoria C (classificazione internazionale delle società di autonoleggio) **per un massimo di cinque giorni con percorrenza illimitata.** La Società terrà a proprio carico i relativi costi. **Restano a carico dell'Assicurato le spese per il carburante, quelle per le assicurazioni non obbligatorie per legge, nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio. Tali spese potranno essere oggetto di deposito cauzionale richiesto dalla Società di autonoleggio e dette somme dovranno essere versate direttamente dall'Assicurato.**

Nel caso in cui i danni al veicolo non ne impediscano l'utilizzo, la prestazione sarà fornita solo se l'Assicurato, previo benestare della Struttura organizzativa, avrà concordato con l'officina i termini di riparazione.

**LE SEGUENTI PRESTAZIONI SONO OPERANTI QUANDO L'EVENTO SI VERIFICHÌ AD OLTRE 50 KM DAL COMUNE DI RESIDENZA DEL PROPRIETARIO DEL VEICOLO RISULTANTE DALLA CARTA DI CIRCOLAZIONE.**

**F) Recupero del veicolo riparato, in Italia e all'estero**

Qualora il veicolo per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia sia rimasto immobilizzato in Italia per oltre 36 ore, o all'estero per 5 giorni o in caso di furto sia stato ritrovato nel medesimo paese dove è stato perpetrato il furto stesso e comunque in tutti i casi previsti sia in grado di circolare autonomamente, la Struttura organizzativa mette a disposizione dell'Assicurato un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata per consentire il recupero del veicolo riparato, tenendo la Società a proprio carico il relativo costo.

**G) Spese d'albergo**

Qualora, per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia, il veicolo resti immobilizzato e ciò esiga una sosta forzata degli Assicurati per almeno una notte, la Struttura organizzativa provvede a prenotare un albergo, tenendo la Società a proprio carico le spese di pernottamento e prima colazione, comunque **fino ad un massimo di € 260 complessivamente per tutte le persone coinvolte nel medesimo sinistro (conducente e trasportati)**.

**H) Invio di un autista**

Qualora, in seguito ad incidente stradale l'Assicurato subisca lesioni tali da rendergli impossibile la guida del veicolo oppure all'estero al conducente venga rubata, ritirata o abbia smarrito la patente di guida, e in entrambi i casi nessuno degli eventuali altri passeggeri trasportati sia in grado di guidare per ragioni obiettive, la Struttura organizzativa mette a disposizione un autista per il trasferimento del veicolo stesso alla residenza dell'Assicurato, tenendo la Società a proprio carico il relativo costo.

**Restano in ogni caso a carico dell'Assicurato le spese relative al carburante, ad eventuali pedaggi autostradali ed al trasporto del veicolo a mezzo traghetto.**

**I) Invio di pezzi di ricambio**

Qualora il veicolo sia inutilizzabile per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia ed i pezzi di ricambio indispensabili al funzionamento del veicolo ed occorrenti alla sua riparazione non possano essere reperiti sul posto, la Struttura organizzativa provvede ad inviarli con il mezzo più rapido, tenuto conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere e dei pezzi di ricambio di veicoli in particolare, sempre che siano reperibili presso i concessionari ufficiali in Italia.

**Al rientro dal viaggio l'Assicurato dovrà rimborsare soltanto il costo dei pezzi e le spese doganali**, mentre le spese di ricerca e di spedizione restano a carico della Società.

**La Struttura organizzativa non assume responsabilità per ritardi o impedimenti dovuti alla cessata fabbricazione da parte della Casa costruttrice o alla irreperibilità dei pezzi di ricambio.**

**L) Rientro dei passeggeri o proseguimento del viaggio**

Qualora il veicolo sia inutilizzabile per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia, la Struttura organizzativa mette in condizione gli Assicurati di continuare il viaggio fino al luogo di destinazione ovvero di rientrare al luogo di residenza in Italia, tenendo la Società a proprio carico le spese di viaggio **fino ad un massimo di € 260 complessivamente per tutte le persone a bordo del veicolo (conducente e trasportati)**, mettendo a loro disposizione:

- un biglietto aereo di classe economica o ferroviario di prima classe, oppure
- un veicolo a noleggio (nel rispetto delle condizioni richieste dal noleggiatore).

**M) Rientro/Rimpatrio sanitario**

Qualora a seguito di infortunio causato da incidente stradale l'Assicurato necessiti di un trasporto al luogo di residenza oppure in un istituto di cura attrezzato in Italia, la Struttura organizzativa dopo aver accertato tramite un contatto diretto tra i propri medici ed il medico curante dell'Assicurato lo stato di salute dello stesso e qualora i medici della Struttura organizzativa lo ritengano necessario, provvederà ad effettuare il trasporto con il mezzo ritenuto più idoneo alle condizioni del paziente, dai medici della stessa:

- aereo sanitario;
- aereo di linea, classe economica, eventualmente su barella;
- treno, 1<sup>a</sup> classe;
- autoambulanza, senza limiti di chilometraggio.

Il trasporto è interamente organizzato dalla Struttura organizzativa ed effettuato a spese della Società.

All'occorrenza l'Assicurato verrà affiancato da un medico o da un infermiere durante il viaggio oppure, se questi non fossero necessari, ed a richiesta dello stesso, da un suo familiare convivente.

Il trasporto da paesi extraeuropei si effettua esclusivamente su aerei di linea.

**N) Rientro/Rimpatrio salma**

Qualora uno o più occupanti del veicolo assicurato decedano per incidente stradale la Struttura organizzativa provvede ad organizzare il trasporto del corpo fino al luogo d'inumazione, dopo aver adempiuto a tutte le formalità.

Il trasporto viene eseguito secondo le norme internazionali in materia.

Il costo connesso al disbrigo delle formalità, quello per un feretro sufficiente per il trasporto del corpo ed il trasporto stesso, sono a carico della Società **con il limite complessivo di € 5.200.**

Nel caso che siano coinvolti più Assicurati contemporaneamente la garanzia s'intende prestata con **il limite complessivo di € 20.700**; in presenza d'un costo maggiore la Struttura organizzativa provvede ad organizzare il trasporto del corpo una volta ricevute garanzie bancarie o d'altro tipo ritenute da essa adeguate.

**Restano a carico dei familiari le spese di ricerca e quelle relative alla cerimonia funebre ed all'inumazione.**

Qualora si renda necessario il riconoscimento del corpo, la Struttura organizzativa provvede a mettere a disposizione un biglietto d'andata e ritorno in treno (prima classe), in aereo (classe economica) od in altro mezzo di trasporto.

#### **O) Anticipo spese di prima necessità**

Qualora l'Assicurato, per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia, debba sostenere delle spese impreviste e non gli sia possibile provvedere direttamente e immediatamente, la Struttura organizzativa provvederà al pagamento sul posto, per conto dell'assicurato, di fatture fino ad un importo di € 520.

**La prestazione non è operante:**

- **nei paesi in cui non esistono filiali o corrispondenti della Struttura organizzativa;**
- **se il trasferimento di valuta all'estero comporta violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel paese in cui si trova l'Assicurato;**
- **se l'Assicurato non è in grado di fornire alla Struttura organizzativa garanzie di restituzione da quest'ultima ritenute adeguate.**

**L'Assicurato deve comunicare la causa della richiesta, l'ammontare della cifra necessaria, il suo recapito e le indicazioni delle referenze che consentano di verificare i termini della garanzia di restituzione dell'importo anticipato.**

**L'Assicurato deve provvedere a rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell'anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire oltre alla somma anticipata, l'ammontare degli interessi al tasso bancario corrente.**

**LE SEGUENTI PRESTAZIONI SONO OPERANTI SOLO ALL'ESTERO**

#### **P) Anticipo delle cauzioni: penale e civile**

In caso di fermo, arresto o di minaccia di arresto

dell'Assicurato in conseguenza di incidente da circolazione nel quale sia stato coinvolto il veicolo assicurato, la Struttura organizzativa, qualora l'Assicurato non vi possa provvedere direttamente, anticipa per suo conto a titolo di prestito la cauzione fissata dall'Autorità, **fino ad un massimo di € 5.200 per la cauzione penale e fino ad un massimo di € 5.200 per la cauzione civile.**

#### **Q) Anticipo spese legali**

In caso di fermo, arresto o minaccia di arresto dell'Assicurato in conseguenza di incidente nel quale sia stato coinvolto il veicolo, la Struttura organizzativa, qualora l'Assicurato necessiti di assistenza legale e non sia in grado di provvedere immediatamente al pagamento delle relative spese legali, anticipa all'Assicurato stesso l'onorario di un legale **fino ad un massimo di € 520.**

#### **R) Interprete a disposizione**

Se, in caso di fermo o di arresto in seguito ad incidente stradale, l'Assicurato necessiti di un interprete, la Struttura organizzativa vi provvede tenendo la Società a proprio carico le relative spese, **fino ad un massimo di € 520.** La Struttura organizzativa provvede in ogni caso a dare notizia del fermo o dell'arresto di cui sopra alla rispettabile ARAG Assicurazioni S.p.A. - Viale delle Nazioni, 9 - 37135 Verona - Tel. 0039/045/8290411 per l'attivazione della garanzia di Assistenza legale, qualora sia stata resa operante la relativa Sezione.

#### **S) Rimpatrio del veicolo a mezzo pianale**

Qualora, per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia, il veicolo resti immobilizzato e ciò comporti un tempo di riparazione superiore a 5 giorni lavorativi, oppure in caso di furto con ritrovamento del veicolo nel medesimo paese ove è stato perpetrato il furto stesso e le condizioni del veicolo sono tali da non poter essere guidato, la Struttura organizzativa, dopo aver preso contatto con l'officina incaricata della riparazione, si incarica del trasporto dello stesso dal luogo di giacenza al luogo preventivamente concordato con l'Assicurato, tenendo la Società a proprio carico la spesa relativa compresa quella di custodia del veicolo per il periodo che intercorre tra la richiesta di rimpatrio ed il ritiro del veicolo da parte dell'autotrasportatore.

Le spese relative al trasporto stesso nonché quelle della giacenza all'estero dalla data di comunicazione del sinistro alla Struttura organizzativa sono a carico della Struttura organizzativa stessa.

**Le spese relative ai diritti doganali, ai costi di riparazione o di sostituzione di parti di ricambio e di accessori sono a carico dell'Assicurato.** Qualora il valore commerciale del veicolo dopo il sinistro risultasse inferiore all'am-

**NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato**

montare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, la Struttura organizzativa provvede al suo rimpatrio fino alla concorrenza di un importo massimo corrispondente al valore commerciale del relitto dopo il sinistro; **l'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato.**

#### **T) Informazioni e consigli telefonici**

(Prestazione operante senza franchigia chilometrica e senza limitazione territoriale). La Struttura organizzativa fornisce telefonicamente, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 18,00 esclusi i giorni festivi infrasettimanali, informazioni e consigli su:

- situazione traffico e meteo in Italia;
- rete di officine, carrozzerie, ricambisti autorizzati dalle case automobilistiche e loro ubicazione in Europa.

#### **NORME COMUNI, ESCLUSIONI E DELIMITAZIONI**

##### **3.2)**

**Tutte le prestazioni non sono dovute per eventi avvenuti durante e per effetto di gare automobilistiche e motociclistiche e relative prove ed allenamenti, stato di guerra, rivoluzione, saccheggi, terremoti, fenomeni atmosferici o di trasmutazione dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione di particelle atomiche. Le prestazioni non sono altresì fornite in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.**

##### **3.3)**

**Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni relative al Servizio, la Società non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.**

##### **3.4)**

**Tutte le prestazioni ad eccezione di quelle contraddistinte con la lett. T) non possono essere fornite per ciascun assicurato più di tre volte per tipo entro ciascun anno di validità del servizio stesso.**

##### **3.5)**

**La Struttura organizzativa non assume responsabilità per danni conseguenti ad un suo mancato o ritardato intervento determinato da circostanze fortuite o imprevedibili.**

##### **3.6)**

Ogni diritto nei confronti della Società si prescrive entro il termine di un anno dalla data del sinistro

che ha dato origine al diritto alla prestazione in conformità con quanto previsto all'art. 2952 C.C..

##### **3.7)**

Per tutto quanto non è espressamente disciplinato nella presente Sezione si applicano le disposizioni del Codice Civile e del Codice della strada.

##### **3.8)**

**Le garanzie oggetto della presente sezione sono erogabili esclusivamente previa attivazione della Struttura organizzativa.**

##### **3.9)**

**Nel caso in cui vi fosse un'eccedenza a carico dell'Assicurato la prestazione è operante previa accettazione da parte della Centrale Operativa delle garanzie di restituzione dell'importo in eccedenza.**

##### **3.10)**

**Gli anticipi previsti nelle prestazioni I, O, P e Q sono concessi compatibilmente con le disposizioni in materia di trasferimento di valuta vigenti in Italia e nel paese dove momentaneamente si trova l'Assicurato e, qualora la Struttura organizzativa lo ritenga necessario, purché l'Assicurato, anche tramite persona da lui indicata, possa fornire adeguate garanzie in merito alla restituzione di ogni somma anticipata, che comunque deve essere rimborsata alla Struttura organizzativa al rientro alla residenza e, in ogni caso, non oltre 30 giorni dalla data dell'anticipo stesso.**

#### **CONDIZIONI CHE REGOLANO LA DENUNCIA E LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI**

##### **3.11) OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO**

In caso di sinistro, **l'Assicurato o qualsiasi altra persona che agisse in sua vece, deve comunicare alla Struttura organizzativa per telefono, per telex, per fax o telegraficamente:**

- 1) le generalità complete (nome, cognome, residenza) dell'Assicurato;**
- 2) l'indirizzo - anche temporaneo - ed il numero di telefono del luogo di chiamata;**
- 3) gli estremi del documento assicurativo ricevuto (numero di polizza abbinato alla sigla ITAL);**
- 4) la marca, il modello ed il numero di targa dell'autoveicolo;**
- 5) la prestazione richiesta.**

Per entrare in contatto con la Struttura organizzativa deve chiamare i numeri telefonici indicati sulla tesse-

ra consegnata alla stipula del contratto. Gli interventi di assistenza devono essere di norma disposti direttamente dalla Struttura organizzativa, ovvero essere da questa espressamente autorizzati, pena la decadenza del diritto alla prestazione di assistenza.

Nel caso in cui le prestazioni fornite dalla Struttura organizzativa superino i massimali previsti o prevedano dei costi a carico dell'Assicurato, quest'ultimo deve concordare con la Struttura organizzativa sufficienti salvaguardie di rimborso.

**Nel caso in cui l'Assicurato venga autorizzato ad anticipare il costo delle prestazioni garantite in polizza, dovrà inoltrare alla Struttura organizzativa le domande di rimborso corredate dai documenti giustificativi in originale.** Se la spesa è stata sostenuta in valuta estera, i rimborsi sono fatti in valuta italiana, al cambio del giorno di pagamento. I rimborsi sono effettuati dalla Struttura organizzativa entro 60 giorni dalla data di ricevimento della documentazione.

## **B) DONNA ITALIANA**

Il pacchetto di garanzie comprende:

**ASSISTENZA IN VIAGGIO (Sezione 3.A);  
SOCCORSO STRADALE PER MONTAGGIO  
CATENE IN CASO DI NEVE;  
INFORMAZIONI TELEFONICHE;  
INDENNITÀ "PRIMO INTERVENTO";  
INDENNITÀ DI DEGENZA.**

**GARANZIE ASSISTENZA (Assistenza in viaggio, soccorso stradale per montaggio catene in caso di neve, informazioni telefoniche)**

### **DEFINIZIONI**

Per le garanzie ASSISTENZA si rimanda alle definizioni della Sezione A.

Ad integrazione delle prestazioni previste dalla garanzia ASSISTENZA IN VIAGGIO (Sezione A), la Società fornisce, per il tramite della Struttura organizzativa di Blue Assistance, il SOCCORSO STRADALE PER MONTAGGIO CATENE IN CASO DI NEVE ed INFORMAZIONI TELEFONICHE.

### **SOCCORSO STRADALE PER MONTAGGIO CATENE IN CASO DI NEVE**

Nel caso in cui le condizioni climatiche rendano necessario il montaggio delle catene da neve, la Struttura organizzativa provvede ad inviare un mezzo di soccorso per effettuare la suddetta operazione, **con il limite di un intervento per annualità assicurativa.**

**L'intervento è subordinato alla presenza delle catene da neve a bordo del veicolo assicurato.**

### **Informazioni Telefoniche**

La Struttura organizzativa di Blue Assistance fornisce le informazioni telefoniche sotto indicate, a fronte di contatto telefonico: dall'Italia – Numero Verde (chiamata gratuita) 800-042042; dall'estero – 0039-011-7425599) o via fax 011-742558.

- **informazioni di "primo aiuto" in caso di sinistro:** informazioni sulle procedure da adottare per la denuncia di sinistro e la documentazione necessaria;
- **informazioni e convenzioni con le società di autonoleggio:** servizio di informazione e prenotazione per il noleggio di veicoli a tariffe agevolate con le principali società di autonoleggio in Italia.

## **INDENNITÀ "PRIMO INTERVENTO" E INDENNITÀ DI DEGENZA**

### **DEFINIZIONI**

#### **Assicurato**

Il proprietario del veicolo.

#### **Ricovero**

Permanenza in un istituto di cura con pernottamento.

### **INDENNITÀ "PRIMO INTERVENTO"**

La Società, nel caso di indisponibilità del veicolo assicurato intervenuta a seguito di incidente da circolazione, incendio, furto totale, corrisponde all'Assicurato **la somma di € 80, per evento e per annualità assicurativa**, per le spese di immediata necessità, pur se non documentate.

### **INDENNITÀ DI DEGENZA**

La Società, a seguito di infortunio subito dall'Assicurato a causa della circolazione del veicolo che abbia comportato un ricovero in un istituto di cura con almeno due pernottamenti, riconosce all'Assicurato **la somma di € 500 per evento e per annualità assicurativa.**

## **CONDIZIONI CHE REGOLANO LA DENUNCIA E LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI**

**NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato**

### 3.12) OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

Per l'indennità "Primo intervento" e per l'indennità di degenza, in caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 3 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'art. 1913 C.C..

**Fermo quanto sopra, la denuncia del sinistro deve contenere l'indicazione del luogo, giorno, ora e causa dell'evento e dev'essere comprovata da idonea documentazione. Nel caso di infortunio, la denuncia dev'essere corredata dalla cartella clinica attestante il ricovero in istituti di cura con almeno due pernottamenti.**

### C) OVER 65

Il pacchetto di garanzie comprende:

**ASSISTENZA IN VIAGGIO (Sezione 3.A);  
INFORMAZIONI TELEFONICHE;  
RIMBORSO DELLE SPESE CONSEGUENTI ALLA PERDITA DELLE CHIAVI DEL VEICOLO/ SOSTITUZIONE SERRATURE;  
INDENNITÀ IN CASO DI SCIPPO DELL'ASSICURATO;  
INDENNITÀ "PRIMO INTERVENTO";  
INDENNITÀ DI DEGENZA.**

**GARANZIE ASSISTENZA (Assistenza in viaggio; Informazioni telefoniche).**

### DEFINIZIONI

Per le garanzie ASSISTENZA si rimanda alle definizioni della Sezione A.

Ad integrazione delle prestazioni previste dalla garanzia ASSISTENZA IN VIAGGIO (Sezione A), la Società fornisce, per il tramite della Struttura organizzativa di Blue Assistance, un servizio di INFORMAZIONI TELEFONICHE.

### INFORMAZIONI TELEFONICHE

La Struttura organizzativa di Blue Assistance fornisce le informazioni sotto indicate, a fronte di contatto telefonico: dall'Italia – Numero Verde (chiamata gratuita) 800-042042; dall'estero – 0039-011-7425599) o via fax 011-742558.

- **Informazioni di "primo aiuto" in caso di sinistro:** informazioni sulle procedure da adottare per la denuncia di sinistro e la documentazione necessaria;
- **informazioni e convenzioni con le società di autonoleggio:** servizio di informazione e prenota-

zione per il noleggio di veicoli a tariffe agevolate con le principali società di autonoleggio in Italia.

### RIMBORSO DELLE SPESE CONSEGUENTI ALLA PERDITA DELLE CHIAVI DEL VEICOLO / SOSTITUZIONE SERRATURE, INDENNITÀ IN CASO DI SCIPPO, "PRIMO INTERVENTO" E DEGENZA

### DEFINIZIONI

#### Assicurato

Il proprietario del veicolo.

#### Ricovero

Permanenza in un istituto di cura con pernottamento.

#### Scippo

Furto commesso strappando la cosa di mano o di dosso alla persona che la detiene.

### RIMBORSO DELLE SPESE CONSEGUENTI ALLA PERDITA DELLE CHIAVI DEL VEICOLO / SOSTITUZIONE SERRATURE

La Società rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per l'eventuale sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo e/o per lo sbloccaggio del congegno antifurto a causa di perdita, smarrimento, sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere del veicolo assicurato, **fino a concorrenza di € 150 per evento e per annualità assicurativa.**

### INDENNITÀ IN CASO DI SCIPPO

La Società, a seguito di scippo subito dall'Assicurato, riconosce **la somma di € 100 per evento e per annualità assicurativa.** La garanzia è valida negli stati appartenenti all'Unione Europea.

### INDENNITÀ "PRIMO INTERVENTO"

La Società, nel caso di indisponibilità del veicolo intervenuta a seguito di incidente da circolazione, incendio, furto totale, corrisponde all'Assicurato **la somma di € 100 per evento e per annualità assicurativa**, per le spese di immediata necessità, pur se non documentate.

### INDENNITÀ DI DEGENZA

La Società, a seguito di infortunio subito dall'Assicurato a causa della circolazione del veicolo che abbia comportato un ricovero in un istituto di cura con almeno due pernottamenti, riconosce **la somma di € 300 per evento e per annualità assicurativa. Tale indennità è elevata a € 500 quando l'evento si verifichi ad oltre 400 km dal comune di residenza dell'Assicurato come risulta dal libretto di circolazione.**

## **CONDIZIONI CHE REGOLANO LA DENUNCIA E LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI**

### **3.13) OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO**

Per il rimborso delle spese conseguenti alla perdita delle chiavi del veicolo, per l'indennità in caso di scippo, per l'indennità "Primo intervento" e per l'indennità di degenza, in caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 3 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'art. 1913 C.C..

**Fermo quanto sopra, la denuncia del sinistro deve contenere l'indicazione del luogo, giorno, ora e causa dell'evento e deve essere comprovata da idonea documentazione.**

**Nel caso di perdita delle chiavi, il rimborso sarà effettuato dietro presentazione di regolare fattura, nonché di copia della denuncia fatta all'Autorità.**

**Nel caso di scippo, la denuncia di sinistro deve essere corredata da copia della denuncia fatta all'Autorità. Nel caso di infortunio, la denuncia deve essere corredata dalla cartella clinica attestante il ricovero in un istituto di cura con almeno due pernottamenti.**

## **D) ASSISTENZA SPECIAL**

**Il pacchetto di garanzie comprende:  
ASSISTENZA IN VIAGGIO (SEZIONE 3.A)  
INFORMAZIONI TELEFONICHE AGGIUNTIVE  
CONSULENZA SULLE PRATICHE AUTOMOBILISTICHE  
SPESE DI PRIMA NECESSITA'**

**GARANZIE ASSISTENZA (Assistenza in viaggio, informazioni telefoniche aggiuntive, consulenza sulle pratiche automobilistiche, spese di prima necessità)**

### **DEFINIZIONI**

Per le garanzie ASSISTENZA si rimanda alle definizioni della Sezione A.

Ad integrazione delle prestazioni previste dalla garanzia ASSISTENZA IN VIAGGIO (Sezione A), la Società fornisce, per il tramite della Struttura organizzativa di Blue Assistance, un servizio di INFORMAZIONI TELEFONICHE AGGIUNTIVE e di CONSULENZA SULLE PRATICHE AUTOMOBILISTICHE.

### **INFORMAZIONI TELEFONICHE AGGIUNTIVE**

La Struttura organizzativa di Blue Assistance fornisce le informazioni telefoniche sotto indicate a fron-

te di contatto telefonico (dall'Italia Numero Verde, chiamata gratuita, 800-042042 - dall'Estero 0039-011-7425599) o via fax 011-742558:

- **informazioni di "primo aiuto" in caso di sinistro:** informazioni sulle procedure da adottare per la denuncia di sinistro e sulla documentazione necessaria;
- **informazioni riguardanti le convenzioni con le società di autonoleggio:** servizio di informazione e prenotazione per il noleggio di veicoli a tariffe agevolate con le principali società di autonoleggio in Italia.

## **CONSULENZA SULLE PRATICHE AUTOMOBILISTICHE**

La Struttura organizzativa di Blue Assistance fornisce le informazioni telefoniche relative alle pratiche automobilistiche a fronte di contatto telefonico (dall'Italia Numero Verde, chiamata gratuita, 800-042042 - dall'Estero 0039-011-7425599) o via fax 011-742558.

### **SPESE DI "PRIMA NECESSITA'"**

**Prestazione operante quando l'evento si verifichi ad oltre 50 km dal Comune di residenza del proprietario del veicolo risultante dalla carta di circolazione**

Qualora, per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia, il veicolo resti immobilizzato e ciò richieda una sosta forzata dell'Assicurato per almeno un pernottamento, la Società rimborsa le spese documentate di prima necessità sostenute dall'Assicurato **fino ad un importo massimo di € 150 per evento e per annualità assicurativa.**

## **CONDIZIONI CHE REGOLANO LA DENUNCIA E LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI**

### **3.14) OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO**

Per il rimborso delle spese di "prima necessità", in caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 3 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'art. 1913 C.C..

**Fermo quanto sopra, la denuncia del sinistro deve contenere l'indicazione del luogo, giorno, ora e causa dell'evento e deve essere comprovata da idonea documentazione attestante la sosta forzata dell'Assicurato per almeno un pernottamento e le spese sostenute.**

#### 4) SEZIONE ASSISTENZA LEGALE

**Operante per i contratti in vigore al 6 marzo 2007**

##### DEFINIZIONI

Sinistro o Caso assicurativo: il verificarsi del fatto dannoso - cioè la controversia - per il quale è prevista l'assicurazione.

Protezione Legale: l'assicurazione Tutela Giudiziaria ai sensi dell'art.173 del Codice.

Unico caso assicurativo: il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più assicurati.

##### PREMESSA

La Società, per la gestione dei sinistri di Protezione Legale, si avvale di ARAG, Assicurazioni Rischi Automobilistici e Generali S.p.A. con sede in 37135 Verona - Viale delle Nazioni 9, Tel.: 045/8290411, Fax: 045/8290449 (in seguito denominata ARAG) alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente.

##### CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

###### 4.1) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

- Avvalendosi di ARAG per la gestione dei sinistri, la Società, **alle condizioni che seguono e nei limiti del massimale convenuto**, assicura la Protezione Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte e occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, **nei casi e con i limiti indicati** nelle condizioni specifiche di assicurazione.
- Gli oneri sopra citati sono:
  - le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo;
  - le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata da ARAG ai sensi del successivo art. 4.6 comma 4 (Gestione del caso assicurativo);
  - le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti in genere;
  - le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale);
  - le spese di giustizia.
- È garantito l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell'art. 4.4 comma 3 (Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del legale).

###### 4.2) DELIMITAZIONI DELL'OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

- L'Assicurato è tenuto a:
  - regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme fiscali di bollo e di regi-**

**stro, i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo;**

- assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.**
- La Società non si assume il pagamento di:**
    - multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;**
    - spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale).**
  - Nell'ipotesi di unico caso assicurativo la garanzia prestata viene ripartita tra tutti i soggetti assicurati coinvolti, a prescindere dal loro numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.**
  - Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.**

###### 4.3) INSORGENZA DEL CASO ASSICURATIVO

- Ai fini della presente polizza, per insorgenza del caso assicurativo si intende:
  - per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali - il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;
  - per tutte le restanti ipotesi - il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.

In presenza di più violazioni della stessa natura, per stabilire il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della prima violazione.
- La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto**, fatti salvi i diversi termini previsti dalle specifiche condizioni di assicurazione, e che siano stati denunciati alla Società, nei modi e nei termini del successivo art. 4.4 (Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del legale), **entro dodici mesi dalla cessazione del contratto stesso.**
- Si considerano a tutti gli effetti unico caso assicurativo:
  - vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
  - indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.

###### 4.4) DENUNCIA DEL CASO ASSICURATIVO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE

- L'Assicurato deve immediatamente denunciare

alla Società o ad ARAG qualsiasi caso assicurativo nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.

- In ogni caso deve fare pervenire alla Società o ad ARAG, notizia di ogni atto a lui notificato, entro 3 (tre) giorni dalla data della notifica stessa.**
- L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei suoi interessi, residente nel luogo ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia, **indicandolo alla Società contemporanea-mente alla denuncia del caso assicurativo.**
- Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, ARAG lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l'Assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il legale, **al quale l'Assicurato deve conferire mandato.**
- L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la Società e/o ARAG.

#### **4.5) FORNITURA DEI MEZZI DI PROVA E DEI DOCUMENTI OCCORRENTI ALLA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA ASSICURATIVA**

**Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a:**

- informare immediatamente la Società o ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del caso assicurativo, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;**
- conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.**

#### **4.6) GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO**

- Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, ARAG si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia.
- Ove ciò non riesca, se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al Legale scelto nei termini dell'art. 4.4 (Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del legale).
- La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale se l'impugnazione presenta possibilità di successo.
- L'Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede**

**extragiudiziaria che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione di ARAG.**

- L'eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e di Periti in genere viene concordata con ARAG.
- ARAG così come la Società, non è responsabile dell'operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti in genere.**
- In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'Assicurato e la Società e/o ARAG, la decisione può venire demandata, con esclusione delle vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.

**Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.**

ARAG avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

#### **4.7) RECUPERO DI SOMME**

- Spettano integralmente all'Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.
- Spettano invece ad ARAG, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.

#### **4.8) ESTENSIONE TERRITORIALE**

- Nell'ipotesi di diritto al risarcimento di danni extracontrattuali da fatti illeciti di terzi nonché di procedimento penale l'assicurazione vale per i casi assicurativi che insorgano nell'ambito territoriale in cui vale la garanzia RCA.**
- In tutte le altre ipotesi la garanzia vale per i casi assicurativi che insorgano e debbano essere trattati nella Repubblica Italiana, nella Città Stato del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.**

#### **4.9) ONERI FISCALI**

**Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il loro pagamento sia stato anticipato dalla Società e/o ARAG.**

#### **CONDIZIONI SPECIFICHE DI ASSICURAZIONE**

##### **4.10) ASSICURATI**

Le garanzie vengono prestate al proprietario, al

**NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato**

locatario in base ad un contratto di leasing, al conducente autorizzato, ai trasportati, per i casi assicurativi connessi al veicolo indicato in polizza.

**Nel caso di controversie fra Assicurati con la stessa polizza le garanzie vengono prestate unicamente a favore dell'Assicurato-Contraente.**

#### **4.11) CASI PER I QUALI È OPERANTE L'ASSICURAZIONE**

Le garanzie valgono per:

- a) l'esercizio di pretese al risarcimento danni a persone e/o cose subiti per fatti illeciti di terzi;
- b) la difesa in procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni connessi ad incidente stradale; la garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato.

#### **4.12) ESTENSIONE DELLE GARANZIE**

Le garanzie valgono altresì in favore del Contraente - Assicurato, come persona fisica, del coniuge e dei figli minori conviventi quando, in veste di pedoni, ciclisti, alla guida di veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria o come passeggeri di un qualsiasi veicolo pubblico o privato, siano coinvolti in incidenti stradali.

#### **4.13) MASSIMALE**

Le garanzie previste dalla presente polizza vengono prestate **fino al massimale di € 5.000 per caso assicurativo, senza limite per anno assicurativo.**

#### **4.14) ESCLUSIONI**

**Le garanzie non sono valide:**

- a) **in materia fiscale ed amministrativa;**
- b) **per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;**
- c) **per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;**
- d) **per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;**
- e) **per fatti dolosi delle persone assicurate;**
- f) **per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;**
- g) **per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale;**
- h) **se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione,**

**per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA;**

- i) **nei casi di guida sotto l'influenza dell'alcool (art. 186 del Codice della Strada), guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti (art. 187 del Codice della Strada) o per violazione dell'art. 189, comma 1, del Codice della Strada (comportamento in caso d'incidente);**
- l) **per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove;**
- m) **per controversie di natura contrattuale con la Società.**

#### **4.15) GARANZIA ESTESA - CONDIZIONE SPECIALE VALIDA SOLO SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATA IN POLIZZA**

Qualora in polizza sia espressamente richiamata la speciale condizione "Garanzia estesa", si rendono operanti le ulteriori seguenti condizioni.

##### **Casi per i quali è operante l'assicurazione**

Ad integrazione dell'art. 4.11 – Casi per i quali è operante l'assicurazione – le garanzie valgono anche per:

- a) l'assistenza nei procedimenti di dissequestro del veicolo assicurato, sequestrato in seguito ad incidente stradale;
- b) l'opposizione, in ogni ordine e grado, avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida e le altre sanzioni amministrative irrogate in seguito ad incidente stradale e connesse allo stesso; la Società provvederà, su richiesta dell'Assicurato, alla redazione e presentazione del ricorso purché l'Assicurato faccia pervenire ad ARAG il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso.

##### **Massimale**

In deroga all'art. 4.13 delle Condizioni specifiche di assicurazione (Massimale), tutte le garanzie previste dalla presente sezione "Protezione Legale" vengono prestate **fino al massimale di € 5.500 per caso assicurativo, senza limite per anno assicurativo.**

**Operante per i contratti stipulati a partire dal 7 marzo 2007**

##### **Definizioni**

Sinistro o Caso assicurativo: il verificarsi del fatto dannoso - cioè la controversia - per il quale è prevista l'assicurazione.

Protezione Legale: l'assicurazione Tutela Legale ai sensi del Codice - art. 173.

Unico caso assicurativo: il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più assicurati.

#### **Premessa**

La Società, per la gestione dei sinistri di Protezione Legale, si avvale di ARAG, Assicurazioni Rischi Automobilistici e Generali S.p.A. con sede in 37135 Verona - Viale delle Nazioni 9, Tel.: 045/8290411, Fax: 045/8290449 (in seguito denominata ARAG) alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente.

### **CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE**

#### **4.16) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

**1.** Avvalendosi di ARAG per la gestione dei sinistri, la Società, **alle condizioni che seguono e nei limiti del massimale convenuto**, assicura la Protezione Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte e occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, **nei casi e con i limiti indicati nelle condizioni specifiche di assicurazione.**

**2.** Gli oneri sopra citati sono:

- le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo;
- le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata da ARAG ai sensi del successivo art. 4.21), comma 4, (Gestione del caso assicurativo);
- le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti in genere;
- le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale);
- le spese di giustizia;
- il Contributo Unificato ai sensi della Legge 10.05.2002, n. 91, a parziale deroga dell'art. 4.17) "Delimitazioni dell'oggetto dell'assicurazione", se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.

**3.** È garantito l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell'art.4.19), comma 3 (Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del legale).

#### **4.17) DELIMITAZIONI DELL'OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

**1. L'Assicurato è tenuto a:**

- **regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme fiscali di bollo e di registro, i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo;**

- **assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.**

**2. La Società non si assume il pagamento di:**

- **multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;**
- **spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale).**

**3. Nell'ipotesi di un unico caso assicurativo la garanzia prestata viene ripartita tra tutti i soggetti assicurati coinvolti, a prescindere dal loro numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.**

**4. Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.**

#### **4.18) INSORGENZA DEL CASO ASSICURATIVO**

**1.** Ai fini della presente polizza, per insorgenza del caso assicurativo si intende:

- per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali - il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;
- per tutte le restanti ipotesi - il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.

In presenza di più violazioni della stessa natura, per stabilire il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della prima violazione.

**2. La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti:**

- **durante il periodo di validità della polizza, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative;**
- **trascorsi tre mesi dalla decorrenza della polizza, in tutte le restanti ipotesi;**

**e che siano stati denunciati alla Società, nei modi e nei termini del successivo art. 4.19) (Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del legale), entro dodici mesi dalla cessazione del contratto stesso.**

**3.** Si considerano a tutti gli effetti unico caso assicurativo:

- vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.

**NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato**

#### **4.19) DENUNCIA DEL CASO ASSICURATIVO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE**

- 1. L'Assicurato deve immediatamente denunciare alla Società o ad ARAG qualsiasi caso assicurativo nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.**
- 2. In ogni caso deve fare pervenire alla Società o ad ARAG, notizia di ogni atto a lui notificato, entro tre giorni dalla data della notifica stessa.**
- 3. L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei suoi interessi, residente nel luogo ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia, **indicandolo alla Società contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo.****
- 4. Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, ARAG lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l'Assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l'Assicurato deve conferire mandato.**
- 5. L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente un proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la Società e/o ARAG.**

#### **4.20) FORNITURA DEI MEZZI DI PROVA E DEI DOCUMENTI OCCORRENTI ALLA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA ASSICURATIVA**

**Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a:**

**informare immediatamente la Società o ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del caso assicurativo, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione; conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.**

#### **4.21) GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO**

- 1. Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, ARAG si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia.**
- 2. Ove ciò non riesca, se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al legale scelto nei termini dell'art. 4.19) (Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del legale).**
- 3. La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale se l'impugnazione presenta**

possibilità di successo.

**4. L'Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziaria che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione di ARAG.**

**5. L'eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e di Periti in genere viene concordata con ARAG.**

**6. ARAG così come la Società, non è responsabile dell'operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti in genere.**

**7. In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'Assicurato e la Società e/o ARAG, la decisione può venire demandata, con esclusione delle vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.**

**Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.**

ARAG avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

#### **4.22) RECUPERO DI SOMME**

**1. Spettano integralmente all'Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.**

**2. Spettano invece ad ARAG, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.**

#### **4.23) ESTENSIONE TERRITORIALE**

**1. Nell'ipotesi di diritto al risarcimento di danni extracontrattuali da fatti illeciti di terzi nonché di procedimento penale, l'assicurazione vale per i casi assicurativi che insorgano nell'ambito territoriale in cui vale la garanzia RCA.**

**2. In tutte le altre ipotesi la garanzia vale per i casi assicurativi che insorgano e debbano essere trattati nella Repubblica Italiana, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.**

#### **4.24) ONERI FISCALI**

**Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il loro pagamento sia stato anticipato dalla Società e/o ARAG.**

## CONDIZIONI SPECIFICHE DI ASSICURAZIONE

### 4.25) ASSICURATI

Le garanzie vengono prestate al proprietario, al locatario in base ad un contratto di leasing, al conducente autorizzato, ai trasportati, per i casi assicurativi connessi al veicolo indicato in polizza.

**Nel caso di controversie fra Assicurati con la stessa polizza le garanzie vengono prestate unicamente a favore dell'Assicurato-Contraente.**

### 4.26) GARANZIA BASE - CASI PER I QUALI È OPERANTE L'ASSICURAZIONE

Le garanzie valgono per:

- a) recupero danni a persone o cose subiti per fatti illeciti di terzi per i casi in cui opera la procedura di risarcimento di cui all'art. 148 del Codice (**la copertura di cui al presente comma non è operante per i sinistri che vengono gestiti con la procedura di risarcimento diretto disciplinata dall'art. 149 e seguenti del Codice**). La prestazione di cui al presente punto opera anche, a parziale deroga dell'art. 4.29) Esclusioni, lett. i), quando il veicolo, al momento del sinistro, è guidato sotto influenza di alcool;
- b) recupero danni a persone subiti per fatti illeciti di terzi per i casi in cui opera la procedura di risarcimento diretto di cui all'art. 149 del Codice **esclusivamente dopo l'offerta di risarcimento comunicata dalla Società ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 254/2006 ivi compresa l'eventuale successiva fase giudiziale. Rimangono quindi escluse le eventuali spese legali sostenute dall'assicurato nella fase compresa tra la presentazione della richiesta di risarcimento del danno e la prima offerta comunicata dalla Società.**
- c) recupero danni a persone o cose subiti dal terzo trasportato per i casi in cui opera la procedura di cui all'art. 141 del Codice ovvero per i danni subiti dal terzo trasportato la cui richiesta di risarcimento deve essere promossa nei confronti dell'Impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro;
- d) la difesa in procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni connessi ad incidente stradale. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
- e) l'assistenza nei procedimenti di dissequestro del veicolo assicurato, sequestrato in seguito ad incidente stradale;
- f) **l'opposizione, in ogni ordine e grado, avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida e le altre sanzioni amministrative irrogate in seguito ad incidente**

**stradale e connesse allo stesso. La Società provvederà, su richiesta dell'Assicurato, alla redazione e presentazione del ricorso purché l'Assicurato faccia pervenire ad ARAG il provvedimento in originale entro cinque giorni dalla data di notifica dello stesso.**

### 4.27) ESTENSIONE DELLE GARANZIE

Le garanzie valgono altresì in favore del Contraente-Assicurato, come persona fisica, del coniuge, del convivente more uxorio risultante dal certificato anagrafico di residenza, dei figli minori e dei figli maggiorenni conviventi risultanti dal certificato anagrafico di residenza quando, nella veste di pedoni, ciclisti, alla guida di veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria o come passeggeri di un qualsiasi veicolo pubblico o privato, siano coinvolti in incidenti occorsi durante la circolazione stradale.

### 4.28) MASSIMALE

Le garanzie previste dalla presente polizza vengono prestate **fino al massimale di € 5.500,00 per caso assicurativo, senza limite per anno assicurativo.**

### 4.29) ESCLUSIONI

**Le garanzie non sono valide:**

- a) **in materia fiscale ed amministrativa;**
- b) **per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;**
- c) **per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;**
- d) **per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;**
- e) **per fatti dolosi delle persone assicurate;**
- f) **per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;**
- g) **per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale;**
- h) **se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità dalle prescrizioni di legge o dalle indicazioni della carta di circolazione o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA;**
- i) **nei casi di guida sotto l'influenza dell'alcool o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti (artt. 186 e 187 del Codice della strada) o per violazione dell'art. 189, comma 1 del Codice della Strada (comportamento in caso d'incidente);**

**NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato**

**l) per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove.**

**4.30) GARANZIA ESTESA - CONDIZIONE SPECIALE VALIDA SOLO SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATA IN POLIZZA**

**Qualora in polizza sia espressamente richiamata la speciale condizione "Garanzia estesa", si rendono operanti le ulteriori seguenti condizioni.**

**1 – Casi per i quali è operante l'assicurazione**

Ad integrazione dell'art. 4.26) – Casi per i quali è operante l'assicurazione – le garanzie valgono anche per controversie contrattuali ovvero nascenti da pretese inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, derivanti da contratti riguardanti il veicolo assicurato. **La prestazione opera esclusivamente per i casi assicurativi che hanno un valore in lite superiore a € 150,00.** In caso di sostituzione del veicolo sono garantite le controversie relative all'acquisto di un nuovo veicolo in sostituzione di quello assicurato e alla vendita del veicolo stesso avvenute **entro un mese prima e fino ad un mese dopo dalla data di sostituzione in polizza del veicolo.**

**La presente prestazione non vale per controversie contrattuali con la Società.**

A parziale deroga dell'art. 4.23) Estensione territoriale, punto 2), la presente garanzia vale per i casi assicurativi che insorgano nell'ambito territoriale in cui vale la garanzia RCA.

**2 – Massimale**

In deroga all'art. 4.28) delle Condizioni specifiche di assicurazione (Massimale), **tutte le garanzie previste dall'art. 4.30) Garanzia estesa vengono prestate fino al massimale di € 6.000,00 per caso assicurativo, senza limite per anno assicurativo, salvo la garanzia prevista all'art. 4.26) lett. a), che, in caso di azioni per recupero di danni a persone, viene prestata fino al massimale di € 20.000,00 per caso assicurativo, senza limite per anno assicurativo.**

**GARANZIA "ÈLITE"**

**Operante per i contratti stipulati a partire dal 5 novembre 2007**

**Definizioni**

Sinistro o Caso assicurativo: il verificarsi del fatto dannoso - cioè la controversia - per il quale è prevista l'assicurazione.

Protezione Legale: l'assicurazione Tutela Legale ai sensi del Codice - art. 173.

Unico caso assicurativo: il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più assicurati.

**Premessa**

La Società, per la gestione dei sinistri di Protezione Legale, si avvale di ARAG, Assicurazioni Rischi Automobilistici e Generali S.p.A. con sede in 37135 Verona - Viale delle Nazioni 9, Tel.: 045/8290411, Fax: 045/8290449 (in seguito denominata ARAG) alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente.

**Condizioni generali di assicurazione**

**4.31) - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

**1.** Avvalendosi di ARAG per la gestione dei sinistri, la Società, **alle condizioni che seguono e nei limiti del massimale convenuto**, assicura la Protezione Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte e occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, **nei casi e con i limiti indicati nelle condizioni specifiche di assicurazione.**

**2.** Gli oneri sopra citati sono:

- le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo;
- le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata da ARAG ai sensi del successivo art. 4.36), comma 4, (Gestione del caso assicurativo);
- le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti in genere;
- le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale);
- le spese di giustizia;
- il Contributo Unificato ai sensi della Legge 10.05.2002, n. 91, a parziale deroga dell'art. 4.32) "Delimitazioni dell'oggetto dell'assicurazione", se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.

**3.** È garantito l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell'art.4.34), comma 3 (Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del legale).

**4.32) DELIMITAZIONI DELL'OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

**1. L'Assicurato è tenuto a:**

- **regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme fiscali di bollo e di registro, i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo;**

- **assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.**
- 2. La Società non si assume il pagamento di:**
    - **multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;**
    - **spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale).**
  - 3. Nell'ipotesi di un unico caso assicurativo la garanzia prestata viene ripartita tra tutti i soggetti assicurati coinvolti, a prescindere dal loro numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.**
  - 4. Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.**

#### **4.33) INSORGENZA DEL CASO ASSICURATIVO**

- 1. Ai fini della presente polizza, per insorgenza del caso assicurativo si intende:**
  - per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali - il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;
  - per tutte le restanti ipotesi - il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.  
In presenza di più violazioni della stessa natura, per stabilire il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della prima violazione.
- 2. La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti:**
  - **durante il periodo di validità della polizza, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative;**
  - **trascorsi tre mesi dalla decorrenza della polizza, in tutte le restanti ipotesi;****e che siano stati denunciati alla Società, nei modi e nei termini del successivo art. 4.34) (Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del legale), entro dodici mesi dalla cessazione del contratto stesso.**
- 3. Si considerano a tutti gli effetti unico caso assicurativo:**
  - vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
  - indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.

#### **4.34) DENUNCIA DEL CASO ASSICURATIVO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE**

- 1. L'Assicurato deve immediatamente denunciare alla Società o ad ARAG qualsiasi caso assicurativo nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.**
- 2. In ogni caso deve fare pervenire alla Società o ad ARAG, notizia di ogni atto a lui notificato, entro tre giorni dalla data della notifica stessa.**
- 3. L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei suoi interessi, residente nel luogo ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia, indicandolo alla Società contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo.**
- 4. Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, ARAG lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l'Assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l'Assicurato deve conferire mandato.**
- 5. L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente un proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la Società e/o ARAG.**

#### **4.35) FORNITURA DEI MEZZI DI PROVA E DEI DOCUMENTI OCCORRENTI ALLA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA ASSICURATIVA**

**Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a:**

- **informare immediatamente la Società o ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del caso assicurativo, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;**
- **conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.**

#### **4.36) GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO**

- 1. Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, ARAG si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia.**
- 2. Ove ciò non riesca, se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al legale scelto nei termini dell'art. 4.34) (Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del legale).**
- 3. La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale se l'impugnazione presenta possibilità di successo.**

**NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato**

**4. L'Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziaria che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione di ARAG.**

5. L'eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e di Periti in genere viene concordata con ARAG.

**6. ARAG così come la Società, non è responsabile dell'operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti in genere.**

7. In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'Assicurato e la Società e/o ARAG, la decisione può venire demandata, con esclusione delle vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.

**Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.**

ARAG avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

#### **4.37) RECUPERO DI SOMME**

1. Spettano integralmente all'Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.

**2. Spettano invece ad ARAG, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.**

#### **4.38) ESTENSIONE TERRITORIALE**

1. Nell'ipotesi di diritto al risarcimento di danni extracontrattuali da fatti illeciti di terzi nonché di procedimento penale, l'assicurazione vale per i casi assicurativi che insorgano nell'ambito territoriale in cui vale la garanzia RCA.

2. In tutte le altre ipotesi la garanzia vale per i casi assicurativi che insorgano e debbano essere trattati nella Repubblica Italiana, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.

#### **4.39) ONERI FISCALI**

**Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il loro pagamento sia stato anticipato dalla Società e/o ARAG.**

## **CONDIZIONI SPECIFICHE DI ASSICURAZIONE**

### **4.40) ASSICURATI**

Le garanzie vengono prestate al proprietario, al locatario in base ad un contratto di leasing, al conducente autorizzato, ai trasportati, per i casi assicurativi connessi al veicolo indicato in polizza.

**Nel caso di controversie fra Assicurati con la stessa polizza le garanzie vengono prestate unicamente a favore dell'Assicurato-Contraente.**

### **4.41) GARANZIA ÈLITE - CASI PER I QUALI È OPERANTE L'ASSICURAZIONE**

Le garanzie valgono per:

- a) recupero danni a persone o cose subiti per fatti illeciti di terzi per i casi in cui opera la procedura di risarcimento di cui all'art. 148 del Codice. La prestazione di cui al presente punto opera anche, a parziale deroga dell'art. 4.44) Esclusioni, lett. i), quando il veicolo, al momento del sinistro, è guidato sotto influenza di alcool;
- b) recupero danni a persone o cose subiti per fatti illeciti di terzi per i casi in cui opera la procedura di risarcimento diretto di cui all'art. 149 del Codice **esclusivamente dopo l'offerta di risarcimento comunicata dalla Società ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 254/2006 ivi compresa l'eventuale successiva fase giudiziale. Rimangono quindi escluse le eventuali spese legali sostenute dall'assicurato nella fase compresa tra la presentazione della richiesta di risarcimento del danno e la prima offerta comunicata dalla Società.** La prestazione di cui al presente punto opera anche, a parziale deroga dell'art. 4.44) Esclusioni, lett. i), quando il veicolo, al momento del sinistro, è guidato sotto influenza di alcool;
- c) recupero danni a persone o cose subiti dal terzo trasportato per i casi in cui opera la procedura di cui all'art. 141 del Codice ovvero per i danni subiti dal terzo trasportato la cui richiesta di risarcimento deve essere promossa nei confronti dell'Impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro;
- d) la difesa in procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni connessi ad incidente stradale. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
- e) l'assistenza nei procedimenti di dissequestro del veicolo assicurato, sequestrato in seguito ad incidente stradale;
- f) l'opposizione, in ogni ordine e grado, avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida e le altre sanzioni amministrative irrogate in seguito ad incidente stradale e connesse allo stesso. La

Società provvederà, su richiesta dell'Assicurato, alla redazione e presentazione del ricorso **purché l'Assicurato faccia pervenire ad ARAG il provvedimento in originale entro cinque giorni dalla data di notifica dello stesso;**

- g) controversie contrattuali ovvero nascenti da pretese inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, derivanti da contratti riguardanti il veicolo assicurato. **La prestazione opera esclusivamente per i casi assicurativi che hanno un valore in lite superiore a € 150,00.** In caso di sostituzione del veicolo sono garantite le controversie relative all'acquisto di un nuovo veicolo in sostituzione di quello assicurato e alla vendita del veicolo stesso avvenute **entro un mese prima e fino ad un mese dopo dalla data di sostituzione in polizza del veicolo.**

**La presente prestazione non vale per controversie contrattuali con la Società.**

A parziale deroga dell'art. 4.38) Estensione territoriale, punto 2), la presente garanzia vale per i casi assicurativi che insorgano nell'ambito territoriale in cui vale la garanzia RCA.

#### **4.42) ESTENSIONE DELLE GARANZIE**

Le garanzie valgono altresì in favore del Contraente-Assicurato, come persona fisica, del coniuge, del convivente more uxorio risultante dal certificato anagrafico di residenza, dei figli minori e dei figli maggiorenni conviventi risultanti dal certificato anagrafico di residenza quando, nella veste di pedoni, ciclisti, alla guida di veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria o come passeggeri di un qualsiasi veicolo pubblico o privato, siano coinvolti in incidenti occorsi durante la circolazione stradale.

#### **4.43) MASSIMALE**

Le garanzie previste dalla presente polizza vengono prestate **fino al massimale di € 10.000,00 per caso assicurativo, senza limite per anno assi-**

**curativo, salvo la garanzia prevista all'art. 4.41) lett. a), che, in caso di azioni per recupero di danni a persone, viene prestata fino al massimale di € 20.000,00 per caso assicurativo, senza limite per anno assicurativo.**

#### **4.44) ESCLUSIONI**

**Le garanzie non sono valide:**

- a) in materia fiscale ed amministrativa;**
- b) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;**
- c) per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;**
- d) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;**
- e) per fatti dolosi delle persone assicurate;**
- f) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;**
- g) per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale;**
- h) se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità dalle prescrizioni di legge o dalle indicazioni della carta di circolazione o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA;**
- i) nei casi di guida sotto l'influenza dell'alcool o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti (artt. 186 e 187 del Codice della strada) o per violazione dell'art. 189, comma 1 del Codice della Strada (comportamento in caso d'incidente);**
- l) per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove.**

## 5) SEZIONE RITIRO PATENTE

*Non più vendibile dal 25 marzo 2009.*

## 6) SEZIONE INFORTUNI

### GARANZIA INFORTUNI

#### 6.1) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione è operante per gli infortuni subiti dal conducente del veicolo descritto in polizza e conseguenti alla guida del veicolo stesso, dal momento in cui vi sale fino a quello in cui ne è disceso, nonché alle operazioni rese necessarie in caso di fermate per la ripresa della marcia.

In deroga agli artt. 1900 e 1912 C.C. si considerano in garanzia gli infortuni derivanti da colpa grave dell'Assicurato, nonché quelli derivanti da tumulti popolari a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva.

#### 6.2) ESCLUSIONI

**Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni:**

- a) subiti da persone che, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, siano affette da alcolismo, tossicomania, o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoidi;**
- b) subiti dal conducente a causa o in stato di ubriachezza;**
- c) subiti dal conducente non abilitato alla guida del veicolo a norma delle disposizioni in vigore;**
- d) subiti dal conducente in occasione dell'utilizzo del veicolo non in conformità alle norme vigenti;**
- e) causati dall'abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti o allucinogeni;**
- f) verificatisi durante la partecipazione a corse, gare e relative prove;**
- g) sofferti in relazione a delitti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato;**
- h) subiti in occasione o causati da guerra, anche se non dichiarata, insurrezione, movimenti tellurici, inondazioni, eruzioni vulcaniche;**
- i) causati da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, o da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X ecc.).**

#### 6.3) ESTENSIONE TERRITORIALE

**L'assicurazione vale per tutti i paesi Europei e mediterranei.**

#### 6.4) DENUNCIA DELL'INFORTUNIO E OBBLIGHI DELL'ASSICURATO

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'art. 1913 C.C.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 C.C.

**Fermo quanto sopra, la denuncia dell'infortunio deve contenere l'indicazione del luogo, giorno, ora e causa dell'evento e dev'essere corredata da certificato medico. Il decorso delle lesioni dev'essere documentato da ulteriori certificati medici. Nel caso di inabilità temporanea, i certificati devono essere rinnovati alle rispettive scadenze.**

**L'Assicurato o, in caso di morte i beneficiari, devono consentire alla Società le indagini e gli accertamenti necessari, e produrre, su richiesta, copia della cartella clinica completa.**

#### 6.5) CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ

La Società corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio. Se, al momento dell'infortunio, l'Assicurato non è fisicamente integro e sano, **sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di invalidità permanente accertata sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.**

#### 6.6) MORTE

L'indennizzo per il caso di morte è dovuto se la morte stessa si verifica – anche successivamente alla cessazione del rapporto assicurativo – **entro due anni dal giorno dell'infortunio.** Tale indennizzo viene liquidato ai beneficiari designati o, in mancanza, agli eredi dell'Assicurato secondo le norme della successione testamentaria o legittima. **L'indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente.** Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma **entro due anni dal giorno dell'infortunio** ed in conseguenza di questo, l'Assicurato muore, gli eredi dell'Assicurato non sono tenuti ad alcun rimborso,

mentre i beneficiari hanno diritto soltanto alla differenza tra l'indennizzo per morte – se superiore – e quello già pagato per invalidità permanente.

### **6.7) INVALIDITÀ PERMANENTE**

Se l'infortunio ha per conseguenza una invalidità permanente e questa si verifica – anche successivamente alla cessazione del rapporto assicurativo – **entro due anni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto**, la Società liquida, con i criteri indicati nell'art. 6.5 e nei seguenti commi del presente articolo, un indennizzo calcolato sulla somma assicurata per invalidità permanente totale, secondo le percentuali elencate nell'allegato 1) del D.P.R. 30/6/1965, n. 1124 con rinuncia all'applicazione della franchigia relativa prevista dalla Legge.

Nei confronti delle persone con accertato mancini-  
simo, le percentuali di invalidità previste per l'arto superiore destro e la mano destra, varranno per l'arto superiore sinistro e la mano sinistra e viceversa. Se la lesione comporta una minorazione, anziché la perdita totale, le percentuali indicate nell'allegato 1) di cui sopra vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta.

Nei casi di invalidità permanente non specificati nell'allegato 1) di cui sopra la valutazione viene effettuata con riferimento alle percentuali dei casi indicati, tenendo conto della diminuita capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla specifica professione esercitata dall'Assicurato.

La perdita totale, anatomica o funzionale, di più organi od arti comporta l'applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali dovute per ciascuna lesione, **con il massimo del 100%**.

#### **Franchigia**

**Sulla parte di somma assicurata fino a € 160.000 non si fa luogo ad indennizzo per invalidità permanente quando questa è di grado pari o inferiore al 5% della totale; se invece l'invalidità permanente risulta superiore a tale percentuale l'indennizzo viene corrisposto solo per la parte eccedente.**

**Sulla parte di somma assicurata eccedente € 160.000 non si fa luogo ad indennizzo per invalidità permanente quando questa è di grado pari o inferiore al 10% della totale; se invece l'invalidità permanente risulta superiore a tale percentuale, l'indennizzo viene liquidato solo per la parte eccedente.**

**Dette franchigie non verranno applicate qualora l'invalidità permanente sia di grado pari o superiore al 25%.**

### **Maggiorazione**

L'invalidità permanente accertata di grado pari o superiore al 70% è considerata invalidità permanente totale.

#### **Diritto all'indennizzo**

**Il diritto all'indennizzo per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi.** Tuttavia, se l'Assicurato muore per causa indipendente dall'infortunio dopo che l'indennizzo sia stato liquidato o comunque offerto in misura determinata, la Società paga agli eredi l'importo liquidato ed offerto, secondo le norme della successione testamentaria o legittima.

### **6.8) Diaria da ricovero in Istituto di Cura**

Nel caso di infortunio che renda necessario il ricovero dell'Assicurato in Istituto di Cura (abbia luogo o meno intervento chirurgico), la Società corrisponde l'indennità giornaliera garantita a tale titolo per ciascun giorno di ricovero e per tutta la durata del ricovero stesso e per **un massimo di giorni 100 (cento) per ogni infortunio.**

### **6.9) Spese sanitarie a seguito di infortunio**

La società assicura, **sino alla concorrenza del massimale stabilito**, il rimborso delle spese sostenute a seguito di infortunio indennizzabile ai sensi della presente polizza e precisamente:

- a) le spese per gli accertamenti diagnostici (compresi i relativi onorari medici);
- b) le spese per gli onorari medici, nonché, in caso di intervento chirurgico, dei chirurghi, degli aiuti, degli assistenti, degli anestesisti e di ogni altro soggetto partecipante all'intervento, per i diritti di sala operatoria e per il materiale d'intervento;
- c) le spese per gli apparecchi terapeutici e le endoprotesi applicati durante l'intervento, per l'acquisto di apparecchi protesici ortopedici sostitutivi di parti anatomiche, **escluse in ogni caso le protesi dentarie, oculari e lenti correttive;**
- d) le spese per le cure, i medicinali, i trattamenti fisioterapici, rieducativi e per le cure termali **(escluse in ogni caso le spese di natura alberghiera);**
- e) le spese per le rette di degenza;
- f) le spese di trasporto dell'Assicurato – nonché del suo accompagnatore, qualora la gravità dell'infortunio lo richieda – all'Istituto di Cura od all'ambulatorio, con qualsiasi mezzo terrestre o marittimo di trasporto e/o soccorso pubblico, nonché con velivoli anche privati, in caso di comprovata necessità e/o urgenza.

**NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato**

**L'onere a carico della Società per l'insieme delle prestazioni di cui alle lettere d) ed f) non potrà superare il 10% del massimale assicurato.**

**Qualora l'Assicurato si avvalga del Servizio Sanitario Nazionale, in forma diretta o indiretta, la garanzia varrà per le eventuali eccedenze di spese rimaste a carico dell'Assicurato.**

**Nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo l'ammontare complessivo degli indennizzi per l'insieme delle prestazioni garantite non può superare il massimale assicurato.**

**Il pagamento dell'indennizzo viene effettuato a cura ultimata su presentazione degli originali delle relative notule, distinte e ricevute, debitamente quietanzate.**

A richiesta dell'Assicurato, la Società restituisce i predetti originali, previa apposizione della data di liquidazione e dell'importo liquidato. Qualora l'Assicurato abbia presentato a terzi l'originale delle notule, distinte e ricevute per ottenere il rimborso, la Società effettua il pagamento di quanto dovuto a termini del presente contratto **dietro dimostrazione delle spese effettivamente sostenute**, al netto di quanto a carico dei predetti terzi.

Per le spese sostenute all'estero, i rimborsi vengono eseguiti in Italia, in valuta italiana, al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta dall'Assicurato, ricavato dalle quotazioni dell'Ufficio Italiano dei cambi.

#### **6.10) CONTROVERSIE – ARBITRATO IRRITUALE**

Le controversie di natura medica sul grado di invalidità permanente, sul grado o durata dell'inabilità temporanea o sulla giustificazione delle spese sanitarie, nonché sull'applicazione dei criteri di indennizzabilità previsti dall'art. 6.5 sono demandate per iscritto ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio di medici. Il Collegio medico risiede nel comune, sede dell'ordine provinciale dei Medici, più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato.

**Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico.**

E' data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisoria sull'indennizzo.

**Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da**

**ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti.**

I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

#### **6.11) RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE**

Salvo per quanto rimborsato per spese di cura, la Società rinuncia, a favore dell'Assicurato e dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione di cui all'art. 1916 C.C. verso i terzi responsabili dell'infortunio.

#### **6.12) CONDIZIONI AGGIUNTIVE (operanti in quanto attinenti alle relative fattispecie previste ed assicurate)**

##### **• Veicoli adibiti a Scuola guida**

Quando alla guida del veicolo trovasi l'allievo, le somme assicurate per il conducente si intendono attribuite convenzionalmente all'istruttore.

**• Veicoli adibiti a noleggio con conducente**  
Nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, **l'assicurazione non è valida qualora il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente.**

#### **6.13) APPLICABILITÀ DI ALTRE NORME**

Per tutto ciò che non sia qui espressamente disciplinato si applicano, in quanto compatibili, le norme valide per la sezione "Responsabilità Civile Veicoli".

#### **RENDITA VITALIZIA**

##### **6.14) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

Si applicano le disposizioni dell'art. 6.1.

##### **6.15) ESCLUSIONI**

Si applicano le disposizioni dell'art. 6.2.

##### **6.16) ESTENSIONE TERRITORIALE**

Si applicano le disposizioni dell'art. 6.3.

##### **6.17) DENUNCIA DELL'INFORTUNIO E OBBLIGHI DELL'ASSICURATO**

Si applicano le disposizioni dell'art. 6.4.

##### **6.18) CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ**

Si applicano le disposizioni dell'art. 6.5.

##### **6.19) RENDITA VITALIZIA**

Se l'infortunio ha per conseguenza un'invalidità permanente pari o superiore al 60% e questa si verifica – anche successivamente alla cessazione

del rapporto assicurativo – **entro due anni dal giorno nel quale l’infortunio è avvenuto**, la Società assicura mediante l’emissione di una polizza Vita, il pagamento, a favore del danneggiato, di una Rendita Vitalizia rivalutabile dell’importo iniziale di € 6.200, emessa in base alla tariffa della Società in vigore al momento del suo effetto. **L’effetto della polizza Vita decorre dalla data di formalizzazione da parte della Società del riconoscimento del grado di invalidità e la relativa rendita è corrisposta fino a quando l’assicurato resta in vita.**

**I criteri per la determinazione della percentuale di invalidità sono riportati al punto 6.7) Invalidità permanente della presente sezione.**

#### **6.20) INDENNIZZO UNA TANTUM A SEGUITO DI RICOVERO IN ISTITUTO DI CURA**

Nel caso di infortunio che renda necessario il ricovero dell’Assicurato in Istituto di Cura per un periodo continuativo di almeno 15 notti, la Società corrisponde un indennizzo “una tantum” di € 10.000. L’indennizzo viene erogato in un’unica soluzione su presentazione della cartella clinica comprovante i giorni di ricovero.

#### **6.21) MORTE**

In caso di morte dell’Assicurato, conseguente all’infortunio, che si verifichi – anche successivamente alla cessazione del rapporto assicurativo – **entro due anni dal giorno dell’infortunio stesso**, la Società corrisponde un indennizzo di € 20.000. Tale indennizzo è cumulabile con la prestazione di cui al punto 6.15) e viene liquidato ai beneficiari designati o, in mancanza, agli eredi dell’Assicurato secondo le norme della successione testamentaria o legittima.

#### **6.22) CONTROVERSIE – ARBITRATO IRRITUALE**

Le controversie di natura medica sul grado di invalidità permanente nonché sull’applicazione dei criteri di indennizzabilità previsti dall’art. 6.5 sono demandate per iscritto ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell’Ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio di medici. Il Collegio medico risiede nel comune, sede dell’ordine provinciale dei Medici, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato.

**Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico.** E’ data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dell’invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso.

**Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti.**

I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

#### **6.23) RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE**

La Società rinuncia, a favore dell’Assicurato e dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione di cui all’art. 1916 c.c. verso i terzi responsabili dell’infortunio.

#### **6.24) APPLICABILITÀ DI ALTRE NORME**

Per tutto ciò che non sia qui espressamente disciplinato si applicano, in quanto compatibili, le norme valide per la sezione “Responsabilità Civile Veicoli”.

**NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato**

## 7) NORME COMUNI ALLE GARANZIE:

- INCENDIO
- FURTO
- EVENTI SOCIOPOLITICI ED EVENTI NATURALI
- GUASTI ACCIDENTALI

### 7.1) OBBLIGHI DELL'ASSICURATO E DEL CONTRAENTE IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso per iscritto all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza precisando la data, il luogo, le cause e le modalità del fatto, gli eventuali testimoni nonché eventualmente il luogo dove si trova il veicolo. Relativamente alla Sezione Guasti Accidentali la denuncia deve essere redatta sul modulo di Constatazione Amichevole di Incidente. Per le garanzie previste da tale Sezione, il sinistro può altresì essere denunciato contattando, dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 19.00, la Centrale Operativa Sinistri Auto al numero verde 800.042.042 (attivo 365 giorni all'anno, 24 ore su 24).

Relativamente ai danni da furto o incendio o atti vandalici il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

- 1) presentare denuncia scritta all'Autorità Giudiziaria competente (Carabinieri, Polizia, ecc.) indicando la Società, l'Agenzia e il numero della polizza;
- 2) produrre, su richiesta della Società:
  - a) certificato cronologico generale del Pubblico Registro Automobilistico;
  - b) certificato di proprietà del Pubblico Registro Automobilistico con annotazione della perdita di possesso;
  - c) procura notarile a vendere a favore della Società stessa.

In caso di sinistro verificatosi all'estero il Contraente o l'Assicurato, fermo l'obbligo di avviso all'agenzia o alla Società, deve presentare denuncia all'Autorità locale e, in caso di furto totale, al suo rientro in Italia deve ripresentare la denuncia presso le nostre Autorità competenti.

Fatti salvi gli interventi di prima necessità, l'Assicurato dovrà astenersi dal far riparare il veicolo prima che la Società sia stata messa in grado di accertare il danno.

### 7.2) VALORE DEL VEICOLO E DEI SUOI EVENTUALI ACCESSORI

**Operante per:**

- contratti in vigore al 4 maggio 2009;

- sostituzioni di contratto effettuate dal 5 maggio 2009 per motivi diversi dal cambio veicolo.

#### 7.2.1) Valore assicurato

Il valore assicurato indicato nel modulo di polizza, o nel certificato di assicurazione qualora sia operante la procedura di cui al successivo articolo 7.2.2, deve comprendere anche il valore degli accessori non di serie dichiarati nella polizza stessa, e deve corrispondere:

- [a] al valore a nuovo per le autovetture ad uso privato che non hanno superato sei mesi dalla data della prima immatricolazione; al valore commerciale in caso contrario;
- [b] al valore commerciale per gli altri veicoli;
- [c] al valore commerciale per le apparecchiature audiofonovisive opzionali.

Il valore degli accessori e delle apparecchiature audiofonovisive deve essere sommato al valore del veicolo determinato secondo i criteri di cui ai punti [a] e [b].

**Gli apparecchi audiofonovisivi si considerano parte integrante del veicolo solo se incorporati al veicolo stesso e forniti di serie dalla casa costruttrice; negli altri casi (non incorporati oppure non forniti di serie) sono assicurabili solo con espressa pattuizione nel modulo di polizza e sempreché stabilmente fissati al veicolo. L'Assicurato deve fornire la documentazione fiscale del loro acquisto: in caso contrario, il massimo indennizzo che potrà essere per loro riconosciuto viene fin d'ora limitato a € 260 al lordo dello scoperto e della franchigia previsti nel modulo di polizza.**

#### 7.2.2) Adeguamento automatico del valore assicurato per autovetture ad uso privato

All'atto della stipulazione della polizza il Contraente dichiara a quale marca e modello indicati nella rubrica "Automobili nuove" o "Automobili usate" della rivista "Quattroruote" corrisponde l'autovettura assicurata, nonché mese ed anno della prima immatricolazione, anche se avvenuta all'estero.

Ad ogni scadenza annuale, verificatasi almeno sei mesi dopo la data di stipulazione della polizza, la Società provvede automaticamente a variare il valore assicurato ed il relativo premio in base al rapporto tra i seguenti due valori di quotazione della vettura indicati da "Quattroruote": quello di due mesi precedenti la data di scadenza del contratto e quello di due mesi precedenti la data della sua stipulazione. Il nuovo valore assicurato sarà segnalato al Contraente sul certificato di assicurazione rilasciato al momento del pagamento anniversario del premio.

Nel caso in cui il valore inizialmente assicurato risul-

ti minore del valore indicato dalla rivista "Quattroruote" del mese precedente la data di stipulazione della polizza, la sopradescritta procedura di adeguamento automatico avrà inizio dalla scadenza annuale in cui il valore assicurato risulterà almeno non inferiore alla quotazione di "Quattroruote" del mese precedente tale scadenza. La procedura di adeguamento automatico del valore assicurato non troverà applicazione nel caso di cessazione o sostanziale modifica delle rubriche "Automobili nuove" o "Automobili usate" della rivista "Quattroruote".

Rimane comunque ferma la facoltà del Contraente di modificare il valore assicurato secondo il successivo art. 7.2.3).

### **7.2.3) Adeguamento del valore assicurato a richiesta del Contraente**

Per qualsiasi veicolo assicurato il Contraente ha la facoltà di richiedere ad ogni scadenza annuale del contratto l'adeguamento del valore assicurato al valore commerciale del veicolo, con conseguente modifica del relativo premio, salvo quanto stabilito all'art. 1.7 – adeguamento del premio – delle condizioni generali di assicurazione.

## **7.2 bis) VALORE DEL VEICOLO E DEI SUOI EVENTUALI ACCESSORI**

### **Operante per:**

- **nuovi contratti con decorrenza dal 5 maggio 2009**
- **sostituzioni per cambio veicolo effettuate dal 5 maggio 2009**
- **nuove garanzie inserite in polizza a partire dal 5 maggio 2009**

### **7.2.1 bis ) Valore assicurato**

Il valore assicurato indicato nel modulo di polizza, o nel certificato di assicurazione qualora sia operante la procedura di cui al successivo articolo 7.2.2 bis, deve comprendere anche il valore degli accessori non di serie dichiarati nella polizza stessa, e deve corrispondere:

- [a] al valore a nuovo per le autovetture ad uso privato che non hanno superato dodici mesi dalla data della prima immatricolazione **con il limite dell'importo effettivamente pagato per l'acquisto dell'autovettura**; al valore commerciale in tutti gli altri casi;
- [b] al valore commerciale per gli altri veicoli;
- [c] al valore commerciale per le apparecchiature audiofonovisive opzionali.

Il valore degli accessori e delle apparecchiature audiofonovisive deve essere sommato al valore del veicolo determinato secondo i criteri di cui ai punti [a] e [b].

**Gli apparecchi audiofonovisivi si considera-**

**no parte integrante del veicolo solo se incorporati al veicolo stesso e forniti di serie dalla casa costruttrice; negli altri casi (non incorporati oppure non forniti di serie) sono assicurabili solo con espressa pattuizione nel modulo di polizza e sempreché stabilmente fissati al veicolo. L'Assicurato deve fornire la documentazione fiscale del loro acquisto: in caso contrario, il massimo indennizzo che potrà essere per loro riconosciuto viene fin d'ora **limitato a € 260 al lordo dello scoperto e della franchigia previsti nel modulo di polizza.****

### **7.2.2 bis) Adeguamento automatico del valore assicurato per autovetture ad uso privato**

All'atto della stipulazione della polizza il Contraente dichiara a quale marca e modello indicati nella rubrica "Automobili nuove" o "Automobili usate" della rivista "Quattroruote" corrisponde l'autovettura assicurata, nonché mese ed anno della prima immatricolazione, anche se avvenuta all'estero.

Ad ogni scadenza annuale, verificatasi almeno sei mesi dopo la data di stipulazione della polizza e a condizione che siano trascorsi almeno dodici mesi dalla data di prima immatricolazione dell'autovettura, la Società provvede automaticamente ad adeguare il valore assicurato ed il relativo premio in base al rapporto tra i seguenti due valori di quotazione della vettura indicati da "Quattroruote": quello di due mesi precedenti la data di scadenza e quello di due mesi precedenti la data della stipulazione. Il nuovo valore assicurato sarà indicato sul certificato di assicurazione rilasciato al momento del pagamento anniversario del premio.

Nel caso in cui il valore inizialmente assicurato risulti minore del valore indicato dalla rivista "Quattroruote" del mese precedente la data di stipulazione della polizza, la sopradescritta procedura di adeguamento automatico avrà inizio dalla scadenza annuale in cui il valore assicurato risulterà almeno non inferiore alla quotazione di "Quattroruote" del mese precedente tale scadenza. La procedura di adeguamento automatico del valore assicurato non troverà applicazione nel caso di cessazione o sostanziale modifica delle rubriche "Automobili nuove" o "Automobili usate" della rivista "Quattroruote".

Rimane comunque ferma la facoltà del Contraente di modificare il valore assicurato secondo il successivo art. 7.2.3 bis).

### **7.2.3 bis) Adeguamento del valore assicurato a richiesta del Contraente**

Per qualsiasi veicolo assicurato il Contraente ha la facoltà di richiedere ad ogni scadenza annuale del contratto l'adeguamento del valore assicurato al

valore commerciale del veicolo, con conseguente modifica del relativo premio, salvo quanto stabilito all'art. 1.7 – adeguamento del premio – delle condizioni generali di assicurazione.

### 7.3) DETERMINAZIONE DEL DANNO

Premesso che il valore che il veicolo assicurato aveva al momento del sinistro è determinato sulla base dei criteri stabiliti all'art. 7.2, la valutazione del danno viene eseguita secondo le seguenti regole.

In caso di perdita totale del veicolo, l'ammontare del danno è determinato dal valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

In caso di danno parziale si stima il costo delle riparazioni, che **non potrà superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro al netto del valore del relitto.**

**Il costo delle riparazioni è determinato applicando sul prezzo delle parti sostituite il deprezzamento dovuto all'età ed allo stato del veicolo.**

#### 7.3.1) Operante per:

- **contratti in vigore al 4 maggio 2009;**
- **sostituzioni di contratto effettuate dal 5 maggio 2009 per motivi diversi dal cambio veicolo.**

Limitatamente alle autovetture ad uso privato, la valutazione del danno viene effettuata in base ai seguenti criteri:

- qualora il sinistro si verifichi entro sei mesi dalla data della prima immatricolazione, anche se avvenuta all'estero, non si tiene conto del deprezzamento dell'autovettura né delle parti sostituite;
- qualora il sinistro si verifichi dopo sei mesi, ma entro cinque anni dalla data di prima immatricolazione, anche se avvenuta all'estero, la valutazione dei danni parziali relativi a carrozzeria, selleria e cristalli viene effettuata senza tener conto del deprezzamento delle parti sostituite, mentre per il danno totale si fa riferimento al valore dell'autovettura al momento del sinistro quale risultante dalla quotazione "Automobili usate" della rivista "Quattroruote".

Per la "Garanzia A1" (presente nella sezione "Guasti accidentali") la valutazione dei danni parziali relativi a carrozzeria, selleria e cristalli viene effettuata fino al settimo anno dalla data di immatricolazione del veicolo (e comunque fino alla scadenza dell'annualità in corso al momento del compimento del settimo anno), senza tener conto del deprezzamento delle parti sostituite, mentre per il danno totale si fa riferimento al valore dell'autovettura al momento del sinistro quale risultante dalla quotazione "Automobili

usate" della rivista "Quattroruote";

- negli altri casi, i danni parziali vengono valutati applicando sul prezzo delle parti sostituite il deprezzamento dovuto all'età ed allo stato del veicolo, mentre per i danni totali si farà comunque riferimento alla quotazione di "Quattroruote";
- per la "Garanzia Indennizzo Sicuro - A2" (presente nella sezione "Guasti accidentali") l'assicurazione è prestata nella forma a primo rischio assoluto fino a concorrenza della somma assicurata indicata in polizza, senza applicazione della regola proporzionale (art. 1907 c.c.); la valutazione dei danni parziali relativi a carrozzeria, selleria e cristalli viene effettuata fino al decimo anno dalla data di immatricolazione del veicolo (e comunque fino alla scadenza dell'annualità in corso al momento del compimento del decimo anno), senza tener conto del deprezzamento delle parti sostituite; l'ammontare del danno non può essere superiore al valore dell'autovettura al momento del sinistro quale risultante dalla quotazione "Automobili usate" della rivista "Quattroruote".

#### 7.3.2) Operante per:

- **nuovi contratti con decorrenza dal 5 maggio 2009**
- **sostituzioni per cambio veicolo effettuate dal 5 maggio 2009**
- **nuove garanzie inserite in polizza a partire dal 5 maggio 2009**

Limitatamente alle autovetture ad uso privato, la valutazione del danno viene effettuata in base ai seguenti criteri:

- in caso di perdita totale, qualora il sinistro si verifichi entro dodici mesi dalla data della prima immatricolazione, l'ammontare del danno verrà determinato sulla base del valore a nuovo quale risultante dalla rivista "Quattroruote", senza tener conto del deprezzamento dell'autovettura e **con il limite dell'importo effettivamente pagato per il suo acquisto.** Qualora il sinistro si verifichi dopo dodici mesi dalla data di prima immatricolazione, si fa riferimento al valore dell'autovettura al momento del sinistro quale risultante dalla quotazione "Automobili usate" della medesima rivista. La perdita si considera totale quando le spese di riparazione dell'autovettura superano l'80% del valore del veicolo al momento del sinistro.
- in caso di danni parziali non si tiene conto del deprezzamento delle parti dell'autovettura sostituite qualora il sinistro si verifichi entro sei mesi dalla data della prima immatricolazione, anche se avvenuta all'estero; decorsi sei mesi, ma entro

cinque anni da tale data, la valutazione dei danni parziali relativi a carrozzeria, selleria e cristalli viene effettuata senza tener conto del deprezzamento delle parti sostituite.

**7.3.3) La Società non risponde delle spese per modificazioni o migliorie apportate al veicolo, delle spese di ricovero, dei danni da mancato uso del veicolo o da suo deprezzamento.**

La Società ha la facoltà di fare eseguire le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato in officina di sua fiducia; del pari ha la facoltà di sostituire il veicolo o le parti di esso che siano state rubate, distrutte o danneggiate, in luogo di pagare l'indennizzo, come pure di subentrare nella proprietà dei residui del sinistro corrispondendone il controvalore.

**In caso di sinistro verificatosi all'estero il danno verrà indennizzato previa presentazione di regolare fattura o documento equivalente.**

Se al momento del sinistro il valore assicurato risulta inferiore al valore del veicolo determinato sulla base dei criteri stabiliti all'art. 7.2, la Società risponde dei danni in proporzione al rapporto fra il primo e il secondo di detti valori.

**Dal danno valutato ai sensi di quanto precede, si deduce lo scoperto percentuale con il minimo assoluto (franchigia) precisati in polizza.** Per le Garanzie A, A1 e A2 (presenti nella sezione "Guasti accidentali") in caso di riparazione del veicolo a seguito di sinistro effettuata presso una delle carrozzerie convenzionate con la Società non viene applicata la franchigia prevista in polizza.

**7.4) LIQUIDAZIONE DEL DANNO**

La determinazione dell'ammontare del danno ha luogo mediante accordo fra le Parti, ovvero, **quando una di esse lo richieda**, mediante periti nominati rispettivamente dalla Società e dall'Assicurato.

I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza di voti.

**Se una delle Parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è accaduto.**

I periti devono:

- 1) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, nonché verificare se l'Assicurato o il Contraente abbia adempiuto agli obblighi di cui all'art. 7.1;
- 2) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- 3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che esse avevano al momento del sinistro;
- 4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno.

**I risultati delle operazioni di cui ai precedenti punti 3 e 4 sono vincolanti per le Parti. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono a carico della Società e dell'Assicurato in parti uguali.**

**7.5) ALTRE NORME COMUNI**

**7.5.1) Estensione territoriale**

**Le garanzie relative ad: incendio, furto, eventi sociopolitici, eventi naturali, guasti accidentali, sono valide in Italia ed in tutti i Paesi dove sia operante l'assicurazione di Responsabilità Civile Auto prestata con la presente polizza.**

**7.5.2) Applicabilità di altre norme**

Per tutto ciò che non sia espressamente disciplinato dalle singole sezioni, si applicano, in quanto compatibili, le norme valide per la sezione "Responsabilità Civile Veicoli".

## 8) SEZIONE GARANZIE COMPLEMENTARI

### 1- POLE POSITION

In base alla scelta effettuata dal Contraente ed indicata sul frontespizio di polizza, si intendono operanti le seguenti garanzie:

#### 1- Assistenza in viaggio

Per il dettaglio delle prestazioni previste si rimanda alla Sezione Assistenza – Assistenza in Viaggio (3.A).

#### 2 - Ripristino airbag

La Società rimborsa le spese sostenute per il ripristino o la sostituzione dei dispositivi di sicurezza airbag del veicolo assicurato **solo se conseguente a scoppio collegato ad incidente stradale e non altrimenti indennizzabile**. Il rimborso avverrà a riparazione avvenuta, dietro presentazione di idonea documentazione e con il limite massimo di **€ 600 per evento e per annualità assicurativa**.

#### 3 - Ripristino impianto di antifurto e/o sistema di navigazione satellitare

In caso di incidente da circolazione con responsabilità del Conducente, la Società rimborsa, **dietro presentazione di idonea documentazione e fino ad un massimo di € 500 per evento e per annualità assicurativa**, le spese sostenute per il ripristino degli impianti antifurto e/o il sistema di navigazione satellitare **stabilmente fissati sul veicolo**.

#### 4 - Danni ai bagagli

In caso di perdita totale del veicolo assicurato a seguito di incendio o incidente da circolazione, la Società rimborsa i danni subiti dai bagagli trasportati **fino ad un massimo di € 450 per evento e per annualità assicurativa**.

**La garanzia è valida esclusivamente per beni di proprietà del conducente e dei trasportati. Sono esclusi i gioielli e gli oggetti di metallo prezioso, gli apparecchi radio, il denaro, i titoli e altri valori in genere, i documenti e i biglietti di viaggio, nonché gli oggetti aventi particolare valore artistico.**

L'Assicurato dovrà far constatare i danni alle autorità competenti e chiedere che venga redatto regolare verbale.

**È equiparato alla perdita totale del veicolo ogni danno di entità pari o superiore all'80% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.**

### 5 - Spese di nuova immatricolazione/ duplicazione patente

La società rimborsa le spese sostenute dal proprietario del veicolo assicurato, **entro il limite massimo di € 150, per sinistro e per annualità assicurativa**, in seguito alla:

- nuova immatricolazione del veicolo in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione della carta di circolazione, certificato di proprietà o delle targhe di immatricolazione;
- duplicazione della patente del proprietario del veicolo in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del documento stesso.

In entrambi i casi il rimborso sarà effettuato dietro presentazione di idonea documentazione (denuncia presso le Autorità competenti).

### 6 - Responsabilità civile dei trasportati

La Società tiene indenni i trasportati, **entro il limite massimo di € 155.000 per sinistro**, delle somme che siano tenuti a corrispondere per capitale, interessi e spese, quali civilmente responsabili nella loro qualità di trasportati sul veicolo assicurato, per danni involontariamente cagionati a terzi. **Sono esclusi i danni arrecati al veicolo e alle cose ivi trasportate, nonché i danni arrecati ai soggetti non considerati "terzi" dall'art. 129 del Codice.**

### 7 - Ricorso terzi da incendio

La Società tiene indenne l'Assicurato, entro **il limite massimo di € 155.000 per sinistro**, delle somme che sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile per danni involontariamente cagionati dall'incendio o dall'esplosione o dallo scoppio o dal fumo conseguente all'incendio del veicolo:

- a cose di terzi quando il veicolo non si trovi in circolazione ai sensi di legge;
- al locale condotto in locazione dall'Assicurato ed utilizzato come autorimessa.

## 2 - AZIENDA

In base alla scelta effettuata dal Contraente ed indicata sul frontespizio di polizza, in conformità al settore di appartenenza dei veicoli assicurati dall'azienda, si intendono operanti le seguenti garanzie:

### 2.1 Settore I (Autovetture ad uso privato)

- **Assistenza in Viaggio:** per il dettaglio delle prestazioni previste si rimanda alla Sezione Assistenza – Assistenza in Viaggio (3.A);
- **Plateau Royal:** per il dettaglio delle prestazioni

ni previste si rimanda alla Sezione Danni – Garanzie Speciali- C – Plateau Royal;

- **Cristalli:** per il dettaglio delle prestazioni previste si rimanda alla Sezione Danni – Garanzie Speciali - A2 – Cristalli. A parziale deroga di quanto previsto per la Garanzia A2, l'indennizzo è previsto **con il limite massimo di euro 650 per evento.**

## **2.2 Settore IV (Autocarri e Veicoli trasporto cose)**

### **2.2 a) peso a pieno carico inferiore a q.li 35**

- **Assistenza in Viaggio:** per il dettaglio delle prestazioni previste si rimanda alla Sezione Assistenza – Assistenza in Viaggio (3.A);
- **Assistenza Legale Élite:** per il dettaglio delle prestazioni previste si rimanda alla Sezione Assistenza Legale – Garanzia Élite;
- **Cristalli:** per il dettaglio delle prestazioni previste si rimanda alla Sezione Danni – Garanzie Speciali - A2 – Cristalli. A parziale deroga di quanto previsto per la Garanzia A2, l'indennizzo è previsto **con il limite massimo di euro 650 per evento.**

### **2.2 b) peso a pieno carico maggiore a q.li 35**

- **Assistenza Legale Élite:** per il dettaglio delle prestazioni previste si rimanda alla Sezione Assistenza Legale – Garanzia Élite;
- **Cristalli:** per il dettaglio delle prestazioni previste si rimanda alla Sezione Danni – Garanzie Speciali - A2 – Cristalli. A parziale deroga di quanto previsto per la Garanzia A2, l'indennizzo è previsto **con il limite massimo di euro 800 per evento.**
- **B - "A pacchetto":** per il dettaglio delle prestazioni previste si rimanda alla Sezione Danni - Garanzie Speciali – Garanzia B - "a pacchetto".

## **3 - VIALIBERA LINEA GAS**

In base alla scelta effettuata dal Contraente ed indicata sul frontespizio di polizza, si intendono operanti le seguenti garanzie:

### **1) ASSISTENZA IN VIAGGIO**

Si applicano le "DEFINIZIONI" e la garanzia "A) ASSISTENZA IN VIAGGIO" di cui alla Sezione 3) Assistenza del presente fascicolo.

La Società, per il tramite della Struttura organizzativa di Blue Assistance, fornisce inoltre la seguente prestazione:

### **1.1 - INFORMAZIONI TELEFONICHE SULLA RETE DI IMPIANTI DI RIFORNIMENTO DI GAS**

La Struttura organizzativa di Blue Assistance fornisce le informazioni telefoniche sotto indicate a fronte di contatto telefonico (dall'Italia Numero Verde, chiamata gratuita, 800-042042 - dall'Estero 0039-011-7425599) o via fax: 011-742558:

**informazioni sulla rete dei distributori gpl/metano in Italia ed Europa:** servizio di informazioni sulla stazione di rifornimento più vicina al luogo indicato dall'assicurato.

### **2) RICORSO TERZI DA INCENDIO**

La Società tiene indenne l'Assicurato, **entro il massimale di 200.000 euro per sinistro**, delle somme che sia tenuta a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile per danni involontariamente cagionati dall'incendio o dall'esplosione o dallo scoppio o dal fumo conseguente all'incendio del veicolo alimentato a gas:

- a cose di terzi (quando il veicolo non sia in circolazione);
- al locale condotto in locazione dall'Assicurato ed utilizzato come autorimessa, purché i predetti danni si verificano in aree dove sia consentita la circolazione o la sosta del veicolo in base alle normative vigenti.

**Sono esclusi i danni:**

- a) **subiti dall'Assicurato o dalle cose che abbia in consegna, possesso o custodia, dal contraente, dal conducente o dal proprietario del veicolo (o dal locatario in caso di leasing) nonché dai loro coniugi, ascendenti, discendenti (legittimi, naturali o adottivi), nonché dagli affiliati e dagli altri parenti e affini sino al terzo grado con loro conviventi o a carico;**
- b) **subiti, ove l'Assicurato sia una società, dai soci a responsabilità illimitata e dalle persone che si trovino con loro in uno dei rapporti sopra indicati;**
- c) **da inquinamento e contaminazione;**
- d) **coperti dall'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile da circolazione;**
- e) **causati da veicoli adibiti al trasporto di liquidi corrosivi, lubrificanti, combustibili, infiammabili, sostanze tossiche, gas liquidi e non, materie esplosive.**

### **3) DANNI AL BOX**

La Società tiene indenne l'assicurato, **entro il massimale di 30.000 euro**, dei danni materiali e diretti, conseguenti a incendio, esplosione o scoppio del veicolo alimentato a gas, prodotti alla parte muraria del locale di sua proprietà, adibito ad autorimessa del veicolo assicurato, purché i predetti danni si verificano in aree dove sia consentita la cir-

**NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato**

colazione o la sosta del veicolo in base alle normative vigenti.

**Sono esclusi i danni causati da veicoli adibiti al trasporto di liquidi corrosivi, lubrificanti, combustibili, infiammabili, sostanze tossiche, gas liquidi e non, materie esplosive.**

#### **4) ASSISTENZA LEGALE**

Si applicano le "DEFINIZIONI" e la garanzia "ÉLITE" di cui alla Sezione 4) Assistenza Legale del presente fascicolo che si intendono integralmente richiamate **ad eccezione del massimale di cui all'art 4.43) determinato in € 5.000 per caso assicurativo. In caso di azioni per recupero di danni a persone, di cui all'art. 4.41 lett. a), resta fermo il massimale di € 20.000 per caso assicurativo.**

Con riferimento alle controversie di natura contrattuale ovvero nascenti da pretese inadempienze contrattuali, dell'Assicurato o di controparte, derivanti da contratti riguardanti il veicolo assicurato, di cui all'art. 4.41) lettera g, la garanzia vale anche per:

- le controversie con la casa costruttrice, il concessionario o l'officina, relative all'installazione, al funzionamento e alla manutenzione dell'impianto a gas gpl/metano;
- le altre controversie relative a contratti riguardanti l'impianto a gas gpl/metano installato sul veicolo, ivi compresi errori nell'erogazione del carburante da parte dell'impianto di distribuzione.

**La prestazione opera esclusivamente per i casi assicurativi che hanno un valore in lite superiore a € 150.**





**ITALIANA**  
assicurazioni

COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA, ASSICURAZIONI E  
RIASSICURAZIONI S.p.A. Fondata nel 1889.

Sede Legale e Direzione Generale:  
Via Traiano, 18 - 20149 Milano - Italia  
Tel. 02 397161 - Fax 02 3271270 - Internet: [www.italiana.it](http://www.italiana.it)



Capitale Sociale € 40.455.077,50 int. vers.  
Registro Imprese Milano, Codice Fiscale  
e N. Partita IVA 00774430151 - R.E.A. Milano N. 7851  
Società con unico socio: Società Reale Mutua di Assicurazioni  
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento  
della Società Reale Mutua di Assicurazioni  
Iscritta al numero 1.00004 dell'Albo delle imprese  
di assicurazione e riassicurazione ed appartenente al  
Gruppo assicurativo Reale Mutua,  
iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi

GRUPPO REALE MUTUA